

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 marzo 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 13 marzo 2018.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e dell'elenco dei medici di bordo supplenti a seguito della revisione parziale disposta con decreto dirigenziale 8 marzo 2017. (18A02063) Pag. 1

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 9 marzo 2018.

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2018, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla conferenza europea dei Ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.). (18A01959) Pag. 2

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 23 febbraio 2018.

Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo. (18A01960) Pag. 6


PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Squacquerone di Romagna» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 679 del 24 luglio 2012. (18A01794) Pag. 11

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Master Società cooperativa in liquidazione», in Passirano e nomina del commissario liquidatore. (18A02044) Pag. 13



DECRETO 27 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Belvedere Cooperativa S.p.a. - in liquidazione», in Carovigno e nomina del commissario liquidatore. (18A02050) *Pag.* 14

DECRETO 1° marzo 2018.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Modulo», in Pulsano. (18A01998) *Pag.* 15

DECRETO 1° marzo 2018.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio interregionale fra società cooperative di produzione e lavoro Co.Me.Co.», in Napoli. (18A01999) *Pag.* 16

DECRETO 1° marzo 2018.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edilizia Edil Mare Elba», in Livorno. (18A02000) *Pag.* 16

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «CRI.MA società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Foligno e nomina del commissario liquidatore. (18A02045) *Pag.* 17

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Daniela 82 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A02046) *Pag.* 18

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fabian Art Società cooperativa sociale a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A02047) *Pag.* 19

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilart società cooperativa a responsabilità limitata» in Ciampino e nomina del commissario liquidatore. (18A02048) *Pag.* 19

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.S.A. Servizi - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A02049) *Pag.* 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 10 luglio 2017.

Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona. Tratta Brescia - Verona: lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso Nodo di Verona). Approvazione progetto definitivo CUP (F81H91000000008). (Delibera n. 42/2017). (18A01993) *Pag.* 21

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo Sanitario Nazionale 2017- Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 117/2017). (18A02043) *Pag.* 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc» (18A01947) *Pag.* 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin» (18A01948) *Pag.* 58

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (18A01962) *Pag.* 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluorodopa (¹⁸F) Iba Molecular». (18A01963) *Pag.* 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Teva». (18A01964) *Pag.* 60

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor». (18A01965) *Pag.* 60

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin». (18A01966) *Pag.* 60


Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen» (18A01967). *Pag.* 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» (18A01968) *Pag.* 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vasomotal» (18A01969) *Pag.* 62



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin» (18A01970) Pag. 62	Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente all'area sita in via Salita della Grotta n. 24 nel comune di Napoli. (18A02056)..... Pag. 64
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax». (18A01971) Pag. 63	Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente all'area sita in Vico Molo alle Due Porte nel comune di Napoli. (18A02057)..... Pag. 64
Interpretazione dell'estratto della determina FV n. aM 11/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Omnican"». (18A02104)..... Pag. 63	Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 dell'Adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente all'area in prossimità di via Madonna del Pantano 146, nel comune di Giugliano di Napoli. (18A02058)..... Pag. 65
Interpretazione dell'estratto della determina FV n. aM 12/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnetax»». (18A02105)..... Pag. 63	Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 dell'Adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente all'area ubicata alla via Panoramica n. 147, nel territorio comunale di Monte di Procida. (18A02059)..... Pag. 65
Interpretazione dell'estratto della determina FV n. aM 13/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Magnetolux"». (18A02106)..... Pag. 63	Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 dell'Adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente al Comune di S. Egidio di Mont'Albino. (18A02060)..... Pag. 65
Interpretazione dell'estratto della determina FV n. aM 14/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Magnetax"». (18A02107)..... Pag. 64	Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 dell'Adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di bacino della Campania centrale relativamente al Comune di Pompei alla via Ripuarìa Ditta eredi Cipriano S.r.l. (18A02061) .. Pag. 65
Interpretazione dell'estratto della determina FV n. aM 15/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Magnetax"». (18A02108)..... Pag. 64	Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 Adozione Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico-rischio di frana dell'ex Autorità di bacino della Campania centrale relativamente ai Comuni di Baiano e Avella località vallone Fontana del Lago. (18A02062)..... Pag. 65
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale	
Avviso relativo all'adozione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente al bacino interregionale del Fiume Trigno ed al Bacino regionale del Fiume Biferno e Minori, i cui elaborati (cartografici e descrittivo-normativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di conferenza programmatica. (18A02053)..... Pag. 64	
Avviso relativo all'adozione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente al bacino interregionale del Fiume Trigno ed al Bacino regionale del Fiume Biferno e Minori, i cui elaborati (cartografici e descrittivo-normativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di conferenza programmatica. (18A02054)..... Pag. 64	



Camera di commercio di Pistoia	
Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi (18A01961)	Pag. 65
Ministero della difesa	
Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato «Ex Deposito Munizioni di Poscolle», sito nel Comune di Tarvisio. (18A01994)	Pag. 66
Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato «Ex Polveriera Ponte Ronca», sito nei comuni di Anzola dell'Emilia, Zola Predosa e Valsamoggia. (18A01995).	Pag. 66
Dismissione definitiva, previa sclassifica, di un terreno demaniale sito nel Comune di Roncà (18A01996).	Pag. 66
Dismissione definitiva, previa sclassifica, dei reliquati dell'ex strada militare, siti nel Comune di Tarvisio (18A01997)	Pag. 66



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2018.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e dell'elenco dei medici di bordo supplenti a seguito della revisione parziale disposta con decreto dirigenziale 8 marzo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Considerato che ai sensi dell'art 37-bis del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 sono previsti atti di revisione con periodicità non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto 8 aprile 2015, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute;

Visto da ultimo il decreto dirigenziale 8 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2017, con il quale è stata disposta la Revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 6 febbraio 2018 al n. 286, con il quale è stato conferito al dott. Claudio D'Amario l'incarico di direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Considerata la necessità di pubblicare gli elenchi dei medici di bordo abilitati e dei medici di bordo supplenti, le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione, in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto dirigenziale 8 marzo 2017;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio;

Decreta:

1. Sono approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e dei medici di bordo supplenti le cui autorizzazioni all'imbarco e iscrizioni sono confermate a seguito della revisione parziale disposta con proprio decreto dirigenziale 8 marzo 2017. Tali elenchi sono riportati negli allegati A (medici abilitati) e B (medici supplenti), che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2018

Il direttore generale: D'AMARIO

ALLEGATO A

ELENCO DEI MEDICI DI BORDO ABILITATI (a cui è stata fatta la revisione degli attestati dd 8/03/2017)

Cognome	Nome	luogo di nascita	data di nascita
Aurilio	Antonino	Pignataro Maggiore (Cosenza)	23/12/1962
Biccari	Vincenza	San Severo (Foggia)	19/06/1965
Bonante	Antonio	Foggia	03/09/1963
Della Monica	Ornella	Napoli	06/02/1962
Del Re	Patrizia	Salerno	19/08/1969
Garofano	Massimo	Torre del Greco (Napoli)	18/07/1963
Monti	Francesco Maria	Napoli	17/04/1971
Pascale	Rosario	Naro (Agrigento)	05/08/1962
Sessa	Igino	Capua (Caserta)	25/05/1961
Scollo	Filippo Massimo	Catania	23/03/1966



ALLEGATO B

ELENCO DEI MEDICI DI BORDO SUPPLEMENTI
(a cui è stata fatta la revisione degli attestati dd 8/03/2017)

Cognome	Nome	luogo di nascita	data di nascita
Arndt	Hans	Laucha/Unstrut	29/02/1952
Barattini	Claudio	Carrara (Massa Carrara)	31/07/1959
Belgrano	Valerio	Imperia	30/07/1952
Casano	Alessandro	Genova	09/10/1968
Bauer	Bettina Juliane	Regen (Germania)	16/02/1973
Benkovic	Claudia	Dortmund (Germania)	14/11/1968
Beyer	Eike	Buxtehude (Germania)	29/08/1976
Bruno	Renato	Agrigento	31/12/1958
Bock	Thomas Bartel	Herford (Germania)	01/01/1959
Burmeister	Wilfried	Muenchen (Germania)	18/06/1947
Chellini	Giovanna	Pisa	16/03/1959
Corigliano	Francesco	Villa S. Giovanni	27/04/1948
Costarelli	Martino	Catania	04/07/1949
Cutillo	Ester	Marcianise (Caserta)	27/03/1956
Delmes	Elke	Neuss (Germania)	11/06/1971
De Martini	Eugenio	Genova	06/01/1948
Dern	Ulrike	Duesseldorf (Germania)	02/11/1951
Di Gioia	Michele	Bari	05/06/1951
Di Giovanna	Vito	Agrigento	31/08/1944
Ercoli	Angelo	Grotte di Castro (Viterbo)	22/08/1950
Favret	Paolo	Venezia	22/10/1966
Formicucci	Lilia Maria	Genova	20/03/1946
Formisano	Brunella	Napoli	16/12/1946
Jahns	Sabine	Wolfenbuettel (D)	15/04/1969
Hanebuth	Dieter	Braunschweig	11/03/1947
Janicki	Manuela Sabine V.	Berlino	10/12/1961
Koller	Astrid	Wolfsberg (Austria)	03/04/1963
Hirdes	Angelika	Heidelberg	28/07/1948
Lerma	Enrica	Bogliasco (Genova)	22/03/1961
Lillo	Marco	Genova	06/04/1963
Madia	Giuseppe	Barcellona P.G. (Messina)	04/03/1945
Mariani	Marco	Legnano (Milano)	17/01/1958

Molinello	Pietro Luigi	Novi Ligure	13/06/1945
Mondini	Odoardo	Bracciano (Roma)	18/06/1946
Muelder	Karsten	Hannoversch Muenden	20/08/1950
Nicoli	Paola	Lonigo (Vicenza)	10/04/1977
Oliveri	Corrado	Visone (Alessandria)	20/01/1948
Paetel	Katrin Dorothee	Berlino	10/02/1967
Piemontino	Umberto	Piano di Sorrento (Napoli)	21/07/1965
Pinna	Giovanni	Sanluri	02/04/1961
Poscia	Gianfranco	Roccalbegna	10/06/1951
Rucci	Elio	Forli	18/12/1944
Ruetz	Andrea Charlotte Dorothea	Frankfurt (Germania)	03/01/1970
Schmiel	Sabine	Hamm (Germania)	02/12/1965
Schulz	Walter Fritz Heinz	Bremen (Germania)	12/04/1947
Sottile	Roberto Guglielmo	Napoli	22/05/1949
Spiewok	Gernot Richard	Bitterfeld (Germania)	17/07/1954
Sordini	Paolo	Roma	18/04/1950
Stahn	Alexander	Amburgo	11/12/1971
Weimann	Knuth	Kayna	15/05/1959
Wiessner	Reinhard	Dwesseldorf (Germania)	24/06/1959

18A02063

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 9 marzo 2018.

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2018, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla conferenza europea dei Ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE 3

AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;



Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015)*;

Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2017)12, trasmesso con nota SA/2017.172 del 30 novembre 2017 dall'*International Transport Forum*, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2018 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2018 è stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO IV;

Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia e alcune non sono valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;

Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore, sono così strutturate:

60 senza limitazioni;

4 non valide per la Grecia;

204 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;

Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015*) sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 90 autorizzazioni (43 senza limitazioni e 47 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa), restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 178 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue:

17 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

4 non valide per la Grecia utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

157 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei di tipo EURO IV o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le autorizzazioni CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'introdotta allegato 9 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, alle imprese classificate in graduatoria;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato dal decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 36 domande pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2018 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT).

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate le 178 autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per l'anno 2018, sempre tenendo conto della presenza del parco disponibile di veicoli della categoria EURO IV o superiore.

Le autorizzazioni sono assegnate secondo la seguente ripartizione:

17 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

4 utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore non valide per la Grecia;

157 utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa.

Art. 3.


Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2018


Il dirigente: COSTA



ELENCO N.1

Graduatoria 2018 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato con Decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015.

Pos.	DATI IMPRESA				Punteggio
	Denominazione Impresa	Sede	Iscrizione Albo	Iscrizione REN	
1	STANWEX ITALIA DI PALYSA WALDEMAR	BOSIO (AL)	AL0355214P	M0111052	906,40
2	RICOTTO SRL	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0050057J	M0056435	485,46
3	MUTTI SPA	PODENZANO (PC)	PC4352889B	M0038065	216,90
4	GERMANETTI SRL	ALBA (CN)	CN0505606K	M0015202	160,74
5	CECCONI TRASP. E SPEDIZ. NAZ. E INTERNAZ. SPA	AREZZO (AR)	AR4752567E	M0003144	118,40
6	FIDEL SRL	PADOVA (PD)	PD2460136C	M0093052	103,86
7	T.F.R. di RICOTTO LUCIANO e MAURO SNC	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0064100R	M0057275	83,34
8	CONSERVA SPA	BITONTO (BA)	BA7463638J	M0113678	81,20
9	CHIGGIATO TRASPORTI SRL	PIOMBINO DESE (PD)	PD2456918C	M0039462	67,50
10	AUTOTRASPORTI ZANIN di MARIO ZANIN e C. SNC	RIESE PIO X (TV)	TV2653012A	M0059505	59,70
11	MUTAVDZIC JOVAN	SAN PIER D'ISONZO (GO)	GO3151390P	M0123386	48,70
12	GIURIATO E FORTUNA SPA	CASTEL D'AZZANO (VR)	VR2809874N	M0114865	44,19
13	SE.TRA.S. SERVIZI TRASPORTI SPECIALI SRL	NARNI (TR)	TR5750808U	M0058958	41,58
14	TIROL TRANS NUOVA SRL	BOLZANO (BZ)	BZ2153519H	M0074438	39,42
15	FERRARI MARIO TRASPORTI SRL	SAN BONIFACIO (VR)	VR2809634M	M0103788	36,80
16	AUTOTRASPORTI VERCESI SPA	POZZUOLO MARTESANA (MI)	MI0850292L	M0027509	35,10
17	TAROTRANS SRL	FONTEVIVO (PR)	PR4253018G	M0042430	35,10
18	TESTA TIZIANO	PIACENZA (PC)	PC4354097W	M0086647	34,40
19	BRK di BELPERIO ROSARIO	GATTEO (FC)	FO3960265J	M0095415	32,04
20	MASOTTI SRL	TAVAGNACCO (UD)	UD3252334R	M0060832	31,68
21	COOPERATIVA LAVORATORI TRASPORTO RAVENNA C.L.T. srl	RAVENNA (RA)	RA4403608P	M0045248	27,36
22	FUTURA ENTERPRISE SRL	BITONTO (BA)	BA7460908T	M0005429	25,20
23	LOGEAST SRL	TRIESTE (TS)	TS3102390N	M0106302	20,88
24	CHEMICAL EXPRESS SRL	NAPOLI (NA)	NA6616050N	M0108315	19,50
25	LUCA TRASPORTI SAS DI LUCA ANTONIO & C.	TRIESTE (TS)	TS3101455A	M0059213	19,44
26	SIBLING SRL	POVEGLIANO V.SE (VR)	VR2810067C	M0123010	18,09
27	AS SRL	GORIZIA (GO)	GO3151382B	M0121637	10,80
28	ZC TRANSPORT SRL	TRIESTE (TS)	TS3102315E	M0083307	7,60
29	AUTOTRASPORTI CUTILLI DI CUTILLI ROMEO & C. SNC	PIANELLA (PE)	PE6400080G	M0040007	6,12
30	CIGALA TRASPORTI SRL	PAVONE DEL MELLA (BS)	BS1301507H	M0009667	4,32
31	PUNTIN FABIO	FIUMICELLO (UD)	UD3254527D	M0072861	3,20
32	NACS SRL	CHIUSI (SI)	SI5252995F	M0104860	1,44
33	BIGNOTTI MAURO	CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)	MN1652948L	M0031670	1,08
34	SERVIZI INTEGRATI ESPRESSI SRL	TORINO (TO)	TO0077932T	M0123056	0,80



ELENCO N.2**IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:**

PER NON AVERE IN DISPONIBILITA' ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ULTERIORI VEICOLI DELLA CATEGORIA MINIMA PREVISTA PER IL CONTINGENTE ITALIANO PER L'ANNO DELLA GRADUATORIA STESSA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013:

IMPRESA	SEDE	ALBO	REN
1) THREE CONTINENTS EXPRESS ROAD SERVICE SRL	MONFALCONE (GO)	GO3151357R	M0101721

PER NON AVERE IN DISPONIBILITA' ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE A TITOLO DI PROPRIETA', DI LEASING, DI USUFRUTTO, DI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA' PREVISTI PER IL CONTINGENTE ITALIANO PER L'ANNO DELLA GRADUATORIA STESSA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'11 SETTEMBRE 2015 CHE HA MODIFICATO IL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013:

IMPRESA	SEDE	ALBO	REN
1) SERVIZI INTEGRATI EUROPEI SRL	PORTICO DI CASERTA (CE)	CE7003781E	M0069280

18A01959



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 febbraio 2018.

Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, recante le modalità di applicazione del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 16-05 (di seguito, raccomandazione), recante l'istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2015 (di seguito, decreto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

Visto il decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Viste le circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina delle attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;


Vista la circolare n. 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative del richiamato decreto ministeriale 13 aprile 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante «regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione;

Viste le risultanze dei lavori svolti dal Comitato interno di supporto tecnico-giuridico-amministrativo istituito con decreto direttoriale n. 1883 del 23 gennaio 2017;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;



Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l'amministrazione, può con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e seguenti del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009, in capo agli Stati membri, ricadono gli obblighi e le responsabilità connesse all'esatta registrazione delle catture, con particolare riguardo agli stock ittici soggetti a piani pluriennali di gestione e/o conservazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ad un riassetto delle richiamate norme nazionali, finalizzato all'adozione di specifiche disposizioni che assicurino la corretta implementazione, a livello nazionale, delle citate previsioni internazionali;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'implementazione di misure tecniche che, nell'assicurare la puntuale registrazione dei dati relativi alle catture di pesce spada nel Mediterraneo, consentano, anche e soprattutto, il contestuale e costante monitoraggio del progressivo raggiungimento dei quantitativi massimi catturabili;

Sentite le rappresentanze di settore;

Decreta:

Art. 1.

Elenco delle unità autorizzate alla pesca professionale del pesce spada

1. Le imbarcazioni tradizionalmente denominate «feluche» già inserite nell'elenco di cui al decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, in premessa citato, (come successivamente e costantemente aggiornato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto) mantengono detta iscrizione a titolo definitivo.

Art. 2.

Disposizioni e misure tecniche per le catture bersaglio di pesce spada

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada e soggette ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo (*log-book* cartaceo e/o elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori ai 50 kg.

2. I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, incluse quelle che, in virtù delle vigenti normative nazionali ed unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, compilano il modello in allegato 1, per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli dovranno essere consegnati alle competenti autorità marit-

time, nonché trasmessi, per il tramite di quest'ultime, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di questo Ministero (di seguito, Direzione generale), con cadenza settimanale, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) maggiore ai 15 metri, ovvero con cadenza mensile, per tutte le altre imbarcazioni.

3. Fermo restando quanto stabilito al secondo capoverso del precedente comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), sono obbligati ad adeguarsi, secondo le modalità di cui alla Circolare esplicativa del decreto ministeriale 13 aprile 2015 (in premessa citato), alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo. Nelle more del suddetto termine perentorio, il richiamato processo di adeguamento potrà avvenire anche su base volontaria, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione generale.

4. La Direzione generale dispone, nei confronti dell'unità interessata, la cancellazione immediata e definitiva dall'elenco in questione, nei seguenti casi:

mancato adeguamento entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3;

accertata assenza di catture, per un periodo pari a due annualità consecutive;

commissione di infrazioni gravi correlate all'impiego di reti derivanti.

5. Prima del rientro in porto, i comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, debbono comunicare, con qualsiasi mezzo, alla competente autorità marittima le informazioni minime (di cui allo schema in allegato 2), inerenti le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari catturati.

6. Le richiamate operazioni di sbarco/trasbordo sono unicamente consentite nell'ambito dei porti designati di cui all'elenco già disponibile sul sito web dell'ICCAT.


7. Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi di pesce spada.

8. L'utilizzo del sistema «palangaro» - con riguardo alle licenze di pesca o attestazioni provvisorie rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 - ovvero dell'attrezzo «palangaro derivante (LLD)», per la pesca del pesce spada, è soggetto alle seguenti limitazioni d'esercizio:

numero massimo di ami utilizzabili 2.500 (una seconda serie di ami armati è consentita a bordo, per uscite superiori a 2 giorni, a condizione che essi siano debitamente legati e stivati sottocoperta in modo da non risultare agevolmente utilizzabili);

altezza minima dell'amo 7 cm;

lunghezza massima dell'attrezzo 55 km.



Art. 3.

Disposizioni e misure tecniche per le catture accessorie (by-catch) di pesce spada

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2016, in premessa citato.

2. Ferma restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale delle catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada è fissato in 250 chilogrammi.

3. Alle catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente art. 2, commi 1, 5, 6 e 7.

4. I comandanti delle imbarcazioni da pesca di cui al presente articolo presentano, unicamente in sede di sbarco presso i richiamati porti designati, la dichiarazione di cattura conformemente al modello in allegato 1 e secondo le modalità di cui al precedente art. 2, comma 2.

Art. 4.

Disposizioni e misure tecniche per la pesca sportiva sportiva/ricreativa di pesce spada

1. Ferme restando le norme in materia di rilascio delle prescritte autorizzazioni di cui alle vigenti circolari in premessa citate, nonché quanto stabilito al precedente art. 2, commi 5, 6 e 7, alla pesca sportiva/ricreativa del pesce spada si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:

è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare al mese;

è consentito, unicamente, l'utilizzo dei seguenti attrezzi: «lenze» e «canne»;

gli operatori interessati presentano, unicamente in sede di sbarco presso i richiamati porti designati, la dichiarazione di cattura conformemente al modello in allegato 1 e secondo le modalità di cui al precedente art. 2, comma 2;

è vietata qualsiasi forma di commercializzazione degli esemplari catturati;

è obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce, ove in contrasto, le previgenti e corrispondenti disposizioni nazionali, in premessa citate.

2. In ottemperanza ai pertinenti paragrafi della raccomandazione ed in ossequio alle vigenti norme unionali, la Direzione generale provvede a:

redigere e/o aggiornare, con decorrenza dall'annualità 2018, il Piano annuale di pesca, curandone, altresì, la trasmissione ai competenti servizi della Commissione europea;


modificare e/o integrare, di concerto con le competenti autorità marittime, l'elenco di cui al precedente art. 3, comma 4, in caso di accertate esigenze di sicurezza marittima e/o portuale, ovvero di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle attività di pesca in questione;

diramare, ove necessario, ulteriori disposizioni applicative onde assicurare l'esatta implementazione del presente decreto.

3. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2018

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE



INFORMAZIONI MINIME PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

Data _____ Ora _____

 TARGET BY-CATCH SPOR./RIC. **SBARCO** (nel porto designato di

Nome unità N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.


 TRASBORDO (nel porto designato di

Nome unità trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
N° esemplari	Kg.			

18A01960



PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Squacquerone di Romagna» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 679 del 24 luglio 2012.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2012 della Commissione del 24 luglio 2012 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Denominazione di origine protetta «Squacquerone di Romagna»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 265/2018 della Commissione del 16 febbraio 2018, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Squacquerone di Romagna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Squacquerone di Romagna», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 265/2018 della Commissione del 16 febbraio 2018.

I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di origine protetta «Squacquerone di Romagna», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
SQUACQUERONE DI ROMAGNA DOP

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) Squacquerone di Romagna DOP è riservata al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Reg. (UE) 1151/2012 al presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo Squacquerone di Romagna DOP è un formaggio a pasta molle e a maturazione rapida, prodotto con latte vaccino, proveniente dall'area indicata nell'art. 3. Al momento dell'immissione al consumo il formaggio Squacquerone di Romagna DOP deve possedere le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche morfologiche:

Peso: il peso del formaggio Squacquerone di Romagna DOP varia da 1 hg a 2 kg

Aspetto: il formaggio Squacquerone di Romagna DOP, ha pasta di colore bianco, madreperlaceo, deve presentarsi senza crosta né buccia.

Forma: dipende dal contenitore in cui viene posto, in quanto la sua consistenza molto cremosa, non gli consente di presentarsi compatto.

Caratteristiche fisico - chimiche:

Grasso su S.S.: compreso tra il 46 e il 59%

Umidità: tra il 58 e il 69%

pH: compreso tra 4,75 e 5,35.

Caratteristiche organolettiche.

Sapore: gradevole, dolce, con una punta acidula, il salato è presente ma non in modo evidente;

Aroma: delicato, tipicamente di latte, con una nota erbacea;

Consistenza della pasta: morbida, cremosa, adesiva, deliquescente, di elevata spalmabilità.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP coinvolge le seguenti province della Regione Emilia-Romagna:

- provincia di Ravenna,

- provincia di Forlì-Cesena,

- provincia di Rimini,


- provincia di Bologna.

- parte del territorio della provincia di Ferrara delimitata a ovest dalla Strada Statale n. 64 (Porrettana) e a nord dal fiume Po.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata, documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei centri di raccolta del latte, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.



Art. 5.

Metodo di ottenimento

Lo Squacquerone di Romagna DOP si produce durante tutto il periodo dell'anno. Il metodo di ottenimento del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è il seguente:

5.1 - Materia prima

Lo Squacquerone di Romagna DOP è un formaggio a pasta molle ottenuto esclusivamente con latte vaccino intero, proveniente dalla zona tipica designata nell'art. 3.

L'alimentazione delle bovine è composta da due grandi categorie: foraggi e insilati per almeno il 60%, integrata da mangimi. I foraggi sono costituiti da specie botaniche coltivate, che in parte o come insieme di fusto e foglie vengono somministrati agli animali. La caratteristica tipica dei foraggi è la ricchezza di fibra.

I foraggi utilizzabili, prodotti integralmente nel comprensorio di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP, sono: fieni, foraggi disidratati e insilati. I mangimi hanno la funzione di concentrare principi nutritivi ad elevato valore energetico e possono essere:

- proteici: leguminose in granella quali soia, fave, piselli, girasoli; nonché farine di estrazione di soia e di girasole;
- fibrosi quali polpe secche, crusche e buccette di soia;
- energetici: granella di mais, orzo, frumento, sorgo, avena, olii vegetali, olio di soia, semi di lino integrale estruso.

Nell'alimentazione delle bovine da latte destinato alla produzione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è vietato l'uso di residui della lavorazione di cavoli e la barbabietola da foraggio.

La maggior parte dell'alimentazione proviene dalla zona di origine.

Per ottenere lo Squacquerone di Romagna DOP con le caratteristiche indicate all'art. 2 del presente disciplinare, occorre che il latte non contenga conservanti.

Il latte impiegato deve presentare un tenore di materia grassa non inferiore al 3,5% peso/volume e un tenore di materia proteica non inferiore al 3% peso/volume.

Il latte deve essere raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura.

Il latte consegnato allo stabilimento di trasformazione deve avere una temperatura non superiore a 10°C, e viene conservato ad una temperatura non superiore a 6°C. Prima della sua lavorazione il latte crudo viene sottoposto a trattamento di pastorizzazione o termizzazione. Laddove sia registrata una caratteristica ipoacida del latte manifestata da un pH superiore o uguale a 6,60 è consentita la pratica della prematurazione del latte, che consiste nel conservare in stoccaggio il latte ad una temperatura compresa tra gli 8 e i 12°C per 12/24 ore.

È altresì consentito un trattamento termico precedente alla prematurazione del latte.

La pastorizzazione del latte per la produzione di un formaggio a brevissima maturazione, come lo Squacquerone di Romagna DOP, avviene secondo il metodo HTST, un trattamento termico in flusso continuo per 15 secondi a temperature di 71,7°C.

Può essere inoltre applicato il metodo di pastorizzazione LTLT, o trattamenti termici equivalenti.

In alternativa alla pastorizzazione, si può applicare la termizzazione, in tale caso il saggio della fosfatasi darà reazione positiva.

5.2 - Fasi di trasformazione

Riscaldamento:

il latte pastorizzato o termizzato va portato a una temperatura di coagulazione compresa tra 35° e 40°C.

Acidificazione:

per consentire la produzione e maturazione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP si aggiungono, sotto forma di innesti, batteri lattici autoctoni, provenienti e ottenuti nell'area di cui all'art. 3.

L'innesto naturale deve avere una acidità non superiore a 16° SH su 50 ml ed essere utilizzato entro 4 giorni dalla sua preparazione.

La specie batterica utilizzata per innestare la fermentazione è lo *Streptococcus thermophilus*.

Coagulazione:

si ottiene utilizzando caglio di vitello liquido con titolo presamico tra 1:10.000 e 1:40.000 nella quantità compresa fra 15 e 50 ml per HI di latte in tempi compresi tra 10 e 30 minuti.

Il caglio di vitello impiegato deve presentare un contenuto minimo pari al 75% di chimosina. A coagulazione avvenuta si procede alla rottura della cagliata fino all'ottenimento di grumi della grossezza di circa una noce.

Il coagulo deve essere in grado di incorporare nelle sue maglie una quantità di umidità in modo da conferire la tipica cremosità e spalmabilità. Dopo la rottura, la cagliata viene lasciata riposare per un tempo non inferiore ai 5 minuti, sempre ad una temperatura compresa tra 35°C e 40°C; successivamente si procederà ad agitazione fino a quanto il valore di pH si attesterà tra 5,9 e 6,2.

Formatura

La fase seguente, denominata «formatura», consiste nello scarico della cagliata all'interno di appositi stampi forati che vengono rivoltati almeno una volta nel corso delle 24 ore al fine favorire la separazione del siero.

Gli stampi vengono lasciati a temperatura ambiente per un tempo massimo di 3 ore, dopodiché vengono posti in una cella a temperatura refrigerata non superiore ai 15°C.

Salatura:

viene effettuata in salamoia al 16-24% di cloruro di sodio. La salamoia, durante il processo di salatura, deve essere mantenuta ad una temperatura inferiore a 20°C. Il tempo di permanenza del formaggio in salamoia è compreso tra 10 e 40 minuti per 1 Kg di prodotto. Il processo di salatura è anche ammesso, in aggiunta o sostituzione al precedente, con l'aggiunta di cloruro di sodio nella misura da 400 a 800 grammi per ogni 100 litri di latte, esclusivamente prima della fase di cagliatura.

Maturazione:

si compie in un intervallo di tempo compreso tra 1 e 4 giorni in ambienti con temperature di 3-6°C.

Confezionamento:

Lo Squacquerone di Romagna DOP deve essere confezionato all'interno della zona indicata all'articolo 3. Il formaggio Squacquerone di Romagna DOP è confezionato in contenitori di materiale plastico e/o con involucri protettivi di carta.

Sulla confezione deve essere riportata la corretta dicitura prevista dal presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'area interessata alla produzione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è caratterizzata da suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati.

L'uso dei suoli, da un punto di vista agricolo, prevede cerealicoltura, foraggicoltura e colture specializzate intensive. Le elevate rese delle produzioni agricole non comportano la necessità di supporti energetici consistenti.

I suoli di queste aree sono piuttosto profondi, a tessitura fine e media, con buona disponibilità di ossigeno, calcarei o non calcarei in superficie e calcarei negli orizzonti profondi. Questi suoli si sono formati in sedimenti fluviali a tessitura media, solitamente organizzati in strati o con laminazioni. Rispetto agli stessi suoli originari, i suoli si sono differenziati per alterazione di tipo biochimico, incipiente o debole, sviluppata a causa dell'epoca relativamente recente a cui risale la fine della deposizione dei sedimenti. Oltre che per le lavorazioni agricole e per l'incorporamento di sostanze organiche negli orizzonti superficiali, il differenziamento in orizzonti risulta innanzi tutto dalla riorganizzazione delle particelle di suolo per l'attività biologica, ad opera di radici e animali scavatori.

Il clima che caratterizza le zone di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP prevede un regime termico temperato subcontinentale. Le temperature medie annuali diminuiscono dalla fascia costiera verso occidente da 14 a 12°C, mentre le precipitazioni tendono ad aumentare variando da 650 a 800 mm, annui. Le piogge sono concentrate nel periodo autunno - primavera. L'alternarsi di stagioni piovose e di periodi caldi e secchi, favorisce inoltre la solubilizzazione e la mobilizzazione dei sali solubili e la riorganizzazione all'interno del suolo dei precipitati carbonatici, sotto forma di cristalli, concrezioni, concentrazioni soffici.

Quell'area fin dai tempi più lontani, vedeva la presenza di aziende agricole caratterizzate soprattutto da produzioni vegetali, e l'allevamento dei pochi capi aveva la duplice funzione da latte e da lavoro. Il latte usato per il consumo umano, veniva in parte trasformato in Squacquerone di Romagna per consentirne una maggiore conservabilità nel tempo e aveva la funzione di integrare, attraverso lo scambio di prodotti, il reddito dell'agricoltore.



Le caratteristiche del formaggio Squacquerone, in particolare la sua cremosità ed elevata spalmabilità dovute alla mancanza di nervo, sono una conseguenza del tipo di latte impiegato nella produzione del formaggio, un latte che acquista proprietà particolari e risulta essere povero in proteine e grassi in virtù del regime alimentare delle bovine e sul quale ha impatto determinante la indicata zona geografica delimitata.

Infatti a precisazione, le qualità specifiche dei foraggi coltivati integralmente nella zona geografica delimitata all'art.3, ricchi in zuccheri e in fibra altamente digeribile, determinano un regime alimentare caratteristico per le bovine, contraddistinto da un basso livello di apporti energetici provenienti da grassi ed amidi, compensato dall'energia apportata da questi foraggi tipici della zona.

In tal modo si ottiene un latte povero di proteine e grassi che determina la caratteristica tipica dello Squacquerone ovvero la mancanza di nervo. Ne sono conseguenza le caratteristiche organolettiche descritte all'art.2, tra cui la consistenza morbida e cremosa della pasta, un sapore dolce con una punta acidula ed altresì un aroma delicato con una nota erbacea.

Le tecniche di produzione sono rimaste molto simili a quelle del passato e devono prevedere tempi di lavorazione che cambiano con la stagione: maggiori in inverno e più brevi in estate in modo da evitare il più possibile il problema della gessatura del formaggio, ovvero una compattezza eccessiva della pasta. Grazie alle caratteristiche della materia prima e all'applicazione delle tecniche di produzione tradizionali i produttori di Squacquerone di Romagna riescono ad avere un prodotto con parametri adeguati: un formaggio dal colore bianco madreperla, dalla consistenza cremoso-gelatinosa, dal gusto e aroma spiccato di latte.

Gli studi inerenti il formaggio Squacquerone di Romagna DOP, prodotto nell'area tipica, iniziarono nel 1999 e in particolare vennero approfondire le ricerche inerenti la microflora lattica tipica di questo formaggio, prelevando campioni di latte, cagliata, innesti naturali e formaggio durante la lavorazione. I campioni, raccolti in un arco di tempo di alcuni mesi con l'intento di verificare eventuali differenze stagionali, furono sottoposti a numerose analisi chimico fisiche e batteriologiche, che hanno permesso di definire un quadro abbastanza preciso delle caratteristiche salienti del latte, della tecnologia di lavorazione e soprattutto della composizione quali-quantitativa dei migliori innesti naturali utilizzati. In merito a questo, si è potuto constatare una indubbia uniformità di specie batteriche presenti, dovute al legame con l'ambiente della zona tipica di produzione. Dal punto di vista tassonomico la specie riscontrata in tutti gli innesti naturali studiati e che quindi caratterizza la microflora lattica tipica del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è lo *Streptococcus thermophilus*. I vari biotipi isolati mostrano peculiari caratteristiche fisiologiche e biochimiche non sovrapponibili a quelle dei ceppi selezionati delle collezioni internazionali, evidenziando ancora una volta l'unicità e la tipicità delle collezioni batteriche proprie delle differenti aree geografiche, dove la selezione naturale ha operato e favorendo la colonizzazione di poche e ben definite specie con caratteristiche genotipiche e fenotipiche particolari. I biotipi autoctoni di *Streptococcus thermophilus* dotati di caratteristiche e attitudini per lo Squacquerone di Romagna DOP sono stati isolati da alcuni campioni di latte crudo prelevati in numerose stalle della zona tipica di produzione del formaggio, sono pertanto di origine autoctona e costituiscono nel loro insieme l'associazione microbica tipica che la selezione naturale e operata dall'uomo, hanno indotto nella particolare nicchia ecologica che caratterizza questi territori.

Le prime tracce certe e documentate della produzione di formaggio Squacquerone risalgono al 1800 come dimostra la corrispondenza inviata dal cardinale Bellisomi vescovo di Cesena, al vicario generale della diocesi cesenate (15 febbraio 1800) dove si chiedono informazioni su una partita di Squacquerone proveniente dalla Romagna.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) 1151/2012.

L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Kiwa Cermet Italia Spa con unico socio - Via Cadriano, 23 - 40057 Cadriano Granarolo dell'Emilia (BO) - Tel. 051 4593303 - Fax 051 763382

Art. 8.

Etichettatura

L'imballo primario dello Squacquerone di Romagna DOP è costituito da carta per alimenti o appositi contenitori idonei a contenere il prodotto, caratterizzato dalla particolare consistenza molle e cremosa. Il formaggio ottenuto dall'applicazione del presente disciplinare recherà sulla confezione la dicitura «Squacquerone di Romagna - Denominazione d'Origine Protetta» o «Squacquerone di Romagna -DOP», accompagnata dal logo comunitario. L'etichetta dovrà inoltre riportare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice. Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 0°C e +6°C. La temperatura massima di conservazione deve essere indicata in etichetta. Il marchio, che verrà riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio; corrisponderà alla denominazione: Squacquerone di Romagna in caratteri Sari Extra Bold Inclinato Con colori ammessi blu pantone 2747 e bianco di dimensioni proporzionali alla confezione.

Squacquerone di Romagna

Sull'involucro è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

18A01794

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Master Società cooperativa in liquidazione», in Passirano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ai sensi ex art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Master Società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 595.280,00, si riscontra una massa debitoria di € 845.947,00 ed un patrimonio netto negativo di € -250.707,00;



Considerato che in data 30 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Master Società cooperativa in liquidazione», con sede in Passirano (BS) (codice fiscale 03156820163) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Teresa Federici, nata a Esine (BS) il 10 novembre 1965 (codice fiscale FDRTRS-65S50D434B), e domiciliata in Darfo Boario Terme (BS), via Manifattura n. 31/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2018

Il Ministro: CALENDÀ

DECRETO 27 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Belvedere Cooperativa S.p.a. - in liquidazione», in Carovigno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 ottobre 2017, n. 34/2017 del Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Belvedere Cooperativa S.p.a. - in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa, notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento, è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;


Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Belvedere Cooperativa S.p.a. - in liquidazione» con sede in Carovigno (Brindisi) (codice fiscale 81004810743) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.



Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Carriero (codice fiscale CRR-MHL70T16B180X) nato a Brindisi il 16 dicembre 1970, domiciliato in Ostuni (Brindisi), via Stazione Z.I. n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2018

Il Ministro: CALENDRA

18A02050

DECRETO 1° marzo 2018.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Modulo», in Pulsano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Il Modulo», con sede in Pulsano (Taranto), costituita in data 13 marzo 1987, codice fiscale 00792110736, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 28 dicembre 2015;

Visto il verbale di revisione del 31 marzo 2015, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato, di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2014;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 23 maggio 2017, prot. n. 192058 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo, atteso che le ragioni che rendono urgente la sostituzione del liquidatore ordinario non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Nicola Monticelli, nato a Taranto il 3 giugno 1969, codice fiscale MNTNCL69H03L049D, con studio in via Lago di Lugano n. 15 - 74121 Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Monticelli, nato a Taranto il 3 giugno 1969, codice fiscale MNTNCL69H03L049D, con studio in via Lago di Lugano n. 15 - 74121 Taranto, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Il Modulo», con sede in Pulsano (Taranto), codice fiscale 00792110736, in sostituzione del sig. Sammartino Cosimo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01998



DECRETO 1° marzo 2018.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio interregionale fra società cooperative di produzione e lavoro Co.Me.Co.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Consorzio interregionale fra società cooperative di produzione e lavoro Co.Me.Co.», con sede in Napoli (Napoli), costituita in data 8 settembre 1950, codice fiscale 00272040635, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 26 febbraio 2010;

Visto il verbale di revisione del 22 febbraio 2017, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato, di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2014;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata in data 6 luglio 2017 protocollo n. 280323 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo, atteso che le ragioni che rendono urgente la sostituzione del liquidatore ordinario non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile, pubblicata sul sito internet del Ministero»;

Considerati gli specifici requisiti professionali, cosa come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Antonio Gerlini, nato a Villaricca (Napoli) il 24 gennaio 1985, codice fiscale GRLNTN85A24G309Q, con studio in via Palmiro Togliatti 13 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Gerlini, nato a Villaricca (NA) il 24 gennaio 1985, codice fiscale GRLNTN85A24G309Q, con studio in via Palmiro Togliatti 13 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Consorzio interregionale fra società cooperative di produzione e lavoro Co.Me.Co.» con sede in Napoli (Napoli), codice fiscale 00272040635, in sostituzione del sig. Giuseppe Passarelli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01999

DECRETO 1° marzo 2018.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edilizia Edil Mare Elba», in Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto, 2002, n. 220;


Visto l'art. 2545-*octiesdecies* codice civile.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Edilizia Edil Mare Elba», con sede in Livorno (LI), costituita in data 21 febbraio 2002, codice fiscale 01501450504, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 20 dicembre 2004;

Visto il verbale di revisione del 26 novembre 2014, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato, di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2009;

Visti gli accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle Imprese competente per territorio nonché l'ispezione ipotecaria operata in data 12 settembre 2017 dalla quale risulta che l'ente è proprietario di alcuni immobili situati nel Comune di Livorno;



Preso atto che le comunicazioni di avvio istruttoria, inviate sia alle sede legale della Cooperativa che al domicilio del liquidatore, sono ritornate indietro con la dicitura - irreperibile»;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo, atteso che le ragioni che rendono urgente la sostituzione del liquidatore ordinario non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Franco Pardini, nato a Livorno (LI) il 9 febbraio 1953, codice fiscale PRDFNC53B09E625V, con studio in via Cairoli 21 - 57123 Livorno;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Pardini, nato a Livorno (LI) il 9 febbraio 1953, codice fiscale PRDFNC53B09E625V, con studio in via Cairoli 21 - 57123 Livorno, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Edilizia Edil Mare Elba», con sede in Livorno (LI), codice fiscale 01501450504, in sostituzione della sig.ra Nardi Cinzia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A02000

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «CRI.MA società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Foligno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CRI.MA società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 609.548,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.457.922,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.947.501,00;


Considerato che in data 4 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante da visura camerale, non è andata a buon fine e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «sconosciuto»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CRI.MA società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Foligno (PG), (codice fiscale 02499900542) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Edoardo Pinchi nato a Perugia (PG) il 23 agosto 1985, (codice fiscale PNCDRD 85M23 G478X), ed ivi domiciliato in Via Annibale Vecchi n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: CALENDÀ

18A02045

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Daniela 82 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti della «Daniela 82 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato in particolare che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 40.996,00, si riscontra una massa debitoria di € 67.820,00 ed un patrimonio netto negativo di € -26.830,00;

Considerato che in data 7 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Daniela 82 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 05368060587) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo De Vita, nato a Roma il 22 aprile 1964 (codice fiscale DVTMSM64D22H501B), e ivi domiciliato in viale Manzoni n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: CALENDÀ

18A02046



DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fabian Art Society Società cooperativa sociale a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Fabian Art Society società cooperativa sociale a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 921.050,00, si riscontra una massa debitoria di €. 1.165.697,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -263.880,00;

Considerato che in data 14 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Fabian Art Society società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 05618981004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianfranco Soccorsi, nato a Roma l'11 maggio 1962 (codice fiscale SCCGFR62E-11H501Y), e ivi domiciliato in via Lucio Secondo n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: CALENDRA

18A02047

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilart società cooperativa a responsabilità limitata» in Ciampino e nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina del commissario liquidatore ex art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della «Edilart società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;



Considerato in particolare che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 144.214,00, si riscontra una massa debitoria di €. 160.689,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -51.206,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Edilart società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ciampino (Roma) (codice fiscale 05512851006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (codice fiscale SBRFRC80T04H501U), e ivi domiciliato in via Eleonora Duse n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: CALENDÀ

DECRETO 7 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.S.A. Servizi - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della «G.S.A. Servizi - società cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato in particolare che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 372.405,00, si riscontra una massa debitoria di €. 390.652,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -18.992,00;


Considerato che in data 7 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;



<p style="text-align: center;">Decreta:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p>La «G.S.A. Servizi - società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 11277041007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.</p> <p>Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal <i>curriculum vitae</i>, è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiano Anselmi nato a Orvieto (Terni) il 23 maggio 1976 (codice fiscale NSLCST76E23G148P), e domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 15.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.</p> <p>Il presente decreto sarà pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.</p> <p>Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.</p> <p style="text-align: center;">Roma, 7 marzo 2018</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Ministro: CALENDA</i></p> <p>18A02049</p>
--	---

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona. Tratta Brescia - Verona: lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso Nodo di Verona). Approvazione progetto definitivo CUP (F81H91000000008). (Delibera n. 42/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*G.U.* n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*G.U.* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche

– nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» nella infrastruttura «Asse ferroviario Corridoio 5 Lyon - Kiev» l'intervento «AV/AC: Brescia - Verona»;

Considerato che l'infrastruttura di cui sopra è ricompresa nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, e nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione del Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e visti in particolare:

il comma 232 che prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali questo Comitato può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;



b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233 che stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234 che stabilisce che il Documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto Documento di economia e finanza) - Allegato Infrastrutture dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali questo Comitato assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», che all'art. 1, comma 76, stabilisce che:

le tratte Brescia - Verona - Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, la tratta Apice - Orsara e la tratta Frasso Telesino - Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli - Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

questo Comitato può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere;

a tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029;

a valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e vista in particolare la tabella E «Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni» che sul capitolo 7122 del Ministero dell'economia e

delle finanze ha rifinanziato il citato art. 1, comma 76 della legge n. 147/2013 con uno stanziamento netto complessivo, tra riduzione e rifinanziamento, di 2.910 milioni di euro;

Considerato che in data 8 agosto 2014 è stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti RFI S.p.A.);

Considerato che in data 10 agosto 2016 questo Comitato ha espresso parere sullo schema di «Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. che, nella «tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi», nell'ambito del «Corridoio Mediterraneo», include l'intervento «Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona» con un costo di 3.837 milioni di euro e copertura finanziaria complessiva di 2.268 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e visti in particolare:


l'art. 200, comma 3, che prevede che in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, «fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea»;

l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base alle quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con



cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il

compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (G.U. n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (G.U. n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCA-SGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Viste le delibere 5 dicembre 2003, n. 120 (G.U. n. 132/2004), 18 marzo 2005, n. 1, (G.U. n. 150/2005), 5 aprile 2007, n. 13, (G.U. n. 164/2007), 8 maggio 2009, n. 21, (G.U. n. 130/2009), 22 settembre 2009, n. 81, (G.U. n. 51/2010), 18 novembre 2010, n. 85, (G.U. n. 95/2011), 6 dicembre 2011, n. 83, (G.U. n. 53/2012, errata corrige 59 del 10 marzo 2012), 6 dicembre 2011, n. 85, (G.U. n. 79/2012), 20 gennaio 2012, n. 6, (G.U. n. 88/2012), 2 agosto 2013, n. 52, (G.U. n. 53/2014), 1° maggio 2016, n. 22, (G.U. n. 188/2016), con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse, o ha assunto altre decisioni concernenti l'infrastruttura «Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona»;

Considerato, in particolare, che con la delibera 1° maggio 2016, n. 22, (G.U. n. 188/2016) questo Comitato ha disposto la seconda reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione della Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona, limitatamente ai seguenti interventi:

Tratta AV/AC Brescia - Verona: dalla progressiva chilometrica (p.k.) 68+315 alla p.k. 140+780;

Interconnessione Verona Mercè: da p.k. 0+000 (corrispondente alla p.k. 138+583 della Tratta AV/AC Brescia - Verona (Punta Scambi Interconnessione Verona Mercè) a p.k. 2+213 B.P. e p.k. 2+209 B.D.;

Interconnessione Brescia Est: da p.k. 0+000 (corrispondente alla p.k. 100+515 della Tratta AV/AC (Punta Scambi Interconnessione Brescia Est) a p.k. 4+868 B.P. e p.k. 5+661 B.D.;



Vista la nota 23 novembre 2016, n. 43994, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento concernente il progetto definitivo della tratta di competenza del contraente generale e autorizzazione all'avvio del 1° lotto costruttivo della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia - Verona, riservandosi di trasmettere la relazione istruttoria;

Vista la nota 7 dicembre 2016, n. 45979, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capo di Gabinetto ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al progetto definitivo di cui sopra;

Vista la nota 17 febbraio 2017, n. 1011, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale (DG) per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha modificato la proposta di approvazione di cui alle note precedenti e vista la nota acquisita con protocollo DIPE del 20 febbraio 2017, n. 813, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rettificato alcuni errori materiali di detta proposta di approvazione;

Viste la nota 20 febbraio 2017, n. 1045, la nota acquisita con protocollo DIPE del 2 marzo 2017, n. 1019 e la nota 23 marzo 2017, n. 1825, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato chiarimenti e ha integrato la documentazione istruttoria, con riferimento in particolare alle variazioni significative del progetto definitivo rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 120/2003 e al programma di risoluzione delle interferenze;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

con riferimento all'approvazione del progetto definitivo sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che oggetto della presente delibera è l'approvazione del progetto definitivo del lotto funzionale Brescia Est - Verona della tratta Brescia - Verona della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona;

che questo Comitato, con la delibera n. 120/2003 ha approvato il progetto preliminare della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, parte del sistema ferroviario italiano ad alta velocità/alta capacità, incluso nel corridoio TEN-T Mediterraneo e in particolare nella sezione italiana Torino - Milano - Venezia - Trieste di detto corridoio;

che la legge n. 191/2009, all'art. 2, commi 232-234, ha previsto la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali di progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche con specifiche caratteristiche tecnico-finanziarie;

che in una prima fase di attuazione della legge sono stati individuati i progetti prioritari tra cui la tratta Treviglio - Brescia della Linea AV/AC Milano - Verona;

che questo Comitato, con la delibera n. 81/2009, ha approvato il progetto definitivo del primo lotto funzionale Treviglio - Brescia dell'opera ed ha successivamente autorizzato, previo finanziamento, la realizzazione dei relativi lotti costruttivi con le delibere n. 85/2010 (primo lotto costruttivo) e 85/2011 (secondo lotto costruttivo);

che, successivamente, la citata legge n. 147/2013, all'art. 1, comma 76, ha esteso la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali ad alcune tratte, tra cui la Brescia - Verona - Padova della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Venezia;

che a seguito di detta disposizione il Consorzio Cepav Due, in qualità di contraente generale per la realizzazione della Linea AV/AC Milano - Verona, in data 30 aprile 2014, ha trasmesso a RFI S.p.A. il progetto definitivo della tratta AV/AC Brescia - Verona;

che a sua volta RFI S.p.A., in data 16 settembre 2014, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il suddetto progetto definitivo, per la parte di propria competenza, unitamente alla «Relazione lotti costruttivi», per l'avvio del relativo iter autorizzativo;

che successivamente è stata completata la consegna del progetto a tutte le Amministrazioni interessate;

che il Consorzio Cepav Due, in data 17 settembre 2014, ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla delibera n. 120/2003 di approvazione del progetto preliminare, mentre lo stesso Consorzio, in data 25 settembre 2014, ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per le opere in variante rispetto al medesimo progetto preliminare, realizzate in attuazione delle prescrizioni della richiamata delibera n. 120/2003;

che in data 26 settembre 2014 è stato dato avviso dell'avvio del procedimento di pubblica utilità mediante avviso pubblicato sul quotidiano a tiratura nazionale La Repubblica e sui quotidiani a tiratura locale Il Giornale di Brescia e L'Arena di Verona;

che il progetto è stato depositato dal 26 settembre al 26 novembre 2014 - tra l'altro - presso la sede della Regione Lombardia - Direzione infrastrutture e mobilità;

che il progetto trasmesso da RFI S.p.A. riguarda le opere di competenza del contraente generale e più in particolare la Linea alta velocità (AV) per uno sviluppo di 72 km circa, costituita a sua volta dal c.d. «Shunt di Brescia», dalla p.k. 68+315 alla p.k. 98+847 e dalla rimanente tratta in affiancamento alla linea storica Milano - Venezia dalla p.k. 98+847 alla p.k. 140+78, dall'Interconnessione di Brescia Est che si allaccia alla Linea AV/AC alla p.k. 100+515 ed ha uno sviluppo di 5 km circa e dall'Interconnessione di Verona merci, che si allaccia alla linea AV/AC alla p.k. 138+583 ed ha uno sviluppo di 2 km circa;


che la conferenza di servizi è stata convocata in data 16 ottobre 2014 e si è tenuta in data 6 novembre 2014;

che la Regione Lombardia ha espresso parere sul progetto con delibera di Giunta regionale n. X/3055 del 23 gennaio 2015, con la quale in particolare:

ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo della Linea AV/AC Milano - Verona - lotto funzionale Brescia - Verona, a condizione che siano recepite integralmente prescrizioni e raccomandazioni riportate al capitolo 4 dell'allegato A;

ha ritenuto necessario, al fine di garantire la sostenibilità ambientale dell'opera, che siano affrontate e risolte, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni fornite, le criticità e le carenze evidenziate nell'allegato B della stessa delibera;

ha manifestato favorevole volontà d'intesa Stato-Regione in ordine alla localizzazione con riferimento alle opere e nel rispetto delle condizioni specificate nell'allegato C della stessa delibera a condizione che siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute, nonché quelle stabilite nel richiamato allegato B;



che la Regione Lombardia a conclusione della istruttoria condotta ai fini della espressione del parere sul progetto definitivo dell'opera ha evidenziato alcune importanti criticità tecnico-progettuali, in particolare, con riferimento alla posizione della Interconnessione di Brescia Est (8 km da Brescia), alla tipologia di interconnessione («salto di montone» della linea storica verso la linea AV) e alla lunghezza della tratta a doppio binario tra la stazione di Brescia e la interconnessione stessa, sulla base della valutazione degli scenari di esercizio ferroviario ipotizzabili per Brescia e per lo Shunt di Brescia, che farebbero ipotizzare la necessità di una fermata a Brescia (stazione centrale) per un rilevante numero di treni AV, sostiene che il tratto a due binari in uscita est da Brescia continuerebbe ad essere gravato dalla somma dei traffici tradizionali e AV, abbattendo notevolmente la capacità del sistema complessivo «AV più linea storica»;

che, quindi, la Regione ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo dell'opera a condizione - in particolare - che:

il progetto sia integrato «con un quadro trasportistico complessivo che analizzi l'interrelazione tra l'insieme dei servizi ferroviari AV che saranno attivati e di quelli oggi attivi sia passeggeri che merci, specificando l'impatto che i servizi AV avranno sul servizio ferroviario regionale (SFR) e sul trasporto merci» che «analizzi futuri scenari di domanda e offerta di trasporto passeggeri e merci»;

sia rivista la «soluzione per l'ingresso est a Brescia [adottando invece ndr] il quadruplicamento della Linea storica Milano - Venezia tramite l'affiancamento della linea AV/AC, per i limiti che comporta allo sviluppo dei servizi ferroviari oltre che per l'impatto paesaggistico del manufatto [c.d. «salto di montone» ndr], siano potenziate le linee afferenti al Nodo di Brescia (raddoppio della tratta Brescia - San Zeno e della tratta Cremona - Olmeneta) e siano valutate l'ipotesi di connessione della linea Brescia - Iseo - Edolo con la direttrice Milano - Venezia e il collegamento Brescia - Montichiari»;

che la Regione del Veneto ha espresso parere sul progetto definitivo con delibera di Giunta regionale n. 254 del 3 marzo 2015;

che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 20 gennaio 2016, prot. 1374, ha espresso parere sul progetto definitivo in argomento;

che la Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale VIA e VAS, con parere n. 1767 del 17 aprile 2015, ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale delle opere sottoposte a VIA;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale valutazioni ambientali, con decreto direttoriale DVADEC-2016-0000050 del 22 febbraio 2016, ha determinato la positiva conclusione dell'istruttoria di verifica di ottemperanza, a sua volta condizionata ad ulteriori prescrizioni da ottemperare in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori;

che lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con determina direttoriale DVADEC-2016-0000371 del 3 novembre 2016, ha approvato il Piano di utilizzo delle terre;

che sulla base del parere reso dalla Regione Lombardia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DG per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, sentita la nuova Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, ad aprile 2016, ha chiesto a RFI S.p.A. di predisporre gli studi trasportistici

richiesti dalla Regione per consentire il confronto tra i vari possibili scenari e le possibili alternative progettuali;

che il progetto definitivo della tratta Brescia - Verona è stato trasmesso, con nota E2/L00928/16 del 18 marzo 2016, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dopo una fase di interlocuzione, ha espresso il proprio parere n. 44/16 in data 15 dicembre 2016;

che in particolare il Consiglio, relativamente agli studi trasportistici richiesti a seguito delle prescrizioni della Regione Lombardia richieste nella citata delibera n. X/3055 del 23 gennaio 2015, ha evidenziato l'opportunità di recepire l'esito dell'aggiornamento dello studio - allora in corso - per l'attraversamento di Brescia, e si è espresso affinché l'approvazione, da parte di questo Comitato, del progetto definitivo, escludesse l'attuazione dello Shunt di Brescia);

che nel mese di febbraio 2017 il Gestore ha trasmesso gli studi di cui sopra relativi all'analisi comparativa tra gli scenari alternativi «Shunt di Brescia» e «Quadruplicamento in uscita da Brescia», rappresentando che dagli stessi emerge un netto orientamento verso la seconda soluzione;

che, nello specifico, l'analisi ha evidenziato, per la soluzione del «Quadruplicamento in uscita da Brescia», un minore impegno di territorio non infrastrutturato, minore complessità infrastrutturale, un costo di realizzazione dell'opera sensibilmente inferiore nonché una migliore efficacia trasportistica per lo più riconducibile alla migliore accessibilità garantita per la nuova linea AV/AC e che inoltre dagli studi emerge che anche l'analisi di sensibilità al costo di realizzazione del Quadruplicamento non ha modificato i risultati del confronto tra gli scenari;

che, pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene opportuno sottoporre a questo Comitato la sola approvazione dei lotti costruttivi I e II tra l'innesto della interconnessione di Brescia Est e Verona della tratta di competenza del GC (con l'esclusione, quindi, dello Shunt di Brescia), che insieme costituiscono il nuovo «Lotto funzionale Brescia Est - Verona» (escluso Nodo di Verona, di competenza di RFI);

che la funzionalità del suddetto lotto Brescia Est - Verona (escluso Nodo di Verona) è garantita anche nel periodo precedente l'entrata in funzione del Nodo di Verona con la realizzazione di un bivio provvisorio per la realizzazione del quale è stata inserita apposita prescrizione nell'Allegato 1 della presente delibera;

che il progetto definitivo sottoposto ad approvazione ha uno sviluppo di 42 km circa dalla p.k. 98+847 alla p.k. 140+780 e comprende due interconnessioni (Interconnessione Brescia Est e Interconnessione Verona Mercè);

che l'Interconnessione Brescia Est, di lunghezza pari a 5,6 km circa, si allaccia alla linea AV/AC alla p.k. 100+515 e che il binario pari sovrappassa, mediante un c.d. salto di montone, la stessa Linea AV/AC con una curva di 1.255 m di raggio e una velocità di tracciato di 160 km/h;

che l'Interconnessione Verona Mercè, di lunghezza pari a circa 2,2 km, si allaccia alla Linea AV/AC mediante una galleria artificiale;

che l'intervento comprende numerose opere d'arte di rilievo tra gallerie artificiali, miste o naturali e viadotti; che il lotto funzionale complessivamente interessa i comuni di Mazzano, Calcinato, Lonato, Desenzano del Garda e Pozzolengo nella Regione Lombardia e i comuni di Peschiera, Castelnuovo del Garda, Sona, Sommacampagna e Verona nella Regione del Veneto;



che lo sviluppo del progetto definitivo, nel recepire le prescrizioni della delibera n. 120/2003 di approvazione del progetto preliminare, ha comportato l'adozione di variazioni anche significative e che per dette variazioni è stato predisposto lo Studio di impatto ambientale, inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

che la documentazione istruttoria dà conto degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri;

che in data 2 marzo 2016 il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di proporre a questo Comitato la seconda reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (da ora in avanti «VPE»);

che con la delibera 1° maggio 2016, n. 22, questo Comitato ha disposto la reiterazione del VPE, apposto con la delibera n. 120/2003 e già reiterato una prima volta con la delibera n. 21/2009, sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione della Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona, limitatamente ad alcuni interventi;

che il progetto definitivo è integrato dalla relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella delibera n. 120/2003;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;

sotto l'aspetto attuativo

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni, che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è individuato nella Società Rete Ferroviaria Italiana p.A. (RFI S.p.A.);

che ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 12 ha abrogato la revoca delle convenzioni tra Treno Alta Velocità S.p.A. (TAV) e i contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A., il Contraente generale Consorzio Cepav Due – Consorzio Eni per l'Alta Velocità è nuovamente divenuto il titolare della Convenzione per la progettazione e la realizzazione della Linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Milano - Verona, mentre RFI mantiene il ruolo di Soggetto aggiudicatore, in quanto resta valida la revoca della concessione — rilasciata a TAV dall'Ente Ferrovie dello Stato in data 7 agosto 1991 — di cui al citato decreto-legge n. 7/2007;

che, secondo il cronoprogramma delle attività trasmesso, sono previsti circa 7 anni per la realizzazione di entrambi i lotti costruttivi e che la attivazione della linea è prevista entro il mese di gennaio 2024;

che il rispetto del cronoprogramma è condizionato, salvo recuperi futuri, dal ritardo dell'approvazione del progetto definitivo rispetto alla previsione (febbraio 2017);

che il CUP assegnato all'opera è F81H91000000008;

sotto l'aspetto finanziario


che il costo del Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso nodo di Verona) di competenza del Contraente generale è pari a 2.499 milioni di euro, al netto dell'IVA, così articolato:

importi in milioni di euro

descrizione		importo
prezzo forfettario Contraente generale ante prescrizioni	opere civili	1.373
	sovrastuttura ferroviaria	74
	impianti tecnologici	250
	acquisizione aree	292
adeguamento monetario e garanzie e rimborso	adeguamento monetario	27
	garanzie e rimborso	32
subtotale valutazione tecnica dei lavori		2.048
imprevisti		81
ingegneria Italferr (VPD, VPE e supervisione lavori)		78
costi di struttura RFI ed altri oneri (costi interni RFI, spese generali e collaudi)		83
subtotale somme a disposizione		242
opere di ristoro socio-ambientali		26
altre prescrizioni (PUT, oneri autostrade etc.)		120
subtotale prescrizioni Enti conferenza di servizi, escluso adeguamento norme tecniche costruzioni 2008		146
prescrizione adeguamento progetto alle norme tecniche costruzioni 2008		63
totale costo a vita intera		2.499

che nella voce «adeguamento a monetario», cui è associato un costo di 27 milioni di euro, in ottemperanza a quanto riportato nella deliberazione della Corte dei conti n. SCCLEG/38/2015/PREV, relativa al Terzo Valico dei Giovi, è stato eliminato l'adeguamento relativo al ritardato finanziamento dell'opera o di lotti successivi mentre restano considerati gli altri diversi casi di adeguamento monetario contrattualmente previsti, quale quello applicato in relazione al tempo trascorso tra la stipula dell'Atto integrativo e il momento di esecuzione dei lavori;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un prospetto che di seguito si riporta, ha illustrato l'evoluzione dei costi a partire dal progetto preliminare dell'intera opera (delibera n. 120/2003), tenuto conto del costo complessivo dei progetti definitivi della tratta Treviglio - Brescia (delibera n. 81/2009) e della tratta Brescia - Verona, suddivisa nelle tratte Shunt di Brescia e Lotto Brescia Est - Verona:



voce	progetto preliminare Milano (Treviglio) - Verona delibera 120/2003	progetto definitivo Treviglio-Brescia delibera 81/2009	progetto definitivo Brescia-Verona			totale costo Milano - Verona (Treviglio-Brescia + Brescia-Verona)
			lotto Brescia Est - Verona (escluso nodo di Verona)	Shunt di Brescia	totale tratta Bre- scia - Verona	
valutazione tec- nica dei lavori	3.768	1.424	2.048	862	2.910	4.334
altri oneri	1.336	626	451	226	677	1.303
costo a vita intera	5.104	2.050	2.499	1.088	3.587	5.637

che secondo quanto rappresentato dal Gestore della rete il costo del progetto ora all'esame del Comitato risulta incrementato rispetto al corrispondente costo del progetto preliminare a seguito:

del tempo trascorso dall'approvazione del progetto preliminare;

delle nuove normative intervenute, in particolare in materia ambientale (decreto legislativo n. 152/2006), su terre e rocce da scavo (decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), sulla sicurezza in galleria e le nuove norme tecniche per le costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008);

dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni;

che l'ammontare complessivo delle prescrizioni formulate dalle amministrazioni interessate relativo al Lotto funzionale Brescia Est – Verona e accolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è pari a 209 milioni di euro, di cui 26 milioni di euro relativi a oneri connessi alle opere di ristoro socio-ambientali (opere di mitigazione dell'impatto ambientale, misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e oneri di monitoraggio ambientale), 120 milioni relativi a ulteriori prescrizioni/osservazioni emerse nel corso dell'*iter* autorizzativo e 63 milioni di euro per oneri di adeguamento del progetto definitivo alle norme tecniche delle costruzioni del 2008;

che una quota pari a 146 milioni di euro di detto ammontare complessivo trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del progetto definitivo, in parte tramite riduzione di altri importi (prevalentemente l'importo per imprevisti, ridotto di 156 milioni di euro), mentre l'importo di 63 milioni di euro relativo all'adeguamento alle norme tecniche delle costruzioni, non trovando analoga copertura finanziaria, costituisce incremento netto del costo dell'opera rispetto al costo del progetto presentato in conferenza di servizi;

che il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione illustrativa della realizzazione del Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso Nodo di Verona): detta relazione, secondo quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risponde ai requisiti di cui alla lettera b) del comma 232 del citato art. 2 della legge n. 191/2009, in quanto indica le fasi di realizzazione per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti costruttivi e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

che la relazione, che costituisce l'aggiornamento della «Relazione lotti costruttivi» già inviata al Ministero da RFI S.p.A. in data 22 novembre 2016:

tiene conto delle risultanze dello «Studio di trasporto della Linea AV/AC Milano - Venezia: tratta Brescia - Verona – rev. del 7 febbraio 2017, completo dell'analisi comparativa tra gli scenari infrastrutturali alternativi «Shunt di Brescia» e «Quadruplicamento in uscita da Brescia»;

tiene conto delle richieste formulate dalla DG per il Trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutare se sottoporre a questo Comitato, ad esito dello studio trasportistico e dell'analisi comparativa, – alternativamente – l'approvazione del progetto definitivo comprensivo dello Shunt di Brescia, senza condizioni, o la sola approvazione del Lotto funzionale Brescia Est - Verona, ad esclusione dello Shunt di Brescia, con la prescrizione di elaborare una variante per il quadruplicamento in uscita da Brescia, ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo n. 163/2006, e di assicurare la funzionalità autonoma del Lotto Brescia Est - Verona;

che, come sopra già riportato, ad esito dello studio trasportistico, RFI S.p.A. ha proposto di sottoporre a questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo del solo Lotto funzionale Brescia Est - Verona con esclusione dello Shunt di Brescia;

che la Società provvederà a ottimizzare il tracciato dell'Interconnessione di Brescia Est con l'eliminazione delle opere previste in corrispondenza dell'innesto dell'Interconnessione — che diventerà linea continua — sullo Shunt di Brescia nonché dell'innesto a *salto di montone* lato Brescia;

che il costo a vita intera del lotto funzionale Brescia Est - Verona è pari a 2.499 milioni di euro;

che l'importo è così ripartito:




Tabella 1 (milioni di euro)

Lavori	Costo
1° lotto costruttivo	1.892
2° lotto costruttivo	607
Totale	2.499

che risultano disponibili, per l'intervento nell'ambito del Contratto di programma 2012-2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. - Aggiornamento 2016 nonché nello schema di Contratto di programma 2017-2021, 2.268 milioni di euro, di cui 768 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014, all'art. 1 comma 76, e 1.500 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 190/2014 (tabella E) quale rifinanziamento della medesima disposizione;

che dette risorse sono sufficienti a finanziare il primo lotto costruttivo di competenza del Contraente generale come sopra individuato;

che, relativamente ai requisiti di cui al citato art. 2, commi 232 - 233, della legge n. 191/2009:

a) con legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) art. 1, comma 76, l'opera è stata individuata quale progetto da realizzare per lotti costruttivi non funzionali secondo le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) l'opera è inclusa nel Corridoio europeo TEN-T, Mediterraneo;

c) l'opera è inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche;

d) l'opera ha un costo superiore a 2 miliardi di euro;

e) l'opera ha tempi di realizzazione superiori a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo;

f) che la tratta Brescia Est - Verona non è suddivisibile in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro;

g) l'opera può essere suddivisa in due lotti costruttivi di cui il 1° lotto costruttivo avente un limite di spesa di 1.892 milioni di euro e il 2° lotto costruttivo avente un limite di spesa di 607 milioni di euro;

h) il lotto costruttivo da autorizzare è integralmente finanziato e sussiste la relativa copertura finanziaria;

i) la copertura finanziaria dell'opera alla data odierna, pari a 2.268 milioni di euro, costituisce più del 20 per cento del costo aggiornato complessivo dell'opera;

j) l'opera comporta un importo complessivo residuo da finanziare pari a 607 milioni di euro;

k) il Contraente Generale Consorzio Cepav Due - Consorzio Eni per l'alta velocità, con atto di impegno del 28 novembre 2016, a firma del Presidente, secondo le previsioni dell'art. 2 commi 232 e 233 della legge n. 191/2009 ha assunto i seguenti impegni, subordinatamente alla sottoscrizione dell'Atto integrativo relativo alla realizzazione della tratta Brescia - Verona:

impegno a rinunciare, a qualunque pretesa risarcitoria eventualmente sorta in relazione alla tratta Brescia - Verona e, in particolare, alla sua progettazione realizza-

zione, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento della tratta Brescia - Verona o di lotti successivi;

impegno a rinunciare nei confronti di RFI S.p.A. e/o loro aventi causa a tutte le azioni, pregresse e/o eventualmente ancora da esperire, relative alle pretese oggetto della rinuncia di cui all'alinea precedente;

l) dalle determinazioni di questo Comitato non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

che il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la «relazione illustrativa della realizzazione della tratta Brescia Est - Verona per lotti costruttivi»: detta relazione, secondo quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risponde ai requisiti di cui alla lettera b) del comma 232 del citato art. 2 della legge n. 191/2009 in quanto indica le fasi di realizzazione per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti costruttivi e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

che il cronoprogramma dei lavori, riportato nell'allegato 2 della presente delibera, prevede una durata complessiva delle attività realizzative di 82 mesi a partire dalla data di stipula dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e Cepav Due e che l'attivazione del lotto funzionale è prevista nel mese di luglio 2024;

che, ad oggi le opere per le quali è prevista la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti della richiamata legge n. 191/2009, includono due tratte della linea AV/AC Milano - Verona:

tratta Treviglio - Brescia, ai sensi dell'art. 2, comma 232, della legge n. 191/2009;


tratta Brescia - Verona - Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

che il 1° lotto costruttivo da autorizzare con la presente delibera è costituito da attività e interventi affidati al Contraente generale e da oneri gestiti direttamente da RFI S.p.A. e che il relativo dettaglio è riportato nell'allegato n. 3 della presente delibera;

Considerato che nella seduta preparatoria del 22 maggio 2017 il rappresentante della Regione del Veneto ha consegnato una copia della deliberazione della Giunta regionale n. 655 dell'8 maggio 2017, acquisita dal DIPE con protocollo n. 2603 del 23 maggio 2017, con la quale la Giunta ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto definitivo, subordinando la sua eventuale approvazione al rispetto delle prescrizioni e osservazioni già espresse con la citata delibera di Giunta regionale n. 254 del 3 marzo 2015, nonché delle prescrizioni e indicazioni contenute nell'Allegato A della stessa deliberazione, quale sua parte integrante;

Considerato che nella medesima seduta il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha evidenziato alcune criticità in merito al recepimento di alcune prescrizioni impartite dallo stesso Ministero;

Considerato che con nota 30 maggio 2017, n. 16191, il Ministero dei beni e delle attività culturali, in esito ad approfondimenti di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha confermato il superamen-



to delle criticità riguardanti le prescrizioni n. 5, 11 e 12 dell'Allegato «Prescrizioni e raccomandazioni» della Relazione istruttoria, ha confermato la necessità del recepimento integrale della prescrizione n. 13, mentre ha richiesto la riformulazione della prescrizione n. 251 del medesimo Allegato;

Considerato che con nota 26 maggio 2017, n. 1305/SG, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, facendo seguito alle osservazioni formulate nel corso della seduta preparatoria, ha chiesto la nuova formulazione della prescrizione n. 4 concernente le modalità di istituzione e di gestione dell'Osservatorio ambientale;

Considerato che con nota 5 giugno 2017 n. 3358, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DG per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha trasmesso un aggiornamento dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni» nel quale:

è stata espunta l'ultima prescrizione (n. 310) che prevedeva di tenere conto nel quadro economico anche delle spese del 5 per mille per l'esame del progetto da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

è stata riformulata la prescrizione n. 4 relativa alla istituzione di un apposito Osservatorio ambientale che dovrà essere presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che prevederà anche la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

sono state riformulate, su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le prescrizioni n. 250 e n. 251 relative agli interventi di preconsolidamento e restauro del complesso monumentale «Santuario della Madonna del Frassinò», ubicato nel territorio del Comune di Peschiera del Garda, in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria;

ed ha precisato che l'istruttoria condotta dalla Direzione generale ha già tenuto conto delle prescrizioni e indicazioni riportate nell'ultima deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 655 dell'8 maggio 2017 e che le stesse dunque non costituiscono richieste di prescrizioni aggiuntive;

Considerato che la Regione del Veneto - Giunta regionale, con la nota 20 giugno 2017, n. 242164, ha confermato che il parere espresso sul progetto definitivo in esame con la richiamata deliberazione n. 655 è relativo anche alla localizzazione dell'opera «Elettrodotto LP: entra - esci alla SSE (AC) di Sona (innesto alla progressiva chilometrica 13+027)» con riferimento alle parti in variante rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 120/2003;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle prescrizioni formulate dalla Regione Lombardia in sede di riunione preparatoria, ha *i)* confermato di non accogliere la richiesta concernente l'inserimento nel progetto di alcune linee di afferenza ferroviaria al nodo di Brescia e *ii)* ha ritenuto di accogliere la richiesta concernente lo studio di un'ipotesi di inserimento di una fermata localizzata in corrispondenza della zona turistica del lago di Garda, prescrivendo la effettuazione di un apposito studio di fattibilità comprensivo dell'analisi costi benefici cui subordinare la scelta di inserimento della fermata stessa tramite una variante progettuale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota protocollo DIPE n. 3407-P del 10 luglio 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Approvazione del progetto definitivo.

Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare degli articoli del decreto legislativo n. 163/2006 riportati per le singole disposizioni.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della nuova Linea AV/AC Brescia - Verona, limitatamente al «Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso nodo di Verona)», con esclusione delle seguenti parti in variante:

tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP) da SSE di Calcinato a SE di Lonato (innesto a p.k. 103+580);

tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP) «entra-esci» alla SSE di Sona (innesto a p.k. 136+026);

riconfigurazione del piano cantierizzazione;

approvvigionamento inerti;


1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo delle seguenti parti dell'intervento di cui al punto 1.1, in variante rispetto al progetto preliminare approvato con delibera n. 120/2003, e oggetto di parere della Commissione VIA-VAS del MATTM n. 1767/2015:

tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP) da SSE di Calcinato a SE di Lonato (innesto a p.k. 103+580);

tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP) «entra-esci» alla SSE di Sona (innesto a p.k. 136+026);

riconfigurazione del piano cantierizzazione;

approvvigionamento inerti.



La riconfigurazione del piano cantierizzazione e l'approvvigionamento inerti sono approvati ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, ma non della localizzazione urbanistica.

1.3 Le approvazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nei progetti approvati.

1.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 2.499 milioni di euro circa, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso il nodo di Verona), di cui ai punti 1.1 e 1.2.

1.5 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 1.1 e 1.2, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4.

1.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 è contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze.

1.7 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri è inclusa negli allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Lotti costruttivi.

2.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 76 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dell'art. 2, commi 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), è autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi non funzionali, come individuati nella tabella della precedente presa d'atto, del Lotto funzionale Brescia Est - Verona della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, il cui costo a vita intera è fino a 2.499 milioni di euro, nei limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili. A tal fine la copertura del sopra citato importo residuo da finanziare a carico dello Stato dovrà essere assicurata in coerenza con il cronoprogramma e le esigenze di cassa di cui al successivo punto 3.2.

2.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzata la realizzazione delle opere di competenza del Contraente generale del 1° lotto costruttivo del «Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso nodo di Verona)» entro un limite di spesa di 1.892 milioni di euro, con l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera, entro il limite di spesa cui al punto 3.1. La distribuzione annuale delle risorse necessarie è riportata nell'allegato 2 alla presente delibera.

2.3 La copertura finanziaria del 1° lotto costruttivo è assicurata dalle seguenti risorse:

768 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014, all'art. 1 comma 76), inseriti nel Contratto di programma tra MIT e R.F.I. S.p.A., parte investimenti, 2012-2016;

1.500 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), quale rifinanziamento del citato art. 1 comma 76 della legge n. 147/2013, inseriti nel Contratto di programma tra MIT e R.F.I. S.p.A., parte investimenti, 2012-2016, aggiornamento 2015;

2.4 Il soggetto aggiudicatore dovrà utilizzare prioritariamente eventuali risparmi per la ricostituzione dell'importo della voce «imprevisti» del quadro economico, che sono stati in parte utilizzati per finanziare una parte degli oneri relativi al recepimento delle prescrizioni.

2.5 Prima dell'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo autorizzato al punto 3.2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato a fine informativo l'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e Consorzio Cepav Due, ai fini dell'efficacia degli impegni assunti dal Consorzio Cepav Due in data 28 novembre 2016 e all'impegno programmatico di finanziare l'intera opera assunto dal questo Comitato con la presente delibera.

2.6 Il costo del secondo lotto costruttivo del Lotto funzionale Brescia Est - Verona, dopo l'ulteriore funzionalizzazione, non dovrà superare il costo massimo previsto di 607 milioni di euro.

2.7 RFI S.p.A. destinerà prioritariamente le risorse che si renderanno disponibili, sia che si tratti di nuovi stanziamenti (in particolare la prossima proposta di contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. - parte investimenti) sia che si tratti di risorse rinvenienti da project review, alla copertura del secondo lotto costruttivo.

3. Altre disposizioni.

3.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è disposta la progettazione della soluzione «Quadruplicamento in affiancamento alla linea storica nell'ambito del Nodo di Brescia», finalizzata a dare continuità alla Linea AV/AC Milano - Verona, quale ulteriore fase funzionale della nuova Linea AV/AC Brescia - Verona. Il costo di detto quadruplicamento non dovrà superare il costo del progetto previsto per lo Shunt di Brescia.

3.2 Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine per l'emissione dei decreti di esproprio è determinato in sette anni dall'efficacia della presente delibera.

3.3 Il progetto definitivo dell'intera opera sarà presentato a questo Comitato entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera di approvazione del lotto funzionale di che trattasi.

3.4 Il soggetto aggiudicatore dovrà effettuare lo studio di fattibilità dell'inserimento di una fermata ferroviaria per l'area turistica del Basso Lago di Garda, localizzata in prossimità del casello autostradale di Sirmione e della linea storica.



Nello studio, comprensivo dell'Analisi Costi Benefici, saranno previste le connessioni della fermata con l'Autostrada A4, la ex SS 11 e la viabilità locale e verificate le possibili soluzioni funzionali di collegamento con la linea storica. Lo studio dovrà consentire una dettagliata analisi delle alternative ed una dettagliata stima dei costi e dei tempi di realizzazione.

Lo studio di fattibilità dovrà essere trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera. Sulla scorta di detto studio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Lombardia valuteranno la convenienza della realizzazione della fermata e, in caso di valutazione positiva, il relativo progetto preliminare sarà trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi dodici mesi.

4. Disposizioni finali.

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni di cui al punto 1.5.

4.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato I poste dallo stesso Ministero.

4.5 Il bando di gara, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, citato nelle premesse, all'interno dei documenti di gara per l'affidamento dei lavori dovrà contenere una clausola che ponga adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 4, che forma parte integrante della presente delibera.

4.6 RFI assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 229/2011, articoli 6 e 7.

4.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

4.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP indicato per l'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 189

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI - PARTE PRIMA

Il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovrà:

1. Realizzare tutti gli interventi, mitigativi e/o compensativi, di carattere generale e locale indicati dal Proponente nello Studio di Impatto Ambientale e nelle risposte alle richieste di integrazione formulate dalla commissione VIAS del MATTM, qualora non superate o modificate dalle presenti prescrizioni.

2. Sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal Proponente nei documenti di controdeduzione alle Osservazioni del Pubblico. In particolare introdurre nel progetto elementi di mitigazione e di compensazione (viabilità complementari, percorsi ciclo-pedonali, ecc.) in accordo con gli Enti territoriali ed i Consorzi di Bonifica, qualora non superati o modificati dalle presenti prescrizioni.

3. Adottare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001).


4. Sostenere, a valere sul costo a vita intera dell'opera, gli oneri di funzionamento dell'Osservatorio Ambientale (e del relativo supporto tecnico) che sarà istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dallo stesso presieduto, con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione Lombardia, della Regione Veneto e di un organismo di supporto tecnico costituito da Arpa Lombardia e Arpa Veneto. L'Osservatorio avrà anche sede operativa presso il territorio ed opererà ai fini della condivisione dei contenuti del Piano di Monitoraggio Ambientale e della verifica dei risultati.

Nell'ambito del monitoraggio ambientale l'Osservatorio dovrà, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine previsti dall'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, intervenire efficacemente per limitare le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite e soglie d'allarme di cui agli allegati VII XI e XIV della Direttiva 2008/50/CE, siano superati. Dovrà altresì stabilire gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti qualora il sistema di monitoraggio rilevi il superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE o la soglia di allarme per l'ozono di cui all'allegato XII.

Le attività di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da ARPAL e ARPAV, che informerà dei superamenti e avvierà le procedure, sulla base di quanto stabilito dall'Osservatorio, per l'attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni.

Le attività di verifica e controllo delle ARPA competenti dovranno comprendere quelle previste dall'art. 8 parte B del decreto ministeriale n. 161/2012 nell'ambito del Piano di Utilizzo e dei risultati delle caratterizzazioni in corso d'opera.

5. a. Adottare, vista la mutata situazione estrattiva nelle Province di Brescia e Verona rispetto alla data delle prescrizioni CIPE (2003) e in attuazione alle istanze del territorio nonché a quanto prescritto dal MATTM e dalle Regioni, una nuova configurazione per l'approvvigionamento degli inerti sulla base di quanto comunicato dal Proponente nel corso della fase istruttoria. In caso di modifica sostanziale della suddetta configurazione, la nuova proposta, se prevedrà l'apertura di nuovi siti di approvvigionamento, dovrà essere risottomessa a procedura VIA.



b. Per quanto riguarda lo scavo in area posta in prossimità all'im-bocco Ovest della galleria di Lonato, nel comune di Lonato, per una superficie di circa 328.000 mq destinata a futuro comparto logistico-industriale con abbassamento della quota di imposta definitiva dei lotti, procedere al ripristino del terreno, mediante reinterro di 1,50 mt, a quota stabilita dal progetto di piano attuativo previsto pari a -2,50 mt, con caratteristiche idonee all'insediamento previsto.

6. a. Approfondire in fase di progettazione esecutiva il piano di approvvigionamento degli inerti, predisponendo inoltre una specifica analisi ambientale riferita alla configurazione definitiva.

b. Valutare in particolare per i siti che si trovano all'esterno del Piano Cave il traffico indotto e relativi impatti generati su qualità dell'aria, traffico, rumore, acque superficiali, acque sotterranee e consumo di suolo, ivi inclusi gli impatti cumulativi.

c. Descrivere compiutamente la movimentazione degli inerti afferenti ad ogni cantiere, ivi inclusa la provenienza del materiale, i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo, le modalità di realizzazione dei rilevati, trincee, gallerie, l'invio a discarica.

d. Definire altresì le modalità e procedure di demolizione di opere esistenti, con relativa valutazione degli impatti e siti di discarica.

e. Sottoporre a verifica presso il Ministero dell'Ambiente ed eventualmente a ripubblicazione, eventuali scostamenti dalle previsioni comunicate al MATTM, nell'ambito delle procedure VIA e di Verifica di Ottemperanza.

7. Predisporre un dossier per ciascuna area di cantiere e connesse aree tecniche e di deposito, aggiornato anche alla luce del parere di compatibilità ambientale del MATTM, approfondendo nel dettaglio la dislocazione delle aree e relativa logistica. Il documento con i relativi allegati dovrà caratterizzare il territorio interessato, definire le opere e gli impianti che saranno realizzati (progetto quotato), identificare le interferenze ambientali previste mediante opportune matrici che permettano la loro quantificazione (a carico di tutte le componenti ambientali) e le relative misure di prevenzione e mitigazione da porre in atto, ivi incluse eventuali modifiche al Piano di Monitoraggio.

In particolare:

in merito alle possibili interferenze tra cantieri e corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico dovranno essere specificati i punti di scarico nella rete superficiale ed approfondite le verifiche idrauliche (anche tramite un monitoraggio quali/quantitativo), sia in termini di rischio idraulico che di possibile interferenza con i corsi d'acqua, valutate anche sulla base dei consumi idrici dei cantieri;

per quanto attiene alla necessità di attingere ai corsi d'acqua superficiali per i lavori di cantiere, dovrà essere valutata la qualità dei corsi d'acqua limitrofi alle aree di cantiere, le disponibilità idriche prelevabili nei diversi mesi dell'anno in funzione del mantenimento della vita acquatica e delle altre esigenze di prelievo, con particolare riferimento sia a periodi di magra che all'uso consistente per fini irrigui in agricoltura, specie nel semestre estivo. I prelievi dovranno comunque essere concordati con i relativi Enti competenti;

dovrà essere aggiornato l'elenco dei pozzi di captazione idropotabile interferiti dalle aree di cantiere e dalla relativa viabilità di servizio al cantiere. A valle dell'aggiornamento dell'elenco dei pozzi interessati;

effettuare presso gli Enti competenti la verifica dell'eventuale interferenza anche con la Zona di rispetto (*cfi.* decreto legislativo n. 152/06 art. 94);

approfondire le verifiche idrauliche di interferenza tra pozzi di cantiere e preesistenti pozzi, fontanili e/o canali irrigui;

valutare soluzioni progettuali alternative alla dispersione nel suolo o nei primi strati del sottosuolo delle acque meteoriche di scolo dei cantieri, progettando un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare e trattare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti;

prevedere per ogni cantiere operativo e logistico lo scarico delle acque nere mediante allacciamento alla fognatura pubblica, ove possibile, o, in subordine, la realizzazione di idoneo impianto di depurazione; prevedere gli eventuali impatti prodotti, definendo nel PMA tutti i punti di monitoraggio previsti;

aggiornare la stima dei rifiuti prodotti dai cantieri indicando:

tipologia e quantitativi o luoghi, modalità e tempi del loro stoccaggio;

individuazione dei soggetti responsabili della gestione e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti;

la destinazione finale di tutti i tipi di materiali rimossi.

Preliminarmente all'inizio delle lavorazioni dovranno essere precisate le eventuali modalità di riutilizzo dei terreni scavati, secondo quanto definito dalla normativa vigente.

Individuare le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenere nel tempo la vegetabilità.

Predisporre, inoltre, uno studio inerente il traffico di cantiere, mediante un aggiornamento delle indagini di traffico e delle caratteristiche delle infrastrutture esistenti e mediante l'applicazione di un modello di simulazione del traffico, al fine di minimizzare l'aggravio indotto dalla cantierizzazione sulle strade in esercizio e garantire il più possibile l'efficienza della viabilità locale, anche in accordo con le Amministrazioni locali. Il modello dovrà tenere conto dei percorsi, del tipo di mezzi, del volume di traffico, velocità, calendario e orari di transito; dovranno altresì essere considerati i percorsi alternativi in caso di inagibilità dei percorsi programmati e i percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate con eventuali misure di salvaguardia, cercando comunque di limitare il traffico dei mezzi pesanti nei centri abitati.

8. Aggiornare le cartografie di base e il conseguente progetto, in particolare per quanto riguarda la ricucitura della rete viaria e la scelta degli itinerari di cantiere che dovranno tenere conto degli ambiti recentemente urbanizzati e dell'attuale calibro delle viabilità interessate.

9. Verificare i manufatti di risoluzione delle interferenze e delle opere di ricucitura con l'esistente viabilità, in relazione al corretto dimensionamento della viabilità anche per il regolare transito dei mezzi impiegati per il trasporto collettivo. Il transito dei mezzi dovrà essere salvaguardato anche nel corso delle attività di cantiere e sull'eventuale viabilità provvisoria.

10. Garantire l'accessibilità a tutti i fondi agricoli ed a tutti gli edifici contigui alla linea AV, anche mediante la predisposizione di adeguati passaggi integrati nella stessa infrastruttura per favorire la continuità dell'attività agricola e del sistema idraulico (irriguo e di colto).

11. Ricepire, nel progetto esecutivo, le prescrizioni tecniche impartite dagli enti gestori (Consorzi di Bonifica, Comuni, ecc.) e stipulare con gli stessi una convenzione che regoli gli aspetti non esauriti in sede di approvazione del progetto definitivo, ivi inclusa la disciplina della manutenzione, per raggiungere le successive intese necessarie per il rilascio delle concessioni relative alle interferenze di ordine idraulico, irriguo ed ambientale. In particolare si dovrà:

Compatibilizzare le opere della nuova linea ferroviaria con gli interventi programmati dagli enti gestori in modo da armonizzarsi con le future opere di difesa idraulica.

Valutare, in coordinamento con gli enti gestori, l'impatto dell'infrastruttura sulla rete di distribuzione idrica, e che siano effettuati gli interventi necessari ad annullare tale impatto, inclusi lo spostamento o la sostituzione di condutture esistenti, la realizzazione di nuovi attraversamenti, l'infissione di pozzi irrigui per l'alimentazione della rete.

Concordare le modifiche al reticolo idrico minore con i relativi gestori, al fine di garantire la continuità del servizio irriguo.

Tenere conto della problematica della raccolta delle acque come scolo di fine campo durante la pratica irrigua e l'adeguato smaltimento delle stesse senza danno alle colture.

Garantire l'impermeabilità del sistema arginale dei corpi idrici dopo l'intervento anche per la tenuta strutturale dell'opera in progetto, che dovrà in ogni caso essere assicurata.

Preservare l'attuale reticolo idrografico minore limitando, per quanto possibile, la tombinatura.

Limitare al minimo la costruzione di attraversamenti idraulici ferroviari sifonati o parzialmente sifonati.

I pozzetti di raccordo tra attraversamenti idraulici esistenti e nuove opere (in particolare nella fascia tra due viabilità) non dovranno presentare dislivelli di quota tali da pregiudicare il regime idraulico del sistema. Si dovrà prevedere che i pozzetti di raccordo a monte e valle dei nuovi attraversamenti idraulici, ora in terra, in calcestruzzo.

12. Uniformare le nuove opere irrigue - idrauliche alle norme e direttive in materia di polizia idraulica di cui al regio decreto n. 368 dell'8 maggio 1904, Decreto giunta regionale n. 10/883 del 31/10/2013 della Regione Lombardia, volte a tutelare e conservare l'efficienza e la funzionalità di impianti ad elevato interesse pubblico, quali quelli idrovori, irrigui, di scolo e di allontanamento delle acque.

13. Assoggettare a provvedimento Concessionario regionale, come disposto dalla decreto giunta regionale Lombardia del 25/01/2002 n. 7/7868 punto 13 e s.m.i., le opere inerenti il reticolo idraulico.



14. Valutare, per tutti gli attraversamenti idraulici, la tipologia dei corpi idrici interessati, le quote di piena, i franchi idraulici, il comportamento del corso d'acqua in assenza e in presenza dell'opera, nonché durante la fase costruttiva, le tendenze evolutive dell'alveo, la funzionalità delle opere di protezione e di difesa idraulica.

15. Effettuare gli sviluppi progettuali dei previsti interventi di mitigazione ambientale e ripristino attraverso un costante confronto con le Istituzioni locali e la cittadinanza interessata, attraverso l'Osservatorio Ambientale, al fine di conseguire la massima condivisione sulle scelte da attuare in ordine a:

fruibilità visiva dei beni storico/architettonici;

realizzazione di opere a verde volte alla valorizzazione paesaggistica del tracciato, e dei manufatti accessori, al consolidamento dei pendii e al contenimento dell'inquinamento acustico;

studi sulle possibili interferenze sulle falde e interventi per il contenimento degli impatti;

opere per garantire la continuità dei percorsi ciclopedonali e per incrementarne l'estensione;

studi specifici su ambiti particolari.

16. In riferimento alla componente paesaggio, completare la presentazione di tutti gli interventi di mitigazione paesaggistica previsti in un unico documento organico di dettaglio, con particolare attenzione agli interventi previsti per la salvaguardia della centuriazione romana e per i corridoi ecologici.

17. a. Aggiornare la verifica sulla presenza di fontanili, punti di captazione e zone di vulnerabilità. In particolare si dovrà porre attenzione a tutte quelle situazioni in cui la fascia di rispetto dei 200 metri interessa intrinsecamente il tracciato ferroviario. A valle di tale verifica ed aggiornamento, si reputa necessario adottare sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche che minimizzino gli impatti sia sui punti di captazione che sul contesto idrografico esistente;

b. Valutare l'opportunità di effettuare uno studio modellistico in relazione ad eventuali modifiche della circolazione idrica sotterranea che potrebbero incidere sulle acque superficiali in connessione con la falda (con particolare riguardo ai fontanili).

18. a. Prima dell'inizio dei lavori, aggiornare e integrare le valutazioni idrogeologiche (anche per quanto attiene ai livelli di falda oggi presenti nelle aree di interesse), con dettaglio commisurato alla complessità stratigrafica e tettonica, ricostruendo le curve isopiezometriche ed estendendo l'area di studio ad un intorno significativo lungo il tracciato, per descrivere adeguatamente la situazione esistente e definire le soluzioni progettuali delle opere e, con particolare riferimento alle trincee e gallerie, verificare che le stesse non possano ostacolare i deflussi delle falde o favorire fenomeni di depauperamento della risorsa, approfondendo il tema del bilanciamento degli impatti.

La valutazione dovrà tenere conto delle interferenze locali, anche e soprattutto recenti, dovute all'emungimento degli acquiferi in misura superiore alla capacità di ricarica spontanea delle falde e al conseguente abbassamento o innalzamento dei livelli piezometrici, comprensivi di eventuali fenomeni di subsidenza artificiale locale, dei carichi legati al peso dei terrapieni e della compattazione dei sedimenti.

Particolare approfondimento sul bilancio idrogeologico è richiesto per la zona del laghetto del Frassino.

b. Adottare opportuni accorgimenti atti ad evitare l'interruzione del flusso di falda e la contaminazione della medesima.

c. Valutare anche l'eventuale effetto indotto dalla realizzazione della galleria di Lonato in termini di abbassamento della falda, con ripercussione sui fontanili, laghetti e stagni presenti in zona (Stagno Lavagnone - sito patrimonio UNESCO).

d. Adottare le necessarie misure atte ad assicurare che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione di sostanze inquinanti (fluidi di perforazione), nelle falde superficiali.

e. Adottare le misure che assicurino che l'eventuale utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate.

19. a. Approfondire, in fase di progettazione esecutiva, l'analisi di ulteriori elementi di qualità ecologica e chimica, qualora disponibili, per la classificazione secondo i criteri di cui al Decreto ministeriale n. 260/2010 utili ad integrare il quadro conoscitivo dell'ambiente idrico interferito.

b. Aggiornare inoltre il «quadro di riferimento ambientale» sulle acque superficiali con particolare attenzione a:

andamento del bilancio idrogeologico del laghetto del Frassino *ante operam*;

bilanciamento degli «impatti» a seguito della realizzazione delle gallerie artificiali in progetto.

20. Salvaguardare, nelle interferenze con i corsi d'acqua, la morfologia naturale, la qualità ambientale e le biodiversità, prevedendo altresì interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale nel caso in cui si creassero in fase realizzativa situazioni di scarsa naturalità, operando con tecniche di ingegneria naturalistica.

21. Dettagliare in fase di progettazione esecutiva i fossi drenanti previsti, la loro gestione in fase di esercizio, le caratteristiche idrologiche/idrauliche dell'area in cui si inseriscono.

22. In corrispondenza delle teste dei fontanili intercettate dal sedime ferroviario, una volta realizzato il necessario bypass, ricostituire esattamente le condizioni di flora caratteristici di tali sistemi antropici, ricomponendo il microsistema ambientale e paesaggistico preesistente. Per il ripristino del letto del corso d'acqua utilizzare prevalentemente materiali naturali.

23. a. Effettuare un'analisi sugli impatti in atmosfera che tenga conto dei valori di fondo di qualità dell'aria e degli effetti cumulativi dovuti ad eventuali contemporaneità con le varie attività di fronte avanzamento lavori, cantiere o cava legate alla realizzazione della linea ferroviaria, previste nelle vicinanze.

b. Effettuare anche una valutazione delle emissioni dei principali altri inquinanti derivanti dai motori dei mezzi di trasporto o d'opera (PM10, NOx, COV, CO), almeno, in via cautelativa, nelle situazioni ipotizzate come più critiche per questo fattore (ad es. principali cantieri operativi o cave), e verificarne gli impatti sui recettori, ivi incluse le colture di pregio.

Per le suddette valutazioni utilizzare il modello AERMOD, modello gaussiano di riferimento dell'EPA per gli inquinanti primari, tenendo conto del cronoprogramma dettagliato dei lavori tale da permettere una quantificazione degli impatti sia per tratte omogenee che complessive.

24. Posizionare le dune fonoassorbenti previste in maniera tale da salvaguardare le abitazioni presenti nelle vicinanze e da minimizzare l'impatto legato alle polveri ed al rumore in fase di cantierizzazione.

25. In considerazione dell'elevato numero di ricettori per i quali le simulazioni modellistiche evidenziano possibili esuberanti in facciata anche nello scenario mitigato, prevedere sopralluoghi a campione finalizzati alla verifica dell'effettivo stato dei serramenti e all'individuazione delle possibili situazioni di non rispetto dei limiti interni.

26. Approfondire e verificare ulteriormente gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica.

In generale prestare la massima attenzione alla conservazione e al mantenimento delle peculiarità paesaggistiche del territorio e dei centri abitati interessati direttamente e indirettamente dalla realizzazione del manufatto principale, dall'organizzazione dei cantieri, dalla realizzazione delle opere accessorie e per il reperimento degli inerti.

In particolare collocare, per quanto possibile, fuori dalle aree più sensibili dal punto di vista paesaggistico e agricolo, gli impianti e servizi complementari e, quando possibile, i cantieri, in particolare quelli in cui sono previste le strutture amministrative, di alloggio del personale, ecc.

27. Verificare il rispetto del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.


28. Sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, assumendo come riferimento, ad esempio:

«Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, Edizione 2006;

«Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica», Reg. Lombardia, 2000;

«Manuale di ingegneria naturalistica», Reg. Lazio, 2001;

«Atlante delle opere di sistemazione dei versanti», APAT, 2002.



29. Per gli interventi di ripristino vegetazionale utilizzare specie arboree e arbustive autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (semi, talee,...) al fine di rispettare la diversità biologica e prevedendo la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili. I progetti di recupero andranno concordati con le Amministrazioni competenti.

30. Con riguardo ai fontanili interessati dalle opere ferroviarie, rispettare quanto stabilito per la Rete Ecologica Regionale, garantendo che sia mantenuta e migliorata la vegetazione forestale circostante e siano mantenute le siepi arbustive e quelle lianose di rovo, che venga effettuata una gestione naturalistica della rete idrica minore.

31. Indicare le mitigazioni specifiche per gli ambiti ripariali e le indicazioni progettuali per i ripristini vegetazionali in fase *post operam* nelle aree ripariali interferite dalla viabilità di cantiere.

32. Indicare con precisione il numero e l'ubicazione dei passaggi faunistici, il numero e l'ubicazione di quelli che saranno oggetto di monitoraggio nonché il coordinamento di tali passaggi con quelli presenti in eventuali infrastrutture in affiancamento, al fine di garantire la biopermeabilità dell'area.

33. Assicurare, per l'intero sviluppo dell'opera, corridoi protetti di attraversamento (sottopassi faunistici e ponti ecologici) della fauna, in numero, forma e dimensioni adeguati per mitigare la discontinuità arrecata agli ecosistemi, posti a circa 0,8 km l'uno dall'altro, con tolleranza di 0,2 km per i casi di interferenza con opere o edifici esistenti.

34. Porre attenzione ai siti potenzialmente inquinati nell'ambito del monitoraggio *ante operam* e di realizzazione dell'opera stessa.

35. Predisporre uno studio sulla salute pubblica rimodulando la caratterizzazione dello stato attuale della popolazione interessata dal progetto utilizzando dati disponibili almeno a livello provinciale per profilo demografico, cause di malattia, cause di morte; lo studio dovrà essere pienamente rispondente alle Linee Guida per la VIA sulla componente salute pubblica, approvate dalla Regione Lombardia il 24 gennaio 2014, con decreto giunta n. X/1266. In particolare nel documento sopraccitato si richiede l'identificazione della popolazione potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue ricadute, dei segmenti della popolazione cui dedicare particolare attenzione, stimando sia gli effetti positivi sul benessere e la qualità della vita che il progetto può comportare sia quelli negativi con sviluppo di patologie e fattori di rischio, affrontando le situazioni di incertezza conoscitiva, con il principio di precauzione, favorendo la adozione di decisioni fondate su evidenze scientificamente valide e condivise.

Oltre alla valutazione di impatto dell'opera per la fase di esercizio - in particolare per le componenti rumore e vibrazioni - anche la fase di cantiere di lunga durata rappresenta di per sé uno scenario da studiare, sotto il profilo dell'impatto ambientale e sanitario, in particolare per la componente atmosfera.

Inoltre quando trattasi di un'opera che comporti la contemporaneità di più cantieri, come in questo caso, è necessaria una valutazione di impatto cumulativo, sia per quanto di pertinenza del progetto in senso stretto, sia per l'aggiungersi di questo agli elementi di pressione ambientale e sanitaria già presenti nell'area.

36. a. Procedere con la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del decreto Presidente Repubblica n. 357/1997, in caso di variazioni progettuali, tecniche/realizzative e/o operative rispetto al progetto come approvato dal CIPE, in sede di progettazione esecutiva, limitatamente alle aree interessate dai siti di tutela, rispettando inoltre le disposizioni regionali in materia.

b. Informare altresì l'Autorità per la Valutazione di Incidenza in relazione al Laghetto del Frassino, sugli esiti del monitoraggio ambientale, l'avvio e la conclusione delle fasi operative e sugli aggiornamenti del cronoprogramma.

37. Adeguare la Progettazione alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

38. Rivedere la progettazione con riferimento alla normativa Regionale vigente e ai criteri ivi indicati tenuto conto, in particolare, che la delibera della Regione Lombardia 2489/14, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica (Decreto giunta regionale n. 2129/14), riporta specifiche indicazioni per i Comuni che saranno riclassificati dalla zona 4 alla zona 3 e dalla zona 3 alla zona 2.

39. Prevedere in fase di progettazione esecutiva approfondimenti volti al miglioramento della qualità architettonica delle opere in relazione al loro impatto sul paesaggio, così come puntualmente previsto nel parere del MIBACT con particolare riferimento alle barriere antirumore, ai viadotti ed alle opere di sostegno.

40. Verificare il rispetto del decreto ministeriale LLPP del 4 maggio 1990 per sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m.

41. Sottoporre al Ministero della difesa le modifiche progettuali che possono interferire con i beni del Ministero stesso.

42. Definire il cronogramma dettagliato dei lavori che interessano le interferenze con le infrastrutture in affiancamento in coordinamento con i relativi enti gestori e i comuni interessati, in modo da limitare al minimo le ripercussioni sul traffico.

43. Sottoscrivere un accordo specifico con il MIT e i concessionari autostradali per la definizione delle reciproche competenze in merito alla gestione e manutenzione delle opere.

44. Sottoscrivere un Protocollo d'intesa con l'Organizzazione degli Agricoltori, conforme ad analogo protocollo già sottoscritto nell'ambito dei lavori della AV Treviglio-Brescia in esito alla sentenza della Corte costituzionale del 16 luglio 2011 n. 181.

45. Nell'ambito della definizione degli indennizzi per terreni interessati da occupazioni temporanee, porre la massima attenzione a quello delle aziende agricole la cui percentuale di terreno espropriato o occupato temporaneamente sia potenzialmente in grado di minarne il bilancio economico.

46. a. Analizzare quali/quantitativamente gli impatti indotti sulle aziende agricole interessate dalle opere in progetto, con particolare riferimento alla ricomposizione delle proprietà frammentate, alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio. Tali analisi saranno propedeutiche alla definizione di specifiche modalità e azioni compensative e di minimizzazione dedicate alle aziende agricole, da definire attraverso tavoli di confronto con le OOPP di settore e con le singole proprietà.

b. Per quanto possibile, perseguire la ricomposizione fondiaria tra proprietà frontiste, la rimessa a coltura degli interclusi e reliquati, il mantenimento dell'esercizio della pratica irrigua.

47. Coerentemente, per quanto tecnicamente possibile, il posizionamento delle aree tecniche previste con le attuali suddivisioni particellari.

48. Revisionare il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA), anche in funzione dell'aggiornamento della cantierizzazione, provvedendo a:

applicare le norme tecniche dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e le Linee Guida redatte dalla Commissione Speciale VIA del MATTM;

uniformare i contenuti della Relazione Generale con quelli delle singole Relazioni Specialistiche di ogni componente ambientale;

aggiornare i riferimenti normativi e bibliografici per ciascuna componente trattata nel PMA;

aggiornare le informazioni territoriali, per confermare/rivedere i punti di impatto e, conseguentemente, definire le aree e i punti di monitoraggio;

comprendere la verifica dell'efficacia delle misure mitigative previste in progetto.

Per ogni punto di monitoraggio si dovrà prevedere una scheda descrittiva, con foto del sito di misura, planimetria del luogo (CTR e foto aerea), localizzazione e coordinate, ecc.

49. a. Concordare le modalità di monitoraggio ambientale con le ARPA interessate, tali modalità dovranno essere omogenee per l'intera tratta in progetto e comprendere la parte di competenza del Piano di Utilizzo. In particolare dovranno essere condivisi:

il numero e l'ubicazione dei punti di monitoraggio;

la localizzazione di dettaglio dei punti di monitoraggio, anche attraverso sopralluoghi congiunti;

il dettaglio sulle metodiche e le frequenze di misura e le analisi dei dati;

la codifica dei punti di monitoraggio, al fine di agevolare l'integrazione dei dati nei database dell'Agenzia;

i contenuti delle schede di misura per la restituzione dei risultati del monitoraggio;

i criteri e le modalità di trattamento e valutazione dei risultati del monitoraggio (indicatori, soglie, ecc.);



le modalità di individuazione delle criticità, in particolare dovranno essere definite le soglie di attenzione e di intervento per ciascun indicatore, i tempi di segnalazione e le azioni da intraprendere in caso di criticità, ivi incluse le emergenze di tipo acustico;

le modalità e le tempistiche di comunicazione della periodica programmazione delle attività di monitoraggio ad ARPA;

la frequenza e le modalità di restituzione dei dati; indicativamente, i report di monitoraggio dovranno essere resi disponibili con frequenza trimestrale.

b. Individuare il Responsabile Ambientale e trasmettere i risultati del monitoraggio *ante operam* ad Arpa prima dell'inizio delle attività di cantiere.

c. Trasmettere, inoltre, i dati di monitoraggio ad ARPA in formato XML standard, in conformità al protocollo SOS (Sensor Observation Service), affinché siano integrabili nei propri sistemi di gestione dei dati.

50. In considerazione degli obblighi di pubblicizzazione dei dati ambientali, predisporre uno specifico Sistema Informativo Territoriale, i cui contenuti saranno definiti e concordati nell'ambito dell'Osservatorio Ambientale.

51. a. Fare in modo che la strumentazione, le modalità di campionamento e le analisi siano conformi alle norme di qualità vigenti; i laboratori di analisi dovranno essere accreditati (ACCREDIA).

b. Fare in modo che gli strumenti di campo siano tarati, i certificati siano resi disponibili e che ci si avvalga di competenze specialistiche qualificate.

52. Avviare, già nella fase di progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, le attività di monitoraggio ambientale *ante operam*. Il PMA dovrà essere ottimizzato sulla base di una puntuale valutazione degli effetti ambientali di portata locale ed esteso a tutte le infrastrutture ferroviarie e viarie interferite in carico al proponente.

53. Con riferimento alla componente atmosfera:

stralciare dal PMA la misura del parametro PTS, poiché non più significativa;

valutare l'integrazione dei parametri da monitorare con i metalli pesanti e l'ammoniaca;

garantire che in fase corso d'opera il monitoraggio sia su tutti i punti frequenza trimestrale ed essere eseguito in concomitanza alle attività più impattanti dal punto di vista dell'emissione delle polveri;

considerare non valide le misure qualora la precipitazione giornaliera cumulata sia superiore ad 1 mm. Le campagne andranno pertanto prolungate di tanti giorni quanti sono i giorni di pioggia occorsi;

valutare l'eventuale necessità di ulteriori stazioni fisse di monitoraggio dell'aria.

54. Con riferimento al monitoraggio della componente ambiente idrico superficiale:

individuare e descrivere i corsi d'acqua che saranno interessati da prelievi o scarichi legati alle attività di cantiere, con specifico riferimento alla presenza di acqua nei vari periodi dell'anno, alle portate medie e ai periodi di piena e di magra;

prevedere l'esecuzione di almeno 2 campionamenti rappresentativi delle diverse condizioni stagionali per la fase *ante operam*;

tenere conto di eventuali prescrizioni contenute nei relativi atti autorizzativi;

per tutti i corsi d'acqua naturali ed artificiali con substrato non cementato nonché per i fontanili, monitorare anche le comunità macrobentonica, diatomica e macrofittica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 260/2010;

adottare le indicazioni della normativa attualmente vigente per quanto riguarda la classificazione dei corpi idrici e le metodiche di monitoraggio, utilizzando tutti gli indici-indicatori in essa previsti;

prevedere l'applicazione dell'indice IFF su alcuni corsi d'acqua da stabilire in accordo con ARPA. I rilievi dovranno essere eseguiti per l'intero tratto compreso tra le stazioni di monte e di valle o, qualora non fosse possibile, soltanto in corrispondenza delle due stazioni di monitoraggio;

prevedere anche il controllo delle sostanze presenti nelle schede tecniche relative ai principali materiali presenti nelle lavorazioni e che possono venire dilavate;

conservare e analizzare i campioni prelevati secondo i «Metodi APAT-IRSA»;

qualora il monitoraggio in corso d'opera dovesse rinvenire valori di concentrazione di un contaminante superiori al 75% dei limiti di legge per la balneabilità, rinfittire i qualunque campionamenti con cadenza quindicimale.

55. Presso le postazioni in cui alla fine del corso d'opera delle acque superficiali si sarà rilevata una alterazione riconducibile anche parzialmente alla costruzione della linea AV, estendere il monitoraggio anche alla fase *Post Operam*, effettuando 2 misure rappresentative delle diverse condizioni stagionali, al fine di verificare il ripristino delle condizioni ecologiche dei corsi d'acqua (ipotizzando 5 corpi idrici).

56. Tra le postazioni del monitoraggio delle acque superficiali prevedere:

un punto di monitoraggio nell'emissario del lago del Frassino. Nel periodo in cui vi saranno significative lavorazioni nel raggio di 1 km dal recettore (Frassino) si dovrà prevedere un monitoraggio con una frequenza di 1 volta al mese per i soli parametri metalli pesanti e idrocarburi totali.

57. Con riferimento al monitoraggio della componente ambiente idrico sotterraneo:

per le modalità di prelievo/conservazione dei campioni ed analisi di laboratorio fare riferimento al documento «Metodi analitici per le acque» APAT e IRSA-CNR. In ogni caso i campioni di acqua prelevati dovranno essere conservati a temperatura di 4°C e trasmessi al laboratorio entro 24h dal prelievo;

realizzare il prelievo del campione di acqua dopo un corretto spurgo, tramite idonea pompa sommersa. Il pompaggio dell'acqua durante lo spurgo non deve provocare un richiamo improvviso, con brusche cadute di acqua all'interno della colonna, onde evitare fenomeni di torbidità. Per appurare l'efficienza dello spurgo e per un controllo della stabilità e della qualità dei campioni è necessario effettuare, in tempi diversi (prima, durante e dopo lo spurgo), le determinazioni analitiche dei parametri in situ (pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, potenziale Redox e Ossigeno disciolto). Le acque di spurgo dovranno essere raccolte e smaltite secondo la normativa vigente;

per l'aliquota destinata all'analisi dei metalli, eseguire la filtrazione e la successiva acidificazione direttamente in campo;

eseguire le analisi chimiche presso laboratori accreditati alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e, comunque, le metodiche analitiche dovranno essere concordate e condivise con ARPA prima dell'inizio del monitoraggio AO;

esprimere la misura del livello statico nella duplice notazione in m da p.c. e in m s.l.m.;

localizzare i punti di monitoraggio per coppie monte-valle idrogeologico nelle aree in cui le attività di cantierizzazione e costruzione dell'opera andranno ad interferire con la falda (ad es. scavi di gallerie o trincee, opere di fondazione, iniezioni in profondità mediante jet grouting, aree di cava, aree di lavorazione e stoccaggio di materiali potenzialmente inquinanti, etc), tenendo conto della direzione di flusso principale e di eventuali situazioni locali (es. falde sospese);

per ciascuna coppia di punti, a monte e valle idrogeologico rispetto alle opere, eseguire il monitoraggio nello stesso giorno.

58. Per ciascuna fase di monitoraggio delle acque sotterranee prevedere le seguenti frequenze:


fase AO (della durata di 1 anno): 4 misure del set completo dei parametri che descrivano le variazioni stagionali;

fase di CO (per tutta la durata delle lavorazioni fino allo smantellamento dei cantieri): misure con cadenza trimestrale (4 campagne/anno) sul set completo dei parametri. Presso gli eventuali pozzi interni alle aree di lavoro la frequenza di campionamento dovrà essere bimestrale.

59. a. Spingere tutti i piezometri di nuova realizzazione almeno fino alla prima falda ed essere muniti, per l'intera lunghezza di porzione satura, di tubazione microfessurata. Per il corretto posizionamento dei tratti fessurati si considerino le fluttuazioni stagionali della falda.

Nel caso in cui saranno utilizzati per il monitoraggio piezometri o pozzi già esistenti, sarà necessario acquisire informazioni in merito alle caratteristiche tecniche, stratigrafiche e funzionali degli stessi. In tal caso, nella fase di censimento, sarà necessario contattare gli enti gestori dei punti di captazione stessi.

b. Estendere il monitoraggio anche ai pozzi ad uso idropotabile concordando con il gestore modalità e frequenze di controllo.



c. Valutare la possibilità di realizzare piezometri con misuratori in continuo del livello di falda in prossimità dei fontanili di rilevanza ambientale, al fine di rilevare eventuali variazioni potenzialmente responsabili di prosciugamenti delle polle.

60. Con riferimento al monitoraggio della componente rumore:

riportare nel PMA la destinazione d'uso dei ricettori ed i conseguenti limiti di rumore vigente, per facilitare la valutazione relativa al rispetto dei limiti;

eseguire le misure in condizioni meteorologiche conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale del 16 marzo 1998. Per le misure settimanali sarà concordata con ARPA una regola di accettabilità dei dati rilevati in presenza di eventi meteorici;

per le misure con metodiche R1, R8, R24 acquisire l'andamento temporale del LAeq con tempo di integrazione pari a 1 sec. con restituzione delle time history;

per le misure relative al Fronte Avanzamento Lavori (FAL) e ai cantieri acquisire gli spettri e restituire le time history con passo 1 sec. a bande di 1/3 di ottava e i parametri LAF, LAFmax, LAFmin;

prevedere l'individuazione delle componenti tonali e impulsive;

prevedere per tutti i punti del PMA la fase *Ante Operam*. La misura AO potrà eventualmente non essere eseguita nelle aree dove il rumore di fondo risulta trascurabile, per i punti di tipo "Caratterizzazione ambientale" per i quali è prevista la sola misura di AO e sui punti dedicati al monitoraggio dell'infrastruttura in esercizio interni alla fascia di pertinenza di 250 m, in assenza di infrastrutture in affiancamento;

indicare i punti in cui saranno previste sia misure AO (finalizzate al confronto con la fase di costruzione) che misure AE (finalizzate al confronto con la fase di esercizio ferroviario);

per le misure di tipo R24 in fase PO tra i parametri da restituire prevedere il parametro LAeq,TR, elaborato secondo le indicazioni del Decreto ministeriale del 16/03/98, Allegato C, punto 1,

acquisire anche i dati relativi alla velocità di transito dei convogli al fine di correlare gli eventi sonori registrati con i transiti ferroviari;

per il monitoraggio del Fronte Avanzamento Lavori in fase di CO, eseguire i rilievi con cadenza trimestrale per tutto il periodo in cui il ricettore è rilevato da lavorazioni rumorose;

analizzare il rumore prodotto dai cantieri, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri e fronte avanzamento lavori il rispetto dei limiti differenziali;

in caso si riscontrassero criticità in fase di CO legate all'attività di cantieri e/o del fronte avanzamento lavori, intensificare i rilievi allo scopo di tenere sotto controllo le attività generatrici dell'impatto rilevato;

qualora la sorgente principale del clima acustico attuale sia rappresentata da viabilità esistente di una certa rilevanza (autostrade, strade statali e provinciali) effettuare misure settimanali (R7) per la caratterizzazione *ante operam*;

effettuare il monitoraggio della fase *post operam* (PO) con l'infrastruttura in condizione a regime;

considerare l'utilizzo di dati sul rumore già disponibili solo a titolo informativo.

61. In considerazione delle possibili difficoltà ad effettuare rilievi di rumore in ambiente abitativo, valutare, in accordo con ARPA:

l'effettiva opportunità di prevedere misure di tipo R8;

di limitare le misure di tipo R4a ad alcuni casi e solo in fase corso d'opera.

62. Analizzare in dettaglio la caratterizzazione dei limiti acustici cui sono soggetti i ricettori del PMA e considerare anche la problematica della concorsualità con altre infrastrutture stradali presenti nel territorio (afferenti per i limiti di rumorosità al decreto Presidente della Repubblica n. 142/2004), secondo le specifiche fornite dal decreto ministeriale del 29 novembre 2000. A tal proposito va ricordata la generalizzazione della formula di ripartizione dei limiti di immissione in presenza di infrastrutture lineari di trasporto concorrenti che Italferr ha elaborato nell'ambito di precedenti procedimenti (tra i quali la già citata realizzazione della linea ad AV/AC Padova - Mestre), rispetto a quanto riportato nell'allegato 4 del suddetto decreto ministeriale del 29 novembre 2000.

63. Al termine del monitoraggio predisporre una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l'indicazione delle eventuali misure di mitigazione acustica che a seguito del monitoraggio fossero necessarie nonché dei tempi della loro attuazione.

64. Con riferimento al monitoraggio della componente vibrazioni:

eseguire misure sui ricettori per i quali le simulazioni modellistiche eseguite nell'ambito dello Studio Vibrazionale hanno evidenziato possibili criticità in fase di esercizio (per ricettori tra loro vicini potrà essere eseguita la misura solo su quello più esposto);

effettuare le misure al primo e ultimo piano fuori-terra;

collocare gli accelerometri al centro della stanza, con gli assi in corrispondenza rispettivamente della linea ferroviaria, la sua perpendicolare e la verticale;

qualora non sia possibile accedere all'interno del primo piano fuori terra, collocare gli accelerometri all'esterno dell'edificio, mantenendo la distanza entro un metro dallo stesso, tenendo conto del differente tipo di terreno;

durante tutto il tempo della misura evitare interferenze con movimenti dovuti a persone eventualmente presenti; nel caso fosse impossibile, la misura dovrà essere schermata;

definire la localizzazione temporale della fase *ante operam* finalizzata al confronto con le misure in fase *post operam*;

prevedere per la fase di CO misure semestrali nei punti lungo il Fronte Avanzamento Lavori e in occasione delle lavorazioni critiche dal punto di vista delle vibrazioni. Anche presso i cantieri le misure dovranno avere una frequenza semestrale, programmando le misure contestualmente alle lavorazioni più impattanti. Tali frequenze potranno essere intensificate in caso di criticità;

analizzare le vibrazioni prodotte dai cantieri, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri e fronte avanzamento lavori il rispetto dei limiti differenziali;

svolgere le misure di PO quando il traffico ferroviario sarà a regime; prevedere 1 misura presidiata per ogni punto che comprenda almeno 4 passaggi per ogni binario e per ogni tipologia di convoglio. Pertanto la durata della misura sarà adeguata al fine di comprendere i passaggi di cui sopra e, comunque, non inferiore a 2 ore;

per una analisi accurata e cautelativa degli effetti vibrazionali sui ricettori considerare una fascia di verifica con lo strumento del monitoraggio *post operam* di 50 m dalla ferrovia. In tutti i casi in cui si dovesse rilevare il superamento dei limiti si dovrà definire e porre in atto la relativa mitigazione finalizzata al rispetto del limite.

65. Con riferimento al monitoraggio della componente campi elettromagnetici:

aggiornare il PMA con il riferimento normativo al decreto ministeriale del 29 maggio 2008 «Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008)»;

aggiornare il calcolo del campo magnetico risultante dal parallelismo con gli elettrodotti esistenti sulla base delle Disposizioni integrative/interpretative di ISPRA;

specificare il modello e le caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata per le misure, con specifico riferimento all'accuratezza e al range di misura;

eseguire una campagna di monitoraggio, secondo le modalità previste dalla norma CEI 211-6, nelle fasi di *Ante Operam* e *Post Operam* presso tutti i ricettori ricadenti all'interno delle Dpa calcolate;


fornire all'ARPA le misurazioni secondo modalità concordate;

eseguire per una durata di 24 ore le misure di induzione magnetica in fase di *Ante Operam* presso i ricettori per i quali è stata verificata in campo la compresenza di sorgenti preesistenti entro una distanza di almeno 50 m dalla linea elettrica;

effettuare le misure di *Post Operam* quando il sistema ferroviario sarà a regime;

garantire che il calcolo dell'incremento dei valori di campo magnetico, in merito al parallelismo degli elettrodotti di nuova realizzazione con quelli esistenti rispecchi quanto indicato dal documento ISPRA «Disposizioni integrative/interpretative», e dare successivamente seguito ad una fase di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal citato documento nelle condizioni di parallelismo rispetto alla condizione imperturbata (esistente) e, nel caso di non conformità, prevederne le opportune misure di mitigazione.

66. Effettuare le misure di monitoraggio presso Sezioni Tipologiche da individuare lungo la linea di contatto al fine di verificare la validità del modello previsionale, per valutare gli effetti indotti dal campo magnetico generato dal sistema di alimentazione della linea AC/AV.



67. Finalizzare il monitoraggio della componente suolo al controllo della qualità delle proprietà pedologiche dei terreni interferiti, affinché l'area restituita al termine dei lavori non presenti un aumento delle criticità e/o un peggioramento delle funzionalità rispetto alle condizioni iniziali.

Allo scopo dovranno prevedersi le seguenti tipologie di indagini:

Trivellazioni, per la verifica dell'omogeneità pedologica dell'area;

Profili pedologici per la caratterizzazione pedologica del sito;

Campionamento di orizzonti pedologici del profilo;

Campionamento medio omogeneizzato dell'orizzonte soggetto a scotico (un campione globale medio omogeneizzato derivante da campioni elementari prelevati in modo omogeneo nell'area);

Campionamento medio omogeneizzato dei cumuli di terreno accantonato dallo scotico (un campione globale medio omogeneizzato derivante da campioni elementari prelevati in modo omogeneo nel cumulo per la determinazione di parametri pedologici medi);

Rilievo morfologico per verificare l'assenza di variazioni macroscopiche (prevedendo analisi visive/fotografiche nel corso di sopralluoghi nelle principali aree di lavoro);

Analisi di laboratorio delle proprietà chimico-fisiche-pedologiche dei campioni derivanti dal profilo e dai campionamenti medi omogeneizzati.

68. Indagare ogni punto di monitoraggio del suolo con le seguenti modalità:

Trivellazioni: n. 1 volta in fase AO e PO,

Profili pedologici: n. 1 volta in fase AO e PO,

Campionamento orizzonti del profilo pedologico: n. 1 volta in fase AO e PO,

Campionamento medio omogeneizzato dell'orizzonte soggetto a scotico: n. 1 volta in fase AO e PO,

Campionamento medio omogeneizzato dei cumuli: in fase di CO n. 1 campionamento ogni 6 mesi,

Rilievo morfologico: in fase di CO n. 1 rilievo ogni 6 mesi,

Analisi di laboratorio delle proprietà chimico-fisiche-pedologiche: in funzione dei campionamenti.

Dovrà essere fornita una descrizione dettagliata delle aree interessate dai cantieri, specificandone le estensioni e tutte le attività di lavorazione previste, oltre ad un inquadramento bibliografico di dettaglio proveniente da fonti autorevoli (ERSAF, Geoportale Lombardia, studi di enti di ricerca), stralcio cartografico e descrizione delle proprietà pedologiche.

Le aree soggette a monitoraggio con estensione significativa dovranno prevedere più punti di rilievo.

In funzione di proprietà sito specifiche o di eventuali criticità delle singole aree, potranno essere integrate ulteriori indagini, tra le quali: prove di conducibilità idraulica e/o misura della densità apparente.

69. Con riferimento al monitoraggio della componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi:

garantire la continuità del monitoraggio ambientale delle componenti naturalistiche con il lotto funzionale Treviglio - Brescia;

implementare la conoscenza del territorio realizzando una campagna di censimento che preveda periodi di campionamento con uscite almeno stagionali (un minimo di 4 durante l'arco dell'anno) in modo da poter disporre di dati raccolti da sopralluoghi effettuati anche durante la primavera al fine di rilevare e meglio identificare tutte le specie vegetali presenti;

considerare le specie potenzialmente presenti sul territorio;

definire e descrivere l'ambito di riferimento adottato per l'analisi faunistica;

approfondire la caratterizzazione faunistica con sopralluoghi nel periodo primaverile-estivo-autunnale, anche nelle aree a matrice agricola, volto all'individuazione delle emergenze faunistiche citate nei S.I.A.;

effettuare il monitoraggio della fauna e degli ecosistemi per almeno un anno in fase *ante operam* e per tre annualità in fase *post operam*; durante il corso dei lavori il monitoraggio dovrà essere effettuato per l'intera fase di corso d'opera;

individuare nuovi punti di monitoraggio della fauna lungo tutta l'area di cantiere tenendo conto di tutti i fattori che possano intervenire nell'ambito delle lavorazioni e non solo delle emergenze faunistiche individuate;

non limitare il monitoraggio *post operam* alle sole aree di ripristino vegetazionale previste, ma tenere conto di tutte le mitigazioni per la fauna che dovranno essere previste ed attuate e inoltre dovrà essere effettuato su tutti i gruppi faunistici monitorati ante e in corso d'opera in modo da verificare l'insorgenza di eventuali impatti negativi non previsti;

nei punti di indagine situati nei pressi dei cantieri, in sostituzione dell'indagine fitosanitaria, effettuare il monitoraggio della vegetazione mediante transetti dinamici;

valutare l'opportunità di effettuare il monitoraggio anche delle componenti faunistiche Rettili e Lepidotteri diurni;

attivare il monitoraggio *Ante Operam* prima dell'inizio delle attività di perimetrazione delle aree di cantiere;

distinguere le stazioni di monitoraggio in più tipologie, differenziate sia su base spaziale che funzionale, andranno quindi individuate stazioni di controllo (o di bianco), stazioni per la valutazione della fase di corso d'opera e stazioni per la valutazione della fase di *post operam* (o di esercizio);

compatibilmente con l'idoneità dei microhabitat in cui eseguire le indagini, identificare i punti di monitoraggio in modo tale da portare all'individuazione di ambiti territoriali compatti circoscritti, che dovranno essere posizionati su un solo lato del tracciato dell'infrastruttura, per evitare il pericolo di perdere transetti di rilievo durante l'avanzamento lavori;

effettuare il monitoraggio della funzionalità dei passaggi faunistici attraverso la ricerca di tracce, a testimonianza del passaggio della fauna, in un emiciclo di opportuno raggio per ciascun lato dell'infrastruttura. Il termine di confronto in *Ante Operam* dovrebbe consistere nel monitoraggio della fauna presente nelle aree limitrofe al punto in cui verranno costruiti i passaggi stessi, ai due lati del tracciato.

70. Predisporre un monitoraggio specifico per valutare le ricadute della costruzione e dell'esercizio dell'opera sulle comunità naturalistiche ricadenti all'interno del Parco Regionale del Mincio.

71. Eseguire il monitoraggio della comunità ittica dei fiumi interessati dalla costruzione dei viadotti di attraversamento, al fine di verificare non solo la sopravvivenza ma anche le possibilità riproduttive delle diverse popolazioni presenti.

72. Assicurare un costante monitoraggio e manutenzione delle essenze poste a dimora con il recupero ambientale per verificare l'attecchimento della vegetazione arboreo/arbustiva per i primi due anni dal loro impianto. Dopo i primi due anni la manutenzione sarà a carico del soggetto proprietario o a cui è destinata la proprietà.

73. In corrispondenza delle aree in cui sono presenti fontanili, integrare il PMA predisponendo il monitoraggio di tutti i gruppi faunistici presenti e non solo Uccelli e Mammiferi, in particolare saranno considerati anche gli organismi acquatici o che dipendono in parte, per il loro ciclo vitale, dall'acqua.

74. Con riferimento al monitoraggio della componente paesaggio:

Integrare le indagini conoscitive e le indagini di campo già previste dal PMA con un'analisi specifica dell'uso del suolo e della sua evoluzione, al fine di documentare le trasformazioni del territorio in dotto alla realizzazione dell'infrastruttura. La restituzione cartografica dovrà essere accompagnata da una relazione che illustri le fonti informative utilizzate e le trasformazioni riscontrate.


Predisporre le fotosimulazioni, ad altezza osservatore *ante operam* e *post operam*, in numero adeguato rispetto ai principali luoghi di osservazione e fruizione del territorio, verificando puntualmente le relazioni di intervisibilità tra opere e paesaggio.

Specificare metodi, tecniche e strumentazioni utilizzate per le indagini di campo (caratteristiche della strumentazione, tecniche di ripresa, metodiche di costruzione e restituzione dell'immagine definitiva).

Garantire che le riprese fotografiche producano immagini naturali, prive di eccessive distorsioni prospettiche, al fine di riprodurre la percezione di un osservatore umano.

Eseguire le indagini fotografiche con cadenza semestrale, effettuando un rilievo nella stagione estiva e l'altro nella stagione invernale, in tutte le fasi AO, CO e PO.

Integrare le informazioni riportate nella «Scheda Rilievo Punto» con: ora del rilievo, condizioni meteorologiche e metodica applicata, comprensiva del dettaglio della strumentazione utilizzata.



Tra gli obiettivi del monitoraggio garantire anche la verifica dell'accettazione dell'opera realizzata da parte della popolazione residente, rappresentata dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.

75. Verificare le previsioni del Piano di Utilizzo con riferimento al quadro progettuale comprensivo di tutti gli interventi previsti e alla rispondenza al Progetto Definitivo approvato.

76. Nell'ipotesi di modifiche sostanziali del Piano di Utilizzo, provvedere all'aggiornamento e alla trasmissione al MATTM dello stesso per la sua approvazione.

77. Considerato che la validità del Piano di Utilizzo, in riferimento al c. 6 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 161/2012, è di 87 mesi dall'inizio dei lavori, trasmettere per approvazione al MATTM qualsiasi eventuale modifica.

78. Garantire che il deposito del materiale in attesa del suo riutilizzo presso le diverse aree non superi la durata del Piano di Utilizzo stesso.

79. Garantire la tracciabilità dei materiali attraverso la conservazione dei documenti e la registrazione dei relativi dati mediante apposito strumento informatico.

80. Aggiornare il Piano di Utilizzo alla scala di Progetto Esecutivo e trasmetterlo al MATTM 90 giorni prima della presentazione del Progetto Esecutivo dell'opera ai sensi della normativa vigente di riferimento per tenere conto di tutte le prescrizioni contenute nella determina direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 371 del 3 novembre 2016.

81. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo prevedere lo sviluppo dell'analisi dettagliata del bilancio e delle caratterizzazione delle terre provenienti dagli scavi e dai fabbisogni per rilevati, rimodellamenti, calcestruzzi e pavimentazioni, comprensivo della relativa tempistica, anche per quei siti di cui non sia stato a tutt'oggi permessa l'effettuazione delle indagini.

82. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo prevedere, per ciò che riguarda le modalità di campionamento e di caratterizzazione chimico-fisica dei materiali di scavo e dei depositi temporanei e definitivi, conformemente agli allegati del decreto legislativo n. 161/2012, all'aggiornamento con:

il coordinamento con PUT di cui al Progetto definitivo dell'intera tratta Brescia Verona;

il piano di cantierizzazione finale e i relativi percorsi dei materiali;

l'individuazione delle destinazioni finali o di recupero individuate come idonee per ricevere i materiali di scavo generati dai lavori e con l'approvazione del Comune di riferimento;

il monitoraggio, in fase di cantiere, della qualità delle acque superficiali mediante campionature ed analisi periodiche da concordare con il servizio ARPA di competenza.

83. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo prevedere, in coerenza con il decreto ministeriale n. 161/2012, la definizione puntuale di tutte le indicazioni relative alle metodologie di trasporto e messa in opera dei materiali da riutilizzare, ed in particolare:

tutte le necessarie autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni ambientali e culturali, nonché tutte le valutazioni dall'ARPA competente per territorio;

il dettaglio e l'aggiornamento periodico, per le aree ad uso promiscuo (materiale di riutilizzo immediato-materiale in deposito temporaneo per il trasporto al deposito finale), la separazione tra le sotto aree preposte, secondo le indicazioni previste nello stesso PUT;

la valutazione puntuale delle quantità di materiali provenienti dalle demolizioni dei manufatti presenti all'interno dell'area di progetto, da gestire in regime di rifiuto (Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006).

84. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo provvedere a sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale, indicati nel PUT di progetto, previsti per approfondire la conoscenza del contesto stratigrafico e soprattutto idrogeologico nelle tratte più critiche del tracciato (gallerie Lonato e S. Giorgio, gallerie del sistema del Frassino, ecc), prevedendo l'installazione di piezometri per controllo e monitoraggio falde.

85. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo provvedere ad individuare il Responsabile Ambientale e la trasmissione dei risultati validati del Monitoraggio Ambientale ante-operam prima dell'inizio delle attività di cantiere.

86. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo prevedere, in relazione al Monitoraggio delle acque superficiali di percolazione superficiale e/o di eventuale infiltrazione nelle Falde profonde, che:

il Monitoraggio in corso d'opera (CO) dei piezometri predisposti nei sondaggi abbia frequenza trimestrale nelle aree di intervento, e frequenza bimestrale sui pozzi interni all'area stessa (salvo diverse disposizioni dell'Autorità di Bacino);

il Monitoraggio (AO/CO) preveda le misurazioni piezometriche e chimico-fisiche:

misura del livello statico;

temperatura acqua/aria;

conducibilità elettrica;

pH. (Intera tratta).

87. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo provvedere a concordare con ARPA un ampliamento del PMA, in tutte le zone interessate dai lavori, incluse le aree interessate dai nuovi siti di deposito finali, relativamente al controllo degli impatti relativi al rumore ed alla qualità dell'aria, con lo scopo di definire con essa e in accordo con le normative vigenti, le azioni di mitigazione eventualmente necessarie, e, ad attività avviate:

effettuare una verifica puntuale sui ricettori più vicini ai cantieri e/o tracciato, mediante monitoraggio fonometrico, al fine di identificare le eventuali criticità residue e di conseguenza individuare le tecniche di mitigazione più idonee;

aggiornare il Protocollo Operativo con Regione provincia e ARPA locale, relativo a rilevamento, valutazione e monitoraggio della qualità dell'aria e delle misure di riduzione delle attività inquinanti, comprendendovi i provvedimenti efficaci per limitare, o sospendere, le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme relativi alla componente, possano essere superati;

definire le modalità per la stabilizzazione a calce delle terre così come previsto dall'all. 3 del decreto ministeriale n. 161.

88. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo verificare, in relazione al piano di campionamento e monitoraggio in corso d'opera, che:

la procedura di campionamento sia in accordo con quanto previsto dall'allegato 8 (Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni) del decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi- Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati»;

i risultati siano comunicati alle ARPA Regionali di competenza.

89. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo prevedere, qualora il monitoraggio in corso d'opera delle acque superficiali dovesse rinvenire valori di concentrazione di un qualunque contaminante superiori al 75% dei limiti previsti dal decreto legislativo n. 116/2008 «Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità della acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE» e relativo decreto attuativo, con particolare riferimento ai parametri batteriologici per le acque interne, a ridi legge per la balneabilità, a rinfiutare i campionamenti a cadenza quindicinale.

90. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo provvedere, nel caso in cui si dovesse verificare che un campione mostri valori di concentrazione degli inquinanti ricercati superiori alle CSC di cui alla Tabella 1, colonna B (siti a destinazione d'uso «commerciale, industriale ed artigianale») Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006, a gestire il materiale presente nella relativa piazzola univocamente in ambito normativo di rifiuto (ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006) in quanto non risulta verificata la condizione di cui all'art. 4, co. 1 lettera d) del decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012.

91. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo prevedere che, in funzione dei risultati analitici che saranno resi disponibili, si proceda - da un punto di vista gestionale- come segue:

in caso di rifiuto classificabile come NON pericoloso e rispettante i limiti per il recupero, il materiale sarà avviato ad impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, per l'esecuzione delle operazioni di recupero (operazioni identificate con lettera R nell'Allegato C, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006); il rifiuto sarà avviato all'impianto tramite automezzi autorizzati al trasporto rifiuti conto terzi, accompagnato da FIR. La quarta copia del FIR sarà mantenuta in cantiere, unitamente al registro di carico e scarico, e messa a disposizione degli Enti;



in caso di rifiuto classificabile come NON pericoloso, ma NON rispettante i limiti per il recupero (rispetto dei limiti del Test di Cessione eseguito ai sensi del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998), il rifiuto sarà avviato ad impianto autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, per l'esecuzione delle operazioni di smaltimento finale; si provvederà ad avviare il rifiuto ad impianto di scarica per rifiuti inerti; il rifiuto sarà avviato all'impianto tramite automezzo autorizzato al trasporto di rifiuti conto terzi, accompagnato da FIR. La quarta copia del FIR sarà mantenuta in cantiere, unitamente al registro di carico e scarico, e messa a disposizione degli Enti;

in caso di rifiuto classificabile come pericoloso, lo stesso sarà avviato ad impianto autorizzato, ai sensi dell'art. 208 decreto legislativo n. 152/2006, per l'esecuzione delle operazioni di smaltimento finale (D). In analogia al punto precedente, in funzione dei risultati analitici effettuati (con riferimento alla verifica di ammissibilità in scarica ai sensi del decreto ministeriale del 27 settembre 2010) si provvederà ad avviare il rifiuto ad impianto di scarica per rifiuti non pericolosi (nel caso di rispetto dei limiti di cui alla tabella 5 del decreto ministeriale del 27 settembre 2010) o pericolosi (se i limiti predetti non dovessero essere rispettati). Anche in questo caso, come prescritto dal decreto legislativo n. 152/2006, il rifiuto sarà avviato all'impianto tramite automezzo autorizzato al trasporto rifiuti conto terzi, accompagnato da FIR. La quarta copia del FIR sarà mantenuta in cantiere, unitamente al registro di carico e scarico, e messo a disposizione degli Enti.

92. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo, provvedere alla redazione del piano di caratterizzazione da eseguire in corso d'opera dei materiali secondo quanto previsto dall'Allegato 8 del decreto ministeriale n. 161/2012 conformemente a quanto progettato nel Piano, prevedendo anche la ricerca di tutti i metalli previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

93. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo, provvedere alla redazione del piano di accertamento, eseguito in contraddittorio con le ARPA competenti, per quanto attiene eventuali superamenti dei valori di fondo delle CSC per fenomeni naturali.

94. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo, provvedere alla caratterizzazione delle aree risultate non accessibili all'atto della redazione del PUT oggetto del presente parere.

95. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo, provvedere alla definizione della gestione in regime di rifiuto di tutti i materiali che presentino il superamento dei valori indicati nella colonna B di cui alla tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche per un solo analita.

96. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo, provvedere alla definizione delle modalità di prelievo dei campioni del fronte scavo delle gallerie in contraddittorio con le ARPA competenti.

97. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo, provvedere all'approfondimento della conoscenza del contesto stratigrafico e soprattutto idrogeologico nelle tratte più critiche del tracciato (Gallerie Lonato e san Giorgio, Gallerie del sistema del Frassino, ecc.), prevedendo l'installazione di piezometri per il controllo e il monitoraggio delle falde.

98. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo, provvedere all'aggiornamento di tutta la cartografia allegata al Piano.

99. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo, provvedere all'individuazione e alla comunicazione del soggetto esecutore del Piano di Utilizzo.

100. Provvedere, qualora non possano essere verificate le condizioni relative allo scenario delineato nella documentazione del Progetto Definitivo relativamente al sistema delle cave, all'aggiornamento del Piano di Utilizzo e alla sua trasmissione al MATTM per l'approvazione.

101. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo provvedere all'aggiornamento della mappatura dei siti critici lungo tutto il tracciato del Lotto.

102. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo provvedere all'aggiornamento del piano di cantierizzazione dell'intera opera, indicando l'estensione e l'ubicazione di tutte le aree di cantiere, delle aree tecniche e di stoccaggio temporaneo del materiale di smarino, degli impianti e delle attrezzature dei cantieri operativi, ecc.

103. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo provvedere all'approfondimento di tutta la documentazione relativa ai flussi dei materiali suddivisi per siti di destinazione temporanea e definitiva, nonché all'individuazione delle destinazioni finali e/o di recupero del materiale, allegando anche tutte le necessarie autorizzazioni previste.

104. In occasione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo provvedere all'aggiornamento degli elaborati progettuali relativi alla viabilità di cantiere prevista, comprendendo anche l'eventuale utilizzo del sistema viabilistico esistente.

105. Provvedere a trasmettere al Ministero dell'ambiente per le verifiche di competenza la documentazione in riscontro a tutte le prescrizioni inerenti il Piano di Utilizzo.

106. Tenere conto che la durata di validità del Piano di Utilizzo è di 87 mesi dalla data di inizio lavori, comprensiva dei 38 mesi necessari alla realizzazione delle opere in variante oggetto del Piano già autorizzato con determina direttoriale DVA-DEC-2015-187 del 5 giugno 2015, che deve comunque avvenire entro due anni dalla data di presentazione del Piano di Utilizzo così come integrato in data 13 ottobre 2016 (salvo proroghe), dandone comunicazione al MATTM.

107. Presentare, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 161/2012, alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), corredata della documentazione completa in conformità a quanto richiesto dal MATTM.

108. Provvedere ad inserire sul portale dell'ISPRA le informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce di Scavo, definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

109. Garantire, per i primi due anni dalla piantumazione, la manutenzione delle aree a verde. Successivamente, la manutenzione delle aree sarà a carico del relativo proprietario; a tal fine verrà predisposta apposita convenzione.

110. Trasferire in proprietà, gestione e manutenzione (inclusi i relativi oneri) agli Enti destinatari competenti le opere di viabilità e le piste ciclabili, inclusi i relativi impianti, con esclusione delle strutture degli scatolari sotto l'impronta del sedime ferroviario.

Restano a carico dell'opera ferroviaria esclusivamente gli oneri manutentivi dei sistemi di sicurezza (parapetti, barriere guardrail, reti, ecc.), degli appoggi, dei giunti, delle impermeabilizzazioni, delle strutture (pile, spalle, impalcati da ponte, muri andatori o di continuità, ecc.), dell'impiantistica elettrica (illuminazione, pompaggi, semaforica, ecc.) delle opere viarie regionali, provinciali e comunali per la sola parte interferente con la sede ferroviaria.

111. Procedere in fase di cantiere in modo da arrecare il minore danno possibile alle attività agricole, garantendo, nel tempo, sia la continuità della viabilità poderalde, sia l'accesso ai fondi agricoli mediante passaggi di adeguate dimensioni.

112. Programmare l'esecuzione dei lavori di ricucitura della rete stradale in modo di arrecare le minori interferenze possibili al traffico, prevedendo le interruzioni / limitazioni del traffico secondo modalità e tempistiche concordate con i Comuni e condividendo il programma e i percorsi alternativi.

113. Adottare in fase di cantiere gli accorgimenti necessari per limitare le interferenze sulla fauna, adottando in particolare impianti a luce direzionata, senza dispersione del fascio di illuminazione, e lampade a basso impatto ecologico.

114. Ridurre l'attività estrattiva durante il periodo riproduttivo e di deposizione e schiusa uova delle specie avifaunistiche protette.

115. Anticipare, per quanto possibile, le opere di mitigazione ambientale laddove queste ultime non interferiscano con le attività di cantiere.


116. Adottare la stabilizzazione delle piste di cantiere anche con leganti.

117. Realizzare le operazioni di scotico delle aree occupate temporaneamente, che a fine lavori dovranno essere ripristinate all'uso agricolo, interessando lo strato vegetale nella sua interezza e comunque per una profondità non inferiore a 40 cm.

118. Con riferimento al reticolo idrografico di competenza AIPO: comunicare all'Agenzia le date di inizio lavori delle opere che interessano i corpi idrici;

sottoporre a preventiva autorizzazione da parte di AIPO ogni variazione progettuale inerente gli aspetti idraulici che dovesse intervenire in fase di esecuzione;

garantire, in tutte le fasi lavorative, le quote di sommità spondale e/o arginale così come l'accessibilità alle piste di servizio per lo svolgimento dei compiti di AIPO;



concordare in fase esecutiva con AIPO eventuali opere di rinforzo e ringrosso delle sponde dei tratti pensili e/o sagome arginali.

119. Garantire al personale dei gestori della rete irrigua ed ai relativi mezzi d'opera la completa accessibilità ai manufatti esistenti e a quelli di nuova realizzazione, esterni al sedime ferroviario nonché la manovrabilità e la facilità di accesso delle nuove strutture di deviazione dell'acqua sia consorziali che private, da realizzarsi in carpenteria metallica (paratoie, viti senza fine, rulli movimentatori, ecc.), sia nella fase di costruzione, sia al termine dei lavori.

120. In fase di esecuzione dei lavori, garantire sempre la continuità della distribuzione irrigua e quella delle acque di scolo, anche con opere provvisorie da definire e concordare tramite uno specifico piano per l'intera tratta.

121. Relativamente agli attraversamenti dei corsi d'acqua:

garantire che non vengano peggiorate in alcun modo le condizioni di deflusso nei corsi d'acqua interferiti;

garantire la sicurezza dell'infrastruttura in progetto nei riguardi delle azioni idrodinamiche dei corsi d'acqua in piena, sia dal punto di vista degli allagamenti sia con riferimento alle azioni concentrate da parte delle correnti idriche sulle opere in alveo.

122. Garantire che i materiali litoidi derivanti dagli scavi di fondazione e riprofilatura delle sponde siano interamente riutilizzati nell'ambito del cantiere o posizionati in zone indicate da AIPO, per quanto di competenza.

123. Verificare nel tempo le norme di sicurezza vigenti, laddove applicabili all'opera in oggetto.

124. a. Adottare tutti gli accorgimenti necessari per scongiurare, nel corso dei lavori, possibili interferenze tra le falde e le sostanze potenzialmente inquinanti derivanti dai lavori medesimi.

In particolare, durante la fase di cantiere, dovrà essere posta attenzione nella regimazione delle acque meteoriche e nell'escludere la possibilità di sversamenti di oli e carburanti da parte dei macchinari presenti, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore.

b. Tenere al riparo dalle precipitazioni atmosferiche durante la fase di cantiere tutti i prodotti, le materie prime o i rifiuti che potrebbero rilasciare per dilavamento o incidente sostanze tossiche, nocive, corrosive o potenzialmente inquinanti; in caso di sversamenti accidentali, mettere in atto tutte le procedure necessarie per salvaguardare le matrici ambientali coinvolte.

c. Porre particolare attenzione nel corso delle attività di costruzione delle gallerie.

125. Assicurare che la quota di posa dei pozzi perdenti per la dispersione delle acque meteoriche tenga conto dell'estensione dello strato del sottosuolo idoneo a ricevere le acque di dilavamento.

126. a. Attuare tutte le attenzioni al fine di evitare, durante le fasi di cantiere, dispersioni in alveo di calcestruzzo, fango bentonico, idrocarburi, oli e reflui civili;

b. evitare lo sversamento del materiale terroso nei canali limitrofi alle aree di lavoro.

127. Ripristinare i corsi d'acqua interessati da lavorazioni, comprese le rive, e ripiantumare le specie arboree eventualmente asportate.

128. Adottare tutte le tecniche gestionali volte a ridurre ove possibile la diffusione di polveri con particolare riferimento alle aree di cantiere, alle aree di movimentazione di inerti polverulenti ed alle piste non asfaltate mediante l'adozione delle seguenti misure:

limitazione della velocità (non superiori a 25-30 km/h),

bagnatura delle piste di cantiere e delle strade in prossimità dell'uscita dai cantieri,

nei periodi siccitosi e comunque con scarsa umidità della superficie stradale, bagnature (con frequenza da adattare alle condizioni operative e meteorologiche),

lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita sulla viabilità ordinaria,

periodica pulizia delle strade pubbliche interessate dalla viabilità di cantiere da valutare in accordo con le Amministrazioni locali;

utilizzo di mezzi di cantiere dotati possibilmente di efficaci dispositivi antiparticolato,

informazione alle maestranze delle prescrizioni impartite al fine di ridurre al minimo le dispersioni polverulenti;

realizzazione di barriere/dune frangivento,

in casi particolarmente critici, eventuale interruzione delle lavorazioni quando la velocità del vento è superiore a 10 m/s.

129. Umidificare opportunamente il materiale di pezzatura grossolana, stoccato in cumuli, in caso di vento superiore ai 5 m/s.

130. Dotare i mezzi utilizzati per il trasporto delle terre di scavo e dei materiali per le opere di ripristino di specifico telone di chiusura. Per trasporti che interessino centri abitati o avvengano a meno di 100 metri da essi, dovranno mantenersi i teloni tirati.

131. a. Per cemento, calce, intonaci ed altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento, prevedere stoccaggi in sili e adottare sistemi di movimentazione di tipo pneumatico presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori di emissione di 10 mg/Nmc.

b. Dotare i filtri di sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivo d'allarme).

132. Dotare di carter eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco, di ridotte dimensioni granulometriche.

133. Adottare sistemi di carico di carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, mentre durante la fase di riempimento dei serbatoi dei veicoli utilizzare sistemi di erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori, mediante impianto a carboni attivi.

134. a. Verificare dal punto di vista dei possibili impatti sulla qualità dell'aria in fase di costruzione le seguenti situazioni:

recettore posto a nord di Cascina Montelungo, in comune di Desenzano del Garda, e in affaccio a una pista di cantiere non asfaltata;

recettori e colture pregiate individuati a nord della BAP 101 e a nord delle BAP 102 e 103;

b. Valutare l'eventuale necessità di posizionare una barriera antipolvere mobile a protezione dei recettori posti nelle vicinanze delle seguenti aree di stoccaggio/cantiere:

progr. 101 + 450;

progr. 102 + 200-350;

cantiere L.4.0.2 (direzione sud);

progr. 123 + 270.

135. Silenziare, in fase di cantiere, le sorgenti di rumore secondo le migliori tecnologie disponibili in conformità al decreto ministeriale del 1° aprile 2004 «Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale».

136. Quantificare le aree arboree e arbustive che verranno eliminate in fase di cantierizzazione ed eseguire nuovi impianti compensativi di essenza autoctone in aree indicate dalle amministrazioni comunali.

137. Salvaguardare dai lavori e, laddove danneggiate, ripristinare tutte le formazioni vegetali arboree ed arbustive localizzate fino ad una distanza di 100 m dai cantieri, aventi rilevanza sotto l'aspetto naturalistico e paesaggistico.

138. Prevedere un'organizzazione della cantieristica tale da minimizzare la durata delle occupazioni temporanee.

139. a. Ripristinare all'uso precedente la fase di costruzione tutte le aree occupate temporaneamente per la realizzazione delle opere a fine lavori ad eccezione di quelle aree per le quali risulti approvato/previsto un nuovo utilizzo.


b. Curare particolarmente, per le aree da recuperare all'uso agricolo, il riposizionamento degli orizzonti pedologici ripristinando le condizioni fisico chimiche del suolo interessato (anche tramite abbondanti concimazioni organiche, sovesci, ecc...), in modo da restituire i terreni ai proprietari in condizioni agronomiche ottimali.

140. a. Ripristinare le strade esistenti utilizzate per la viabilità di cantiere, qualora ammalorate, in modo da garantire durante i lavori, condizioni paragonabili a quelle ante cantierizzazione.

b. Prevedere il costante monitoraggio della viabilità interessata, durante tutto il periodo previsto per la cantierizzazione.

141. Effettuare una costante manutenzione dell'armamento al fine di evitare che fenomeni di usura e degrado producano incrementi significativi delle vibrazioni ai recettori con superamenti delle soglie di percezione.

142. Provvedere, in fase di definizione del progetto esecutivo, ad eseguire i saggi nelle aree a maggior rischio archeologico come indicato nelle note della Direzione generale archeologia n. 11945 del 30 dicembre 2015, della Soprintendenza Archeologia della Lombardia n. 13780 del 4 dicembre 2015 e della Soprintendenza Archeologia del Veneto n. 14928 del 27 novembre 2015.



143. Prevedere lo «sterro cauto» in fase di scotico lungo tutti i tratti non urbanizzati interferenti con le opere in progetto e l'assistenza continuativa da parte di operatori archeologi specializzati nel corso di tutte le operazioni di movimento terra, comprese quelle relative alle opere di cantierizzazione, deposito di materiali, creazione di piste di accesso e altre opere accessorie. (Regione Lombardia)

144. Assicurare, tramite un sistema informativo in rete e specifici incontri pubblici, un'adeguata informazione ai cittadini sul progetto, sugli aspetti ambientali e sull'avanzamento dei lavori.

145. A seguito della realizzazione della linea AV assicurare che la linea storica sia dedicata al servizio ferroviario prevedendo fermate intermedie tra Brescia e Verona con la possibilità di incrementare frequenza e qualità dei treni.

146. Sviluppare il progetto esecutivo in conformità alle modifiche del progetto definitivo adottate a seguito del confronto con il territorio, assicurando un raccordo con le attività dell'Osservatorio Ambientale.

147. Approfondire tutti gli aspetti riguardanti le interferenze con le infrastrutture in affiancamento.

148. Assicurare che la successione delle fasi costruttive sia orientata all'attivazione di fasi funzionali che consentano al territorio di beneficiare del servizio ferroviario nel più breve tempo possibile.

149. Durante la fase di cantiere provvedere alla ricaratterizzazione dei materiali relativi agli scavi dove sono stati registrati superamenti relativi ai limiti di colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5, al Titolo V Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

150. Durante la fase di cantiere provvedere alla ricaratterizzazione dei materiali relativi agli scavi dove sono stati registrati superamenti relativi ai limiti di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5, al Titolo V Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. anche per un solo analita, qualora s'intenda utilizzare i suddetti materiali in un'area a destinazione d'uso urbanistica «Verde pubblico, privato e residenziale» e, nel caso le analisi confermassero il superamento dei limiti di cui alla colonna A, il materiale relativo ai cumuli che hanno registrato tale superamento siano collocati nell'area a destinazione d'uso urbanistica «commerciale e industriale» (zona di servizi infrastrutturali di rilievo nazionale).

151. Durante la fase di cantiere effettuare la prevista caratterizzazione completa sul tal quale e il relativo test di cessione ai sensi del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 o del decreto ministeriale del 27 settembre 2010; nel caso in cui i materiali provenienti dall'attività di scavo, durante le fasi di caratterizzazione in corso d'opera, non rientrino nella definizione di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis, e, nel caso di eventuali superamenti delle CSC della colonna B di cui alla tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. gli stessi dovranno essere considerati rifiuti.

152. Durante la fase di cantiere separare fisicamente e gestire autonomamente le aree di deposito temporaneo delle terre rispetto alle aree di deposito dei rifiuti.

153. Durante la fase di cantiere provvedere alla caratterizzazione delle acque sotterranee in caso di scavi che interessino zone sature, ricomprendendo tra le sostanze da indagare tutti i metalli e gli inquinanti inorganici ai sensi della normativa vigente.

154. Durante la fase di cantiere provvedere alla definizione delle specifiche e delle modalità di analisi e gestione dei materiali provenienti dai siti critici che verranno individuati in corso di progettazione esecutiva e durante i lavori.

155. a. Durante la fase di cantiere, in merito ai trattamenti di normale pratica industriale (con particolare riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana), ritenuta necessaria un'estrema cautela riguardo alle suddette lavorazioni, a causa dei possibili impatti conseguenti alla dispersione della calce nell'ambiente, concordare preventivamente le modalità operative con le ARPA competenti.

b. Tenuto conto che per la calce viva esiste un valore IDLH «Immediatamente Dangerous for Life and Health», ovvero di immediata pericolosità per la vita e la salute, corrispondente a una concentrazione in aria di 25 mg/m³, garantire che gli intervalli di tempo tra le operazioni di spargimento e quelle di miscelazione siano ridotti al massimo a 15 minuti.

156. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, sospendere l'attività in corrispondenza di condizioni anemologiche caratterizzate da raffiche di vento superiori a 5 m/s.

157. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, effettuare la registrazione in continuo della velocità del vento durante le operazioni utilizzando una strumentazione anemometrica posta a un'altezza non inferiore a 5 metri dal piano campagna, in prossimità del cantiere di attività e in assenza di ostacoli rilevanti per un raggio di circa 50 metri intorno, registrandone i dati.

158. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, garantire che la superficie trattata a calce giornalmente non sia superiore a quella lavorabile nel medesimo periodo di tempo (completamento delle fasi di miscelazione e compattazione) al fine di prevenire l'asportazione eolica della calce.

159. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, garantire che la compattazione sia condotta con metodologie e velocità di lavoro atte a non creare sviluppo di polveri.

160. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, garantire che il personale addetto alle operazioni di stabilizzazione con la calce sia informato anche di tutti gli aspetti ambientali correlati alla lavorazione e sia formato rispetto alle procedure e alle attività da mettere in atto per evitare impatti sull'ambiente.

161. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, garantire che le aree sottoposte al trattamento a calce siano realizzate con sistemi chiusi di raccolta acque, nel caso di eventuale fuoriuscita d'acqua essa sia raccolta opportunamente con un sistema di regimazione ai fini dello smaltimento oppure del trattamento con impianto specificamente autorizzato.

162. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, garantire che, considerato che le superfici laterali dei rilevati costruiti ricorrendo al trattamento a calce risultano essere punti sottoposti a spolvero, causa erosione eolica dovuta a una loro minore compattazione, sia definito come s'intende operare per evitare eventuali problemi di tale natura.

163. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, garantire che siano evidenziate le soluzioni che saranno adottate per evitare il versamento di acqua a pH elevato in corsi d'acqua superficiali poiché dall'esperienza sul campo è stato rilevato che, successivamente alle attività di trattamento, si può verificare la percolazione delle acque piovane con trascinamento di calce non reagita all'interno di sistemi di raccolta acque superficiali (in particolare per rilevati di un certo spessore e a seguito di eventi piovosi di una certa entità).

164. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, garantire che le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati siano aggiornate secondo la normativa vigente.

165. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, garantire che:

i depositi della calce viva siano realizzati per quanto possibile vicino alle aree di trattamento;


le aree dove sono collocati tali depositi siano predisposte per la raccolta di eventuali acque di dilavamento e mantenute pulite;

in caso di versamento accidentale della calce, in fase di riempimento degli stoccaggi o di travaso nei mezzi per il trasporto sui luoghi di lavoro, si provveda immediatamente a nebulizzare acqua allo scopo di contenere eventuale spolvero, senza creare ruscellamento e comunque provvedendo a raccogliere le eventuali acque di dilavamento prodotte e, nel caso di grossi quantitativi, il materiale sia raccolto in maniera da evitare spolvero.

166. In riferimento alla stabilizzazione delle terre a calce e/o pozzolana, garantire che i mezzi di trasporto della calce all'interno e all'esterno delle strade di cantiere abbiano le ruote pulite al fine di evitare il trascinamento della calce lungo la sede viaria sia asfaltata sia non asfaltata.

167. Durante la fase di cantiere, in merito all'utilizzo dei fanghi bentonitici e delle cementiti per la realizzazione di fondazioni profonde di tipo indiretto e per il contenimento dei terreni durante gli scavi dei diaframmi, comunicare l'indicazione precisa dei quantitativi di materiale risultante dalle suddette lavorazioni e dei siti di discarica quale destinazione finale per i rifiuti di questo tipo, nonché tutte le procedure di gestione di questi materiali durante le lavorazioni.

168. Laddove l'attivazione del «Lotto Brescia Est-Verona (escluso Nodo)» dovesse intervenire nel periodo antecedente l'entrata in funzione del «Nodo di Verona», realizzare un bivio provvisorio con la linea storica in prossimità della fine della tratta di competenza del GC.



169. Ridurre le aree di mitigazioni a verde che insistono su aree attualmente coltivate a vigneto, mantenendo solo quelle che, a seguito degli espropri per le opere ferroviarie, per dimensioni e/o ubicazione, non risulteranno più coltivabili proficuamente.

170. Adottare un sistema di incentivazione per la creazione di nuove aree a vigneto negli stessi ambiti territoriali mediante il coinvolgimento delle Regioni secondo gli indirizzi contenuti nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS del MATTM n. 1984 del 5 febbraio 2016, condiviso dalla Regione Lombardia con nota prot. S1.2016.0003898 del 2 febbraio 2016 e dalla Regione Veneto con nota prot. 56107 del 12 febbraio 2016.

171. In fase di progettazione esecutiva specificare le modalità di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche nell'area di cantiere relativa alla costruzione della sottostazione di Calcinato.

172. In particolare, per i ricettori L116-S-04 e L116-S-09 (De-senzano sul Garda), corrispondenti ad edifici scolastici, stante la tipologia di ricettore (scuole) e gli esuberanti evidenziati dal modello, eseguire sopralluoghi sul campo finalizzati alla verifica dell'effettivo stato dei serramenti e alla valutazione qualitativa delle loro capacità di fonoisolamento.

173. Predisporre approfondimenti in fase di progettazione esecutiva al fine di verificare che non ci siano effetti diretti o indiretti sugli habitat e sulle specie tutelate dalle Direttive comunitarie 92/43 e 09/147 in corrispondenza del Laghetto del Frassino.

174. Attuare gli interventi identificabili come «precauzioni» nei confronti del sito Natura 2000 «Laghetto del Frassino» solo nel caso in cui queste non determinino, anche indirettamente, incidenze significative e negative.

175. Redigere, in fase di progettazione esecutiva, il piano di sicurezza in corrispondenza delle industrie a rischio rilevante e verificare, ed eventualmente aggiornare, il piano quando sarà emesso il Piano di Emergenza Esterno da parte del Prefetto di Verona.

176. Redigere i progetti illuminotecnici degli impianti di illuminazione secondo quanto previsto dalla legge regionale del 7 agosto 2009 n. 17.

177. Con riferimento all'Elettrodotto doppia terna SSE Calcinato-SE Lonato, garantire:

la conformità al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 36/01;

il rispetto dei limiti di esposizione ed obiettivi di qualità fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003.

il mantenimento delle qualità pedologiche del terreno di scotico accantonato temporaneamente durante la fase di realizzazione e che sarà successivamente riutilizzato per il rivestimento delle aree restituite ai proprietari;

L'elettrodotto non dovrà essere in condizioni normali esercito a valori di corrente superiori a quelli utilizzati per le simulazioni dei campi magnetici e dichiarati nello studio.

178. Prevedere un'alternativa di tracciato in aereo tra i sostegni 25 e 32 posto più a sud rispetto al tracciato originale di PD; il nuovo tracciato, partendo dal sostegno 35 in corrispondenza della SS567, dovrà collocarsi a nord dell'area dedicata al poligono di tiro, ponendosi tra quest'ultimo e l'insediamento agricolo posto immediatamente a nord del poligono, per poi ricongiungersi al tracciato originario al sostegno 25 posto in corrispondenza di Via Vallone.

179. In relazione al SIC/ZPS IT3210003 «Laghetto del Frassino» attuare il monitoraggio degli habitat, habitat di specie e specie tutelate dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/1147/Ce, al fine di misurarne la variazione del grado di conservazione secondo i sottocriteri definiti con Decisione 2011/484/Ue, verificando che:

sia in accordo ai requisiti fissati nell'allegato A al decreto giunta regionale n. 2299/2014 (par.2.1.3);

sia esteso a tutte le aree interessate dagli interventi in argomento (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze - c.d.«bianco»);

interessi tutti i gruppi faunistici ed in particolare oltre ad uccelli e mammiferi anche a organismi acquatici o che dipendono in parte, per il loro ciclo vitale, dall'acqua.

180. Nel comune di Calcinato:

a. Eliminare il cavalcaferrovia di Via Cavour previsto alla pk 100+187;

b. Riquilibrare la viabilità esistente tra Via Manzoni e Via Cavour, a partire dal nuovo sottopasso poderaie;

c. Realizzare una nuova rotonda all'incrocio della suddetta viabilità con Via Cavour di dimensioni il più possibile limitate.

181. Nel comune di Calcinato, mantenere l'attuale cavalcavia di sovrappasso dell'A4 (posto alla pk 100+514 circa della linea AV), non potendosi prevedere il prolungamento sopra la linea AV per le differenze di quote che non consentirebbero il rispetto delle pendenze, con funzione di strada poderaie e prevedere il collegamento con le aree poste a nord della linea AV attraverso la realizzazione di una nuova viabilità limitrofa all'A4 ed un nuovo sottopasso poderaie di dimensioni 5x5 mt alla pk 100+157.

182. Nel comune di Calcinato, realizzare una nuova rotonda in corrispondenza dell'incrocio tra Via Cavour e Via Statale.

183. Nel comune di Calcinato, in ragione dell'eliminazione del previsto nuovo cavalcavia di Via Cavour, assicurare il collegamento viario tra le frazioni Ponte San Marco, Calcinatello e il capoluogo comunale per mezzo di una nuova viabilità che collegherà l'attuale Via Cavour a Via Stazione attraverso:

i. un nuovo tratto di viabilità tra Via Cavour e l'inizio di Via Zemogna con nuovo ponte sul Chiese;

ii. una nuova rotonda su Via Cavour in corrispondenza dell'incrocio con la nuova viabilità di cui al punto precedente;

iii. la realizzazione di una pista ciclabile su Via Cavour dalla rotonda di cui al punto ii) sino all'incrocio con Via Bianchi;

iv. la riqualificazione di Via Zemogna con inserimento di pista ciclabile dal termine della nuova viabilità di cui al punto i) con Via Stazione;

v. l'illuminazione pubblica dei tratti viari di tutti i suddetti interventi.

184. Ampliare, nel comune di Calcinato, il parco giochi posto a sud nell'area precedentemente occupata dall'innesto di Via Berlinguer con Via Stazione, innesto eliminato nel progetto definitivo in quanto interferente con la rampa del cavalcavia.

185. Realizzare, nel comune di Calcinato, una nuova rotonda tra Via Berlinguer e Via Stazione, a Nord dell'attuale accesso.

186. Realizzare, nel comune di Calcinato, una nuova rotonda all'incrocio tra la Via Santi Faustino e Giovita e la Via Statale, in località Ponte San Marco.

187. Nel comune di Calcinato:

a. Modificare il collegamento della Via Rovadino e Via Pradella utilizzando un percorso parallelo alla Via Rovadino, e traslando verso Sud la rotonda prevista;

b. Modificare altresì la viabilità di accesso alle abitazioni poste a Sud della suddetta rotonda utilizzando un percorso al confine dei fondi e, per quanto possibile, sulla sede delle attuali strade poderali.

188. Realizzare, nel comune di Calcinato, una pista ciclopedonale, dotata di adeguata illuminazione, lungo il nuovo collegamento tra Via Rovadino e Via Pradella (vedi punto precedente) e lungo la Via Rovadino a nord e a sud della nuova rotonda di progetto, dal sottopasso autostradale a Via S. Anna.

189. Eliminare, al fine di ridurre gli impatti sul territorio, il nuovo cavalcaferrovia previsto alla pk 103-039 di Via S. Anna nel comune di Calcinato.


190. Nel comune di Calcinato:

a. Modificare la rotonda posta al termine della rampa sud del cavalcavia, con previsione di una rotonda adeguata a smistare adeguatamente le seguenti viabilità: Via Stazione (innesti nord e sud), Via Zemogna, Via Cimitero;

b. Salvaguardare, con la nuova previsione progettuale, gli attuali campi sportivi posti all'incrocio tra Via Zemogna e Via Stazione;

c. Delocalizzare inoltre la Santella e il monumento presenti in prossimità del previsto nuovo cavalcaferrovia di Via Stazione prima dell'inizio dei lavori di costruzione del cavalcaferrovia stesso.

191. Rilocare il canile esistente nel comune di Calcinato, in prossimità della pk 1+500 circa dell'Interconnessione di Brescia est, all'interno dell'area interclusa tra linea AV ed autostrada A4 e limitrofo all'area di servizio.



192. Eliminare il previsto nuovo sottopasso di Via Campagna nel comune di Calcinato al km 2+160 dell'interconnessione di Brescia Est, garantendo il collegamento tra le aree poste a sud dell'Interconnessione con quelle poste a nord attraverso la riqualificazione della viabilità parallela all'A4.

193. Nel comune di Castelnuovo del Garda:

a. Prevedere l'ampliamento del viadotto ferroviario AV sul Rio Tionello per permettere il passaggio dell'attuale pista ciclabile denominata «Graspo del Moro» (almeno di 2,50 m);

b. prevedere altresì la realizzazione di detta pista per una lunghezza di circa 960 m in modo da consentire, sia a Nord che a Sud della linea AV, il ricongiungimento con la pista attuale.

194. Realizzare, nel comune di Castelnuovo del Garda, la bonifica del sito di preesistente discarica di car fluff rinvenuta nell'area della ditta OHA s.r.l (in fallimento), interessata dalla costruzione della rampa nord del cavalcavia SP27 di Mongabia alla pk 128+748.

195. Realizzare, nel comune di Castelnuovo del Garda, un allargamento di circa 2,5 m del cavalcavia di Via Mongabia alla pk 128+748 per consentire una futura costruzione di pista ciclabile.

196. Dopo la realizzazione della galleria artificiale Paradiso, concordare con gli enti deputati al ripristino del Colle San Lorenzo nel comune di Castelnuovo del Garda.

197. Ripristinare, nel comune di Castelnuovo del Garda, la viabilità di accesso al centro «Pesca OK».

198. Al fine di minimizzare l'impatto dei Cantieri L.4.0.2, L.4/5.B.1 sul sito archeologico del Lavagnone (Sito UNESCO), rilocalizzare tali cantieri allontanandoli significativamente dal sito archeologico. Mantenere un'area tecnica in corrispondenza della porzione Nord-Ovest del cantiere L.4.0.2 in corrispondenza dell'imbocco della galleria naturale di Lonato sufficientemente distante dal sito archeologico vincolato.

199. Con riferimento al progetto di ricucitura della viabilità nell'area di via Grezze in comune di Desenzano del Garda:

Eliminare la rotatoria ed i rami Est e Ovest di via Bornade mantenendo il collegamento in progetto tra Via Bornate e Via Grezze;

Realizzare, in sostituzione dell'attuale sottopasso di Via Grezze, una nuova strada ad Ovest dell'attuale sedime che sovrappassi la galleria artificiale della linea ferroviaria e scavalchi l'autostrada A4 con un nuovo cavalcavia. Adeguare il collegamento tra Via Bornade e Via Grezze solo in corrispondenza della galleria al fine di salvaguardare le alberature esistenti;

Realizzare una nuova viabilità dal suddetto punto di attraversamento della galleria con innesto a T ad un gruppo di case poste a Sud della linea AV alla pk 112+300.

200. Spostare l'area di stoccaggio L.5.S.T.3, nel comune di Desenzano del Garda, in area da concordare con l'Amministrazione comunale e ridurre per quanto possibile l'attigua area tecnica L.5.A.T.1.

201. Rettificare la prevista pista di cantiere asfaltata che attraversa la cascina Grattarola, nel comune di Desenzano del Garda, prevedendola all'esterno della stessa.

202. Nel comune di Desenzano del Garda, al fine di salvaguardare la Cascina San Rocco Lugana, spostare a Ovest dell'opera di scavalco che preveda l'allineamento dell'asse di attraversamento coincidente con il ponte esistente che attualmente scavalca l'autostrada.

Inoltre, al fine di minimizzare il consumo di suolo a viticoltura, ridisegnare la viabilità prevista nell'area del cavalcavia (concordandola con le proprietà interessate) e spostare la vasca di laminazione in progetto.

203. Rettificare la pista di cantiere nel comune di Desenzano del Garda per evitare la demolizione parziale della Cascina Ronchedone.

204. Realizzare, nel comune di Lonato, il cavalcavia alla pk 105+630 a Est del manufatto esistente per non insistere sul nucleo storico della località Campagna, con riposizionamento della rotatoria a Nord, l'inserimento di una rotatoria di ricucitura con la viabilità esistente a Sud e la realizzazione di una viabilità di by-pass della frazione Campagna. Durante i lavori non isolare la frazione Campagna.

205. Nel comune di Lonato:

a. Garantire durante tutta la fase di costruzione l'operatività della ditta Feralpi, prevedendo una fasizzazione della cantierizzazione in modo da limitare le interferenze con il piazzale.

b. Dimensionare, inoltre, la galleria artificiale di Lonato affinché sia idonea a sopportare i carichi relativi al traffico veicolare pesante al di sopra della galleria, al fine di permettere le manovre e la sosta di tutti gli eventuali autoarticolati, inerenti l'operatività della ditta Feralpi, sulle aree al di sotto delle quali si trova la galleria.

c. Prevedere modifiche progettuali al fine di evitare delocalizzazioni degli attuali impianti presenti nell'area Feralpi. L'utilizzo delle aree RFI da parte di Feralpi dovrà essere regolamentato tramite apposita convenzione.

206. Nel comune di Lonato:

a. Realizzare una nuova strada di collegamento tra la rotonda esistente su Via Molini / Via Moro e lo svincolo della SS11 a Nord per uno sviluppo complessivo di circa 1,2 km;

b. Realizzare inoltre due nuove rotatorie lungo la suddetta viabilità (Via Fenil Nuovo Molini, Via Bettola).

L'acquisizione delle aree sarà a carico del Comune.

207. Garantire durante tutta la fase di costruzione l'operatività della ditta Wierer (comune di Lonato).

208. Qualora si riscontrassero contaminazioni, redigere un programma di bonifica dettagliato relativo alla galleria di Lonato, sviluppato sulla base delle risultanze delle indagini effettuate, in cui sia prevista la messa in atto di idonee misure di prevenzione e contenimento della contaminazione.

209. In considerazione della mancata realizzazione dello «Shunt di Brescia», ottimizzare il tracciato dell'interconnessione di Brescia Est, ricompresa nel 2° Lotto costruttivo, e le opere ad esso correlate.

210. Nel comune di Mazzano:

a. Sostituire il sottopasso carrabile di progetto limitrofo all'attuale sede degli Alpini con sottopasso ciclopedonale nella stessa sede ma con sezione ridotta;

b. Eliminare la viabilità stradale prevista in progetto a Nord e a Sud della linea ferroviaria compresa la rotatoria ed in sua vece realizzare i collegamenti del sottopasso con la viabilità esistente a Nord e a Sud per una lunghezza complessiva di circa 300 metri.

211. Nel comune di Mazzano, al fine di evitare fenomeni di dilavamento della collina prospiciente Via Mazzucchelli che interessano la viabilità di adduzione al sottopasso al km 4+796, realizzare un idoneo canale, o altra opera che risolva tale inconveniente.

212. Nel comune di Mazzano:

a. Realizzare un nuovo sottopasso poderale in corrispondenza del confine con il comune di Calcinato che include anche la realizzazione di un sottopasso poderale a spinta sulla linea ferroviaria esistente.

b. Realizzare la viabilità poderale di ricucitura con la viabilità esistente parallela all'opera ferroviaria (a Nord e a Sud) per una lunghezza complessiva di circa 900 metri a Sud e 700 metri a Nord.

213. Nel comune di Mazzano, riqualificare Via Spazzini e Via Conciliazione mediante asfaltatura del sedime stradale, rifacimento dei marciapiedi e posizionamento di illuminazione pubblica, ove mancante, per una lunghezza complessiva di circa 1.450 metri.

214. Nel comune di Mazzano, eliminare la viabilità di cantiere ricadente all'interno del vincolo paesaggistico della Villa Mazzucchelli, rivedendo l'organizzazione della cantierizzazione.

215. Nel comune di Mazzano, installare 16 dossi per la limitazione della velocità su Via Mazzucchelli nelle aree limitrofe ai lavori AV.


216. In fase di progettazione esecutiva, verificare adeguatamente gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica anche in relazione alle modifiche apportate alle opere rispetto al progetto definitivo presentato in CdS.

217. Nel comune di Peschiera del Garda:

a. Prevedere, in fase di progettazione esecutiva, sifoni o altri accorgimenti per evitare impatti sui corsi d'acqua di alimentazione del laghetto del Frassino.

b. Adottare, per quanto riguarda le opere che intercettino la falda, specialmente nel contesto idrografico relativo al Laghetto del Frassino, opportuni accorgimenti atti ad evitare l'interruzione del flusso di falda e la contaminazione della medesima, anche mediante opportuni approfondimenti progettuali.

218. Nel comune di Peschiera del Garda, prevedere, in fase di progettazione esecutiva, lo spostamento del cantiere operativo L.5.O.1 in modo da non recare impatto ai limitrofi pozzi esistenti ed alle colture viticole.



219. Nel comune di Peschiera del Garda:

a. Concordare con la società Azienda Gardesana Servizi le modalità di approvvigionamento idrico per i fabbisogni del cantiere logistico L.5.L.1.

b. Inoltre verificare la soluzione più idonea e meno impattante per lo smaltimento dei reflui domestici e delle acque nere.

220. Prevedere un riassetto dei cantieri nel territorio del comune di Peschiera, eliminando il cantiere L.5.O.2.

221. Nel comune di Peschiera del Garda, prevedere, in fase di progettazione esecutiva, idonee ottimizzazioni all'innesto della rampa nord del cavalcaviaferrovia Ghirola alla pk 120+124 con la viabilità esistente in corrispondenza della località Massoni, in modo da recare il minimo impatto, in particolare durante la fase di costruzione, al nucleo abitato.

222. Rivedere la progettazione della viabilità e degli accessi in corrispondenza del Santuario Madonna del Frassino (comune di Peschiera del Garda) cercando di contenere i disagi sull'attuale utilizzo dell'area e garantire la continuità del traffico nonché un miglior inserimento ambientale della nuova linea AV (che nel tratto prospiciente il santuario è prevista in galleria artificiale), in particolare con:

cambiamento della modalità costruttiva lungo tutto il fronte del santuario: da palancoleati a berlinesi, così da ridurre al minimo l'ingombro dell'area dello scavo e dell'area di lavoro;

eliminazione di ogni commistione tra mezzi di cantiere e traffico privato;

mantenimento della viabilità veicolare nel sottopasso di Via Pignolini-Via Frassino durante la fase di costruzione;

nuova rotonda sulla Via Pignolini con possibilità di inversione di marcia e accesso al parcheggio posto a sud;

mantenimento dell'accesso al parcheggio nord con conservazione della maggior parte dei posti auto esistenti;

mantenimento dell'accesso al santuario come oggi durante la fase di costruzione senza commistione con i mezzi di cantiere;

riduzione della larghezza della pista di cantiere davanti al santuario;

inserimento di elementi protettivi e di schermatura visiva a specchio, con funzione fonoassorbente e di contenimento dell'impatto per le polveri;

riduzione dell'abbattimento dei cipressi esistenti;

riduzione della rotonda di cantiere di incrocio tra pista e strada di accesso al cantiere L.5.L.1, con riduzione del numero di cipressi rimossi;

mantenimento della «strada dei frati» con l'istituzione di un ingresso a senso unico;

esecuzione di monitoraggio durante la costruzione e post-opera delle vibrazioni;

ripristino dell'accesso ciclopedonale che sottopassa l'A4 da nord alla fine dei lavori.

223. Realizzare, nel comune di Peschiera del Garda, una bretella di collegamento tra la SP n. 56 e la SP n. 28 a nord dell'autostrada, come da studio redatto da Veneto Strade SpA. con acquisizione delle aree e relativa permessualistica a cura e carico della Regione Veneto

224. Concordare la ricomposizione ad alto valore paesistico ambientale, dell'estradosso della galleria artificiale in corrispondenza del Santuario della Madonna del Frassino (comune di Peschiera del Garda), con le autorità locali, compatibilmente con i vincoli ferroviari.

225. Predisporre un approfondimento idraulico per verificare le interferenze delle attività di costruzione con il reticolo idraulico in località Broglie (comune di Peschiera del Garda), verificando altresì l'eventuale necessità di realizzare una cassa di espansione/vasca di laminazione.

226. Al fine di evitare da parte dei mezzi pesanti di cantiere l'attraversamento dell'abitato di Dolci, l'utilizzo della viabilità tra il cantiere logistico L.5.L.1 e la località Tresole, l'utilizzo della strada Peschiera (in comune di Ponti sul Mincio) sino al suo incrocio con la SP 77 e l'utilizzo della strada di attraversamento dell'abitato di Broglie, nel comune di Peschiera del Garda:

realizzare una viabilità di cantiere di collegamento tra il cantiere logistico L.5.L.1 e le piste poste ad Est di Colle Baccotto; detta viabilità dovrà essere mantenuta e a fine lavori ceduta al Comune;

realizzare una rotonda all'incrocio tra la suddetta pista e la Via Mantova, a nord dell'abitato di Dolci; detta rotonda dovrà essere a fine lavori ceduta al Comune;

istituire un senso unico, per un breve tratto in corrispondenza del santuario del Frassino, sulla viabilità pubblica tra la Via Pignolini ed il parcheggio del santuario, per garantire la continuità della pista di cantiere anche davanti al santuario e poter collegare i fronti di lavoro da ovest ad est.

227. In comune di Pozzologo prevedere una diversa soluzione del progetto del cavalcavia presso Cascina Roveglia (km 119+372) riducendo il numero di campate ed eliminando la rotonda a Nord, al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico ed il consumo di suolo.

228. In comune di Pozzologo inserire un tracciato ciclopedonale nel manufatto di attraversamento al km 119+372 e nei connessi tratti di viabilità comunale oggetto di interventi.

229. In comune di Pozzologo eliminare la rotonda prevista a nord del cavalcaviaferrovia al km 119+372, sostituendola con un'intersezione di minore ingombro in relazione al tipo di strade collegate.

230. Rivedere, per quanto tecnicamente possibile, la collocazione e l'ubicazione delle aree di stoccaggio previste in prossimità della Cascina Roveglia e la conseguente ridefinizione della viabilità di accesso a tali aree, in condivisione con il Comune di Pozzologo.

231. Realizzare una viabilità della stessa sezione di quella attuale (Via Libia) sul tracciato della pista di cantiere prevista a sud della linea AV dalla pk 135+500 fino all'intersezione con la SP n. 26, nonché una rotonda con dimensioni adeguate al livello di strada provinciale in corrispondenza dell'innesto della suddetta nuova viabilità con la SP n. 26. La rotonda sarà dimensionata considerando il possibile traffico futuro, anche in funzione del possibile intervento CORBAZ // AGROMAR, e prevederà inoltre un nuovo ramo per accogliere la pista di cantiere che dopo i lavori potrebbe essere trasformata in viabilità pubblica.

232. Prolungare l'attuale sottopasso esistente sotto la linea storica in località Betlemme (comune di Sommacampagna), alla pk 138+774 anche in corrispondenza della linea AV.

233. Mantenere, nel comune di Sommacampagna, il ponte scatolare previsto per la pista di cantiere alla pk 138+821.

234. Realizzare, nel comune di Sommacampagna, una fascia bocciata con funzioni di mascheramento della sottostazione elettrica prevista alla pk 136+026.

235. Nel comune di Sommacampagna, individuare e comunicare all'amministrazione comunale in fase di progettazione esecutiva le eventuali fasce di rispetto urbanistico conseguenti alla realizzazione della sottostazione elettrica alla pk 136+026.

236. Realizzare l'elettrodotto, previsto in comune di Sommacampagna tra l'esistente elettrodotto RFI e la sottostazione elettrica, in cavidotto interrato per tutta la sua lunghezza, come prescritto dal MATTM nell'ambito della procedura VIA (parere Commissione VIA n. 1767 del 17 aprile 2015) tenuto del contesto ambientale, nonostante le indicazioni di cui alla delibera CIPE 120/2003.

237. Eliminare la prevista rotonda ad uso cantierizzazione alla pk 138+000 circa, in località Betlemme (comune di Sommacampagna), perché interferente con la cava esistente.

238. Realizzare i seguenti interventi sulla SP 26 Morenica, in ragione del fatto che questa è di fondamentale importanza per il territorio e che la stessa sarà interessata dal transito dei mezzi di cantiere (in corrispondenza della pk ferroviaria 136+079):


a. allargamento del sottopasso esistente sotto la linea storica con realizzazione della pista ciclopedonale;

b. allargamento del sottopasso previsto sotto la linea AV con realizzazione del sottopasso ciclopedonale; immediatamente a sud del sottopasso sarà previsto un piccolo slargo di sosta per i ciclisti in transito.

c. riqualificazione della SP Morenica nel territorio di Sommacampagna con realizzazione di pista ciclopedonale dal confine con il Comune di Sona sino alla rotonda di innesto con il casello autostradale; nel tratto finale la pista verrà realizzata sull'attuale cavalcavia autostradale con posa di new jersey di separazione dalla viabilità veicolare; la pista dovrà prevedere una piccola siepe di separazione, posizionata lungo la barriera di sicurezza nello spazio dell'arginello ivi previsto, formata da «cespugli» che non necessitano di irrigazione; sarà inoltre previsto uno slargo di sosta al limite di intervento prima del casello autostradale;

d. riqualificazione della SP Morenica nel territorio di Sona con realizzazione di pista ciclopedonale dal confine con il Comune di Sommacampagna sino a via Molinara/via Trentino;

e. realizzazione di rotonda all'incrocio tra la SP Morenica e la Via Morsara in Comune di Sona.



239. Eliminare il sottopasso previsto alla pk 134+410 in località Brognol-Valle, mantenendo in sua vece il sottopasso esistente sotto la linea storica e prolungandolo, anche sotto la linea AV alla pk 134+394, con dimensioni 4×4 m.

240. Delocalizzare la ditta ANCAP su una nuova area ubicata nel comune di Sona come indicato nella lettera della Provincia di Verona prot. 2082 del 12 gennaio 2015.

241. Mantenere i sottopassi esistenti sotto la linea storica alle pk 136+500 circa, 136+750 circa prolungandoli anche sotto la linea AV, prevedendo l'innesto sulla pista di cantiere.

242. Realizzare un sottopasso ciclopedonale su Via Mincio nei pressi di quello stradale previsto alla pk 137+987, realizzando inoltre una pista ciclabile dal confine con il comune di Sommacampagna fino all'incrocio con la Via Emilia, nonché per un tratto di circa 300 metri su Via Bellona e Via Morsara.

243. Nel comune di Sommacampagna riqualificare Via Canova attraverso i seguenti interventi:

a. realizzazione di rotonda all'incrocio tra Via Belvedere e Via Cason adeguata al traffico in transito, con corredo vegetale composto da piante autoctone e/o tipiche del luogo che non necessiti di particolari necessità di irrigazione;

b. realizzazione di rotonda all'incrocio tra Via Macaccara e Via Cason, con posizionamento distanziato dalle abitazioni esistenti e salvaguardando la vegetazione posta lungo Via Macaccara;

c. realizzazione di rotonda ellittica all'incrocio tra Via Verona e Via Canova adeguata al traffico in transito;

d. allargamento della Via Cason - Via Canova dalla rotonda a) alla rotonda c) con sezione stradale di 7 metri, realizzazione di pista ciclopedonale e filare alberato sul lato dell'abitato di Caselle nei tratti privi di vegetazione. In corrispondenza delle abitazioni poste immediatamente a nord dell'incrocio tra Via Macaccara e Via Cason, si dovrà provvedere ad uno spostamento della carreggiata stradale ad ovest degli edifici per superare la strettoia esistente tra gli edifici stessi.

244. Eliminare il cavalferrovia di Via De Amicis previsto alla pk 140+661.

245. Approfondire, in fase di progettazione esecutiva, ogni aspetto riguardante le possibili interferenze con il sistema idrogeologico e con il sottosuolo in relazione alla realizzazione della galleria naturale di San Giorgio (comune di Sona).

246. Realizzare, nel comune di Sona, una rotonda in corrispondenza dell'incrocio tra Via Campagnola e Via Terminon, alla fine della rampa nord del sottopasso previsto alla pk 133+920.

247. Realizzare, nel comune di Sona, una pista ciclopedonale in affiancamento a Via Campagnola/Via Piona, dall'incrocio con Via Piedicolle fino all'incrocio con Strada San Giorgio, incluso un sottopasso da realizzare per l'attraversamento della linea AV nei pressi della pk 133+900. Per l'attraversamento della linea ferroviaria storica la pista ciclabile si potrà utilizzare l'attuale sottopasso stradale.

248. Verificare in sede di progettazione esecutiva, compatibilmente con le esigenze tecniche, la possibilità di ridurre o delocalizzare l'area di stoccaggio L.7.S.T.1 attualmente prevista in località Terminon (comune di Sona), anche in considerazione della destinazione urbanistica prevista come centro raccolta rifiuti.

249. Verificare il rispetto dei limiti acustici del polo scolastico sito presso l'abitato di Lugagnano (comune di Sona) e, in caso di esito negativo, rivedere le mitigazioni antirumore previste.

250. Relativamente al Santuario del Frassino, sito nel comune di Peschiera del Garda, data la prossimità dell'infrastruttura al complesso monumentale, effettuare il monitoraggio del monumento ed in particolare degli apparati decorativi esterni; si prescrive altresì un intervento di preconsolidamento di tali apparati (da sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza) prima dei lavori di scavo, al fine di limitare la possibilità di eventuali danni causati dalle vibrazioni. Qualsiasi anomalia dovesse risultare dal monitoraggio in fase di cantiere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla citata Soprintendenza per le valutazioni di competenza.

251. Provvedere al finanziamento del restauro delle opere pittoriche della facciata del Santuario della Madonna del Frassino, su progettazione redatta di intesa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

252. Per le pile del viadotto Mincio (comune di Peschiera del Garda), che interessano l'alveo attivo:

analizzare tutte le problematiche legate alla compatibilità idraulica la quale dovrà essere soddisfatta verificando l'eventuale alterazione delle dinamiche fluviali derivanti dalla loro azione congiunta alle citate pile del ponte autostradale;

garantire che le fondazioni e le relative opere di protezione siano tali da non interferire in alcun modo con l'andamento dei flussi e del trasporto solido del fiume.

253. Nel comune di Desenzano del Garda:

a. Nell'area che si osserva dalla Torre di San Martino, prevedere una tipologia di mitigazione verde analoga a quella proposta per il paesaggio morenico: un sistema di uno o più filari d'alberi variamente disposti anche a macchie boschive, articolati e misti a sistemi di vegetazione più bassa che filtrino opportunamente la lettura della rigida fascia determinata dalla cesura delle barriere.

b. In considerazione della possibilità di fruizione di questo paesaggio speciale anche da parte di chi lo attraversa con la linea AV/AC, prevedere, lungo il corso di tale fascia verde a mitigazione delle barriere, l'inserimento di uno o più tratti senza mitigazioni arboree e con elementi antirumore in materiale trasparente.

c. In fase esecutiva, effettuare una valutazione congiunta con le autorità competenti relativa alla più opportuna individuazione dei punti ideali nei quali prevedere queste «finestre paesaggistiche».

254. Per quanto riguarda il Viadotto Chiese (comune di Calcinate) - valutate le indubbie qualità dell'ambito paesaggistico interessato dall'attraversamento del viadotto, direttamente fruibile dal percorso ciclopedonale esistente che lambisce il lungofiume quasi in tutto il tratto a nord e sud del previsti tracciato ferroviario - predisporre una soluzione architettonica qualitativamente adeguata alle caratteristiche del paesaggio. In tal senso si dovrà predisporre un nuovo progetto architettonico che preveda l'inserimento di elementi di semplificazione/ammorbidente delle linee architettoniche del manufatto e di barriere acustiche trasparenti.

255. Nel comune di Calcinate, spostare la rotonda in prossimità della PK 99+200, in corrispondenza dell'incrocio esistente, riducendone le dimensioni al minimo possibile.

256. Nel comune di Peschiera del Garda:

a. Con riferimento al vincolato complesso Corte di Mano di Ferro, redigere e sottoporre al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in fase esecutiva, un adeguato progetto di inserimento paesaggistico, specie con riferimento alle soluzioni di schermatura dell'infrastruttura (autostrada) e degli insediamenti produttivi esistenti sul lato nord del Complesso, mediante la messa a dimora di filari di essenze arboree di adeguata età e sviluppo di chioma nonché alle sistemazioni del terreno, in corrispondenza della galleria, che dovrà prevedere acclività morbide e di tipo naturali.

b. Inoltre, sostituire la rampa carrabile dell'uscita di sicurezza della galleria artificiale Madonna del Frassino Est con uscite pedonali.

c. Ripristinare, nelle condizioni *ante operam*, i due rami di viabilità di cantiere (non asfaltata per 2090 mq ed asfaltata per 3533 mq) temporanei e funzionali alla fase di realizzazione.

257. In fase di progettazione esecutiva sviluppare, in modo adeguato e conformemente alle normative di settore, l'attraversamento di Via Bologna (comune di Castel nuovo del Garda) mediante rotonda.


258. In fase di progettazione esecutiva, a tutela dell'area boscata in Località Madonna di Monte e fatte salve le previste autorizzazioni in materia, ricostituire l'area boscata nella misura sottratta dall'opera in progetto in altra area individuata dal Comune di Sommacampagna.

259. Garantire la continuità delle attività autorizzate a cava Ballarini (comune di Castelnuovo del Garda), fermo restando il rispetto del vincolo ex decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80.

260. Nel comune di Castelnuovo del Garda, modificare la rotonda prevista a Nord del cavalcavia di Mongabia per includere anche l'incrocio con Via Sei Fontane.

261. Nel comune di Castelnuovo del Garda, modificare il sottopasso di Via Mantovana con il prolungamento del sottopasso esistente sotto l'autostrada A4, prevedendo l'altezza del nuovo sottopasso AV fino ad un minimo di 4,5 metri, senza realizzare quello previsto in progetto.

262. Nel comune di Castelnuovo del Garda, ripristinare il percorso di Via San Lorenzo prevedendo il transito sopra la galleria artificiale.



263. Nel comune di Castelnuovo del Garda, trasferire il posto tecnologico previsto alla pk 129+345 in area interclusa prevedendo un sottopasso di collegamento alla pk 129+105.

264. In corrispondenza dell'Azienda Agricola Serraglio (comune di Desenzano del Garda):

intervenire sul tracciato planimetrico della galleria artificiale apportando uno spostamento a Sud di circa 37 metri e modificando la modalità di scavo con l'adozione di paratie in modo da salvaguardare le stalle, i fienili e le aree di manovra per i mezzi agricoli;

garantire la possibilità di coltivazione a seminativo sopra il sedime della galleria ferroviaria mediante adeguato ricoprimento;

garantire la continuazione dell'attività dell'azienda realizzando opportuni accessi dalla viabilità. Le modalità di accesso dovranno essere definite e concordate direttamente con l'azienda;

realizzare l'ampliamento del fienile e delle trincee orizzontali di dimensioni pari a quelle attuali anche sul sedime ferroviario;

adottare tutte le misure per mitigare gli impatti durante la fase di costruzione della linea, in particolare per quanto riguarda le polveri che dovranno essere anche controllate nell'ambito del monitoraggio ambientale ante-operam e durante la costruzione;

prevedere un monitoraggio dello stato di fatto degli edifici della tenuta e della evoluzione durante la costruzione.

265. Nel comune di Desenzano del Garda, per quanto riguarda l'attuale cavalcavia autostradale alla progressiva ferroviaria 115+700, nei pressi della Cascina Armea, sostituire il cavalcaferrovia previsto in progetto alla pk 115+158 con un cavalcaferrovia alla pk 115+700 in posizione obliqua secondo il tracciato dell'asse viario esistente, integrandolo con una viabilità di ricucitura per la capezzagna posta nell'area a Sud che attraversa i vigneti esistenti.

266. Nel comune di Pozzolengo, traslare il tracciato ferroviario del minimo necessario per evitare la demolizione del fabbricato di Cascina Rovaglia, prevedendo interventi con micropali (doppia berlinese con setto antivibrante) e di consolidamento sotto l'edificio.

267. Nel comune di Pozzolengo, inserire una nuova rotatoria in corrispondenza dell'incrocio dei tre rami di Via Sirmione ed un marciapiede di circa 500 metri su Via Sirmione dalla suddetta rotonda fino a Via Benaco.

268. Nel comune di Pozzolengo, realizzare un nuovo sottopasso a spinta in corrispondenza dell'attraversamento della linea ferroviaria storica da parte di Via Massoni.

269. Nel comune di Sona, per evitare il transito dei mezzi di cantiere in San Giorgio in Salici, realizzare una pista di cantiere lungo l'autostrada A4 da pk 130+650 circa a pk 132+500 circa.

270. Nel comune di Sona, realizzare una pista ciclabile in terra battuta attrezzata con polifere per eventuale futuro impianto di illuminazione (quest'ultimo escluso dalla prescrizione) sul sedime della galleria artificiale San Giorgio, previo assenso della DTP RFI di Verona.

271. Nel comune di Sona, garantire il transito sulla viabilità esistente alla pk 132+870 sopra la galleria artificiale, in corrispondenza dell'uscita di sicurezza della galleria.

272. Nel comune di Sommacampagna, adeguare Via Siberie mediante allargamento della sede stradale tra il sottopasso previsto sulla linea AV e l'incrocio con Via Ceolara. L'onere di acquisizione delle aree sarà a carico del Comune.

273. Nel comune di Sommacampagna, realizzare un'area boscata in località Betlemme tra l'abitato e la linea AV, su aree che saranno espropriate da parte del Comune con oneri a carico del Proponente.

274. Nel comune di Sona, in ragione della mancata realizzazione del cavalcavia di Via De Amicis, per il traffico dei mezzi di cantiere in direzione nord in comune di Sona, utilizzare una delle seguenti alternative di percorso:

a. Via De Amicis nella sola direzione est (tratto attualmente sterato), parallelamente alla linea ferroviaria storica (a Nord), sottopassando l'A22 Autostrada del Brennero, verso la Via Cason in comune di Verona;

b. una nuova pista di cantiere parallela alla linea storica che congiunge la località Messedaglia alla Via Stazione in comune di Sona.

275. Nel comune di Sona:

a. Sostituire il cavalcaferrovia di Via Rampa (pk 139+931) con un sottopasso.

b. Realizzare il nuovo sottovia sulla sede di quello esistente, tale da consentire di sottopassare la linea storica, la nuova linea AV ed il canale presente a nord della linea storica.

c. Mantenere la rotatoria come prevista in PD al termine della rampa sud del cavalcavia, ma posizionata all'incrocio tra via Rampa e via Belvedere.

276. Nel comune di Sona, presso Corte Messedaglia ed in particolare di fronte alla Chiesetta di Santa Maria del Carmine, struttura del Settecento, rimodellare opportunamente il terreno ed adeguare eventualmente gli interventi a verde al fine di evitare la vista di elementi della galleria artificiale che fuoriescano rispetto al piano campagna.

277. Nel comune di Calcinato, in fase esecutiva, verificare la possibilità di ottimizzare/ridurre l'area tecnica AT.GN01 e la connessa area di stoccaggio L.3.ST.52.

278. Nel comune di Calcinato, modificare le ultime 4 campate dell'elettrodotta Lonato - Calcinato in modo da massimizzare l'affiancamento all'elettrodotta esistente Terna ed in modo da evitare lo scavalco del cavalcavia di Via Moncalvo.

279. Nel comune di Lonato assicurare la disponibilità di aree di stoccaggio della ditta Wierer i cui piazzali sono interferiti dalla linea ferroviaria.

280. Nel comune di Ponti sul Mincio, realizzare una nuova rotatoria tra la SP19 e le vie Dolci e Valscarpina, nonché riqualificare la SP19, per il tratto interessato dall'abitato in località Ferrares-Zecchinetti, con costruzione di marciapiedi.

281. Nel comune di Peschiera del Garda, ripristinare tempestivamente le aree limitrofe alla Villa de Peverelli Della Cella, sottoposta a tutela in forza del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, che risultano interessate dal tracciato ferroviario totalmente in galleria lungo un'area al confine nord e da un'area di cantiere che occupa, nella temporaneità legata al periodo di realizzazione della tratta, parte dell'area a verde sottoposta a tutela.

282. Relativamente agli itinerari di cantiere in comune di Desenzano, utilizzare la strada collinare di via Tiracollo con i mezzi di cantiere con le limitazioni dovute alle caratteristiche della strada, sia per l'acclività del percorso sia per le difficoltà con la circolazione veicolare leggera presso lo svincolo ed il parcheggio del centro commerciale Il Leone posti all'inizio dell'itinerario collinare di via Tiracollo.

283. In comune di Mazzano limitare al minimo indispensabile le aree adibite a stoccaggio materiali ed inerti ed eventualmente rilocalizzarle in aree limitrofe alle opere in accordo con le indicazioni degli Enti Locali.

284. Prevedere la cessione al Comune di Calcinato della pista di cantiere che collega la Via Manzoni (pk 0+700 interconnessione) con Via Brescia (altezza Cascina Margherita - pk 1+500 interconnessione); la pista verrà ceduta nello stato in cui si troverà a fine lavori con acquisizione delle aree a carico del proponente.


285. Nel comune di Castelnuovo del Garda, prevedere, durante la costruzione del sottopasso di Via Mantovana alla pk 126+852 e del cavalcaferrovia SP27 di Mongabia alla pk 128+748, che la chiusura delle strade attuali di Via Mantovana e di Via Stazione non avvenga contemporaneamente.

286. Nel comune di Peschiera del Garda, stante l'attuale stato della viabilità che collega il cavalcavia Ghirolda verso Sud, e in particolare, in località Pigno, verificare la sussistenza di viabilità alternativa al transito dei mezzi di cantiere o, in subordine, la necessità di adeguamento della suddetta strada.

287. Nel comune di Peschiera del Garda, verificare la possibilità di ridurre l'utilizzo della viabilità di attraversamento della frazione Broglie da parte dei mezzi di cantiere o, in subordine, prevedere gli adeguamenti necessari in modo da ridurre l'impatto con il traffico attuale e con le funzioni residenziali esistenti.

288. Nel comune di Peschiera del Garda, prevedere, durante la fase di costruzione, un percorso alternativo temporaneo alla pista ciclabile interregionale Peschiera-Mantova in corrispondenza del viadotto Mincio, in modo da non interrompere la funzionalità della pista stessa.

289. a. Concordare con l'amministrazione comunale di Sommacampagna la cessione a quest'ultima delle piste di cantiere, o parte di esse, ubicate a sud della linea AV nel tratto tra la SP26 e il confine comunale con Verona; la cessione avverrà nello stato in cui si troveranno dette piste al termine dei lavori e con acquisizione delle aree a carico del Comune.



b. Trasferire contestualmente a sud del tacciato della pista ceduta al Comune di Sommacampagna le opere di mitigazione a verde ove queste risultino sulla stessa sede della pista, con acquisizione delle aree necessarie a carico del Comune.

290. Nel Comune di Sommacampagna, utilizzare le essenze arboree per le mitigazioni a verde in accordo all'art. 40 del Regolamento Edilizio Comunale.

291. Concordare con l'amministrazione comunale di Sona la cessione a quest'ultima delle piste di cantiere, o parte di esse, ubicate a nord della linea AV in corrispondenza di Via de Amicis; la cessione avverrà nello stato in cui si troveranno dette piste al termine dei lavori e con acquisizione delle aree a carico del Comune.

292. Nel Comune di Peschiera del Garda:

a. Durante l'esecuzione dei lavori e in esercizio della nuova ferrovia AC/AV provvedere al monitoraggio strutturale del Santuario anche per le parti decorative.

b. Comunicare tempestivamente alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le valutazioni di competenza, qualsiasi anomalia dovesse risultare dal monitoraggio in fase di cantiere.

293. Data la specificità del sito Laghetto del Frassino (comune di Peschiera del Garda), adottare tutte le misure di precauzione atte a evitare i possibili effetti negativi sulle acque sotterranee presso le seguenti aree:

Cantiere Operativo L.5.0.1

Area Tecnica Stoccaggio L.5.A.T.8

Area Tecnica Stoccaggio L.5.S.T.18

Area Tecnica Stoccaggio L.5.S.T.19

294. Nel comune di Sona, in fase di costruzione del Viadotto Tione (pk 130+400), assicurare la massima attenzione agli ambiti naturalistici presenti adottando tutte le misure necessarie a preservare la vegetazione.

295. Nel comune di Sona, valutare la possibilità di localizzare il cantiere operativo L.7.O.1 nell'area di cava di Via Siberie, la cui attività è in fase di ultimazione.

296. Come previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, durante l'esercizio della linea ferroviaria, fornire ad ARPA, con modalità concordate con essa e con frequenza trimestrale, almeno 12 valori di corrente circolanti sugli elettrodotti per ciascun giorno corrispondenti ai valori medi delle correnti registrate ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio, in modo da consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità.

297. In relazione alla Galleria Naturale di Lonato (GN02), durante la fase di cantiere:

eseguire le attività di caratterizzazione dei materiali comprendendo oltre agli analiti previsti dal decreto ministeriale n. 161/2012, anche i seguenti analiti:

nel caso si utilizzasse il prodotto BASF - Rheosoil 143:

tensioattivi anionici;

acido acrilico;

nel caso si utilizzasse il prodotto Mapei Polyfoamer FP:

tensioattivi anionici;

tensioattivi non ionici;

acrilamide;

acido acrilico.

298. In relazione alla Galleria Naturale di Lonato (GN02), durante la fase di cantiere, confrontare gli esiti analitici per i parametri aggiuntivi non presenti nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., con i seguenti limiti di riferimento ai fini di riutilizzo:

a. tensioattivi anionici = 2,8 mg/Kg

b. tensioattivi non ionici = 5,0 mg/Kg

c. acrilamide = 0,3 mg/Kg, acido acrilico = 3,0 mg/Kg.

299. In relazione alla Galleria Naturale di Lonato (GN02), durante la fase di cantiere, trasmettere i rapporti di prova certificati da laboratori accreditati derivanti dalla caratterizzazione dei materiali scavati in accordo con le ARPA competenti.

300. In relazione alla Galleria Naturale di Lonato (GN02), durante la fase di cantiere, trasmettere uno studio eco-tossicologico redatto da Ente o Istituto accreditato sull'utilizzo degli additivi previsti nella realizzazione dell'opera, condiviso con l'Istituto Superiore della Sanità relativamente ai rischi sulla salute umana.

301. In relazione alla Galleria Naturale di Lonato (GN02), durante la fase di cantiere, prevedere il trasporto dei materiali provenienti dagli scavi in apposite vasche di maturazione, preventivamente progettate nelle loro dimensioni, ubicazione, numero, layout, ecc., tramite nastro trasportatore a perfetta tenuta stagna.

302. In relazione alla Galleria Naturale di Lonato (GN02), durante la fase di cantiere, prevedere la stesura dei materiali scavati all'interno di singole vasche in cumuli di 3.000-4.000 mc per consentirne l'asciugatura e la maturazione, al fine di conferire agli stessi migliori caratteristiche di movimentazione, umidità ottimale e di favorire la biodegradazione naturale degli additivi utilizzati nelle operazioni di scavo.

303. Con riferimento agli aspetti geotecnici:

adeguare la progettazione alle NTC2008, tenendo conto dei recenti aggiornamenti circa la sismicità di base del territorio;

approfondire le verifiche di sicurezza dei pali di fondazione nei confronti delle azioni orizzontali e della resistenza laterale, adottando adeguati valori del coefficiente «beta»;

effettuare le verifiche a liquefazione ai sensi della normativa vigente;

garantire che l'eventuale presenza di trovanti all'interno dei depositi glaciali attraversati dalle gallerie naturali non pregiudichi la realizzazione delle opere;

rivalutare il ricorso ai tamponi in jet-grouting per l'esecuzione delle fondazioni dirette di numerosi viadotti, alla luce dell'adeguamento della progettazione alle vigenti norme tecniche;

approfondire le verifiche del rivestimento delle gallerie in presenza di copertura estremamente modesta;

approfondire per la galleria artificiale Frassino la verifica dei livelli di deformabilità della struttura di sostegno provvisoria, i potenziali risentimenti sulle opere adiacenti nonché i potenziali effetti degli aggettamenti in termini di stabilità del fondo scavo.

304. Con riferimento alle opere idrauliche, adeguare la progettazione alle NTC2008, rispettando per i ponti la distanza minima tra le pile e tra pila e spalla.

305. Verificare gli impatti sul reticolo idrico superficiale tenendo conto dei «Piani di gestione delle alluvioni» redatti dalle competenti Autorità di Bacino.

306. Verificare eventuali ricadute sugli interventi di smaltimento delle acque di piattaforma alla luce di analisi più aggiornate sulle precipitazioni atmosferiche.

307. Per quanto riguarda i tombini:

verificare la possibilità di sostituire, laddove il rilevato lo consente, le sezioni circolari dei tombini con sezioni rettangolari al fine di garantire la praticabilità;

verificare la necessità di inserire un'opera di dissipazione;

utilizzare adeguate protezioni contro l'usura;

garantire adeguata protezione contro l'ingresso di materiali che possano bloccarsi all'interno del tombino stesso;

considerare con particolare attenzione l'attraversamento a pk 131+9 dove il canale, essendo il tracciato in galleria, passa sopra questa ultima.

308. Assicurare la piena rispondenza del progetto alle STI (Specifiche Tecniche di Interoperabilità).


In particolare per la sicurezza in galleria bisognerà:

prevedere l'istituzione di una sala operativa per il monitoraggio della sicurezza e la gestione delle emergenze;

dotare gli impianti di protezione attiva e passiva - in particolare i filtri lungo le vie di fuga - di appositi strumenti di rilevazione e segnalazione di situazioni di criticità, asservendo gli impianti automatici e/o fissi di sicurezza; analoghe caratteristiche dovranno essere assicurate in caso di avaria dei gruppi elettrogeni;

assicurare che l'impianto di protezione della rete antincendio sia conforme alle norme UNI;

prevedere specifici programmi di manutenzione per tutti gli impianti di sicurezza, con indicazione dei soggetti responsabili;



riportare nel progetto il quadro normativo di riferimento per gli impianti di sicurezza;

assicurare che gli impianti di diffusione allarme siano conformi alle norme UNI 9795-2013, EN-UNI54-1-2011, EN-UNI54-3-2014, EN-UNI54-23-2010;

redigere un piano di emergenza con le procedure da seguire;

installare la segnaletica di sicurezza secondo le norme vigenti;

assicurare la rispondenza alle norme di cui al decreto ministeriale del 28 ottobre 2005, per quanto applicabili, le STI-STR, al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 e al decreto ministeriale del 7 agosto 2012.

309. Approfondire tutti gli aspetti riguardanti le interferenze con le viabilità minori, anche in rapporto alla priorità di queste ultime, con riferimento alle norme tecniche di progettazione di cui al decreto ministeriale del 5 novembre 2001 e al decreto ministeriale del 19 aprile 2006.

RACCOMANDAZIONI - PARTE SECONDA

Si raccomanda al soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera di:

1. Tenere conto nella progettazione esecutiva, per le opere non di pertinenza ferroviaria, degli effettivi e vigenti vincoli, desumibili dagli elaborati dei piani urbanistici dei Comuni interessati dall'opera infrastrutturale e dalla sua cantierizzazione.

2 a. Verificare la possibilità di ottenere in locazione aree e/o edifici industriali dismessi e/o temporaneamente inutilizzati, presenti nell'intorno dell'opera, che possano costituire un'alternativa, anche solo parziale, ai cantieri logistici, di stoccaggio, tecnici, ecc., riducendo così l'occupazione di suolo agricolo.

b. Accertare altresì la possibilità di utilizzare strutture ricettive esistenti per le maestranze.

Laddove praticabili, queste soluzioni, dovranno essere disciplinate da apposite convenzioni.

3 a. Concordare con le Amministrazioni comunali l'utilizzo della viabilità pubblica esistente per il transito dei mezzi di cantiere, evitando, laddove possibile, il transito di mezzi pesanti nei centri abitati.

b. Comunicare altresì alle amministrazioni comunali la tipologia dei mezzi di cantiere che saranno impiegati e dare adeguata informativa sulle attività di cantiere.

4. Adeguare nella prima fase dei lavori, ove necessario, le sedi viarie utilizzate per il traffico dei mezzi pesanti per evitare l'utilizzo di tracciati alternativi, anche temporaneamente.

5. Predisporre, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, le necessarie precauzioni per garantire il deflusso delle acque anche in caso di eventi meteorologici importanti. Nei tratti in cui le lavorazioni andranno ad intercettare la falda si dovranno attuare tutti gli accorgimenti progettuali necessari per garantire il naturale deflusso sotterraneo di falda. Nei canali che verranno deviati ed unificati nei punti di sottopasso delle strutture ferroviarie si dovrà porre attenzione alle pendenze, che dovranno essere idonee al deflusso e a garantire il naturale rimpinguamento delle zone a valle, evitando punti di stagnazione.

6. Porre la massima attenzione nello smaltimento delle acque provenienti da lavorazioni, lavaggio di materiali inerti prodotti negli impianti di frantumazione e selezione, lavaggio di automezzi;

7 a. Utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, in modo da ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità.

b. Privilegiare, per il materiale sfuso, l'impiego di mezzi di grande capacità, al fine di ridurre il numero di veicoli in circolazione nelle zone limitrofe a ciascun cantiere.

c. Prevedere, in uscita dal singolo cantiere, una postazione di lavaggio delle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali.

8. Utilizzare gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche, al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera.

9. Utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto sulla qualità dell'aria e sul rumore, fra i quali:

a. utilizzare, ove possibile, mezzi d'opera omologati rispetto ai limiti di emissione in atmosfera stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie alla data di inizio lavori del cantiere e macchine operatrici (off road, gruppi elettrogeni), con motori a ciclo diesel, dotate, ove possibile, di specifici dispositivi di contenimento del particolato ad alta efficienza;

b. effettuare periodici controlli degli scarichi di mezzi ed apparecchiature, assicurandosi che siano conformi alle indicazioni normative vigenti;

c. adottare macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;

d. impiegare avvisatori acustici solo qualora non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;

e. promuovere una preventiva informazione, in caso di lavorazioni particolarmente rumorose od impattanti, alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere, sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e fine lavori.

10. Evitare, per quanto possibile, lavorazioni nelle ore notturne in prossimità di edifici abitati e zone residenziali.

11. Garantire l'irrigazione costante e la manutenzione delle «fasse tampone», soprattutto nelle fasi di attecchimento della vegetazione.

12. Verificare l'elenco aggiornato dei siti contaminati prima dell'installazione dei cantieri. Al fine di evitare possibili dispersioni conseguenti ad eventi incidentali, si suggerisce di dotare i cantieri di presidi per il contenimento (materiale assorbente, panne ecc).

13. Al fine di evitare che sul territorio si creino aree abbandonate / degradate, valutare con le Amministrazioni comunali l'eventuale cessione, agli Enti, delle aree acquisite per la realizzazione dell'infrastruttura ed esterne alla recinzione ferroviaria.

14. Informare, relativamente ai siti di interesse comunitario di cui alla Direttiva 92/43, le Autorità regionali per la Valutazione di Incidenza in merito alla fase attuativa dell'opera e in merito al monitoraggio ambientale

15. Verificare, in fase esecutiva, la possibilità di localizzare le piste di cantiere il più possibile lungo i confini di proprietà.

16. Posizionare, ove possibile, i nuovi tralicci dell'elettrodotto che ricadono in territorio agricolo produttivo sui confini dei vari appezzamenti o sui confini di proprietà, limitando così i disagi dovuti alle loro interferenze con le macchine agricole.

17. Rispettare le norme vigenti in particolare con riferimento a:

mantenere un sistema di tracciabilità delle terre all'interno dei cantieri che consenta di seguire i percorsi delle terre collegando origine-destinazione, che possa essere consultato in qualsiasi momento dall'Autorità di controllo;

concordare con ARPAV le modalità per la stabilizzazione a calce delle terre così come previsto dall'all. 3 del decreto ministeriale n. 161;

gestire correttamente i risultati delle indagini sulle terre e rocce da scavo.

18. Durante le attività di realizzazione dell'elettrodotto Calcinato-Lonato, adottare, ove applicabili, alcune delle misure mitigative previste per le altre opere correlate, in particolare di effettuare una regolare manutenzione dei mezzi e, specialmente in periodo estivo o siccitoso, di mantenere un'adeguata umidità delle aree di transito ed eventualmente di scavo.

19. Porre particolare attenzione in merito alle possibili interferenze della costruzione con le aree di particolare sensibilità ambientale ed eco-sistemica; in particolare si segnala: la fascia boscata alla progr. Km 110+750 (vincolo paesaggistico art. 142 comma g del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e l'istituendo Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) di San Martino, progr. Km 115+450.


20. Porre attenzione, in fase di costruzione del viadotto Mincio, alla presenza del collettore fognario che raccoglie i reflui sulla sponda bresciana e su quella veronese.

21. Verificare la possibilità di utilizzare una viabilità di cantiere alternativa a Via Ceolara.

22. Verificare, in sede esecutiva, la possibilità di non utilizzare per il transito dei mezzi di cantiere la viabilità che interessa l'abitato di San Giorgio in Salici, prevedendo una pista sul lato nord dell'autostrada da Via Segradi a Via Calvisana, nonché, in luogo di Via Grola, una pista a sud lungo l'autostrada per poi proseguire sull'esistente Via Calvisana.

23 a. Verificare, in sede esecutiva, la possibilità di utilizzare per il transito dei mezzi di cantiere la Via De Amicis evitando l'attraversamento dell'abitato di Lugagnano.

b. Verificare inoltre la possibilità di utilizzare come pista di cantiere l'esistente strada vicinale che corre parallela alla linea storica immediatamente a nord di questa, da Via De Amicis verso Verona.



Flusso risorse finanziarie per la realizzazione di ciascuno intervento e dell'investimento complessivo

Tabella 1: Necessità annuali di cassa per Lotto costruttivo

LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA (ESCLUSO NODO)													Importi in Mio EUR	
	CVI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale	
LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA														
1° lotto costruttivo	1.892	2	4	205 (*)	246	399	430	338	268				1.892	
2° lotto costruttivo	607				60 (*)	63	95	105	114	105	43	22	607	
TOTALE INVESTIMENTO	2.499	2	4	205	306	462	525	443	382	105	43	22	2.499	

(*) inclusa anticipazione al General Contractor

Tabella 2: Progressivi delle necessità di cassa per Lotto costruttivo

LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA (escluso Nodo): CVI 2.499 Mio EUR					
1° LOTTO COSTRUTTIVO			2° LOTTO COSTRUTTIVO		
Anno	Impegni (Mio EUR)	contabilizzazioni (Mio EUR)	Anno	Impegni (Mio EUR)	contabilizzazioni (Mio EUR)
2015	2	2	2015	0	0
2016	4	6	2016	0	0
2017	205	211	2017	0	0
2018	246	457	2018	60	60
2019	399	856	2019	63	123
2020	430	1.286	2020	95	218
2021	338	1.624	2021	105	323
2022	268	1.892	2022	114	437
2023	0	1.892	2023	105	542
2024	0	1.892	2024	43	585
2025	0	1.892	2025	22	607
TOTALE	1.892		TOTALE	607	





Tabella 3: Scadenze entro le quali disporre la Deliberazione delle risorse necessarie agli affidamenti

FABBISOGNO DI COMPETENZA		
	Importo [Mio EUR]	Data
1° Lotto	1.892	(*)
2° Lotto	607	ottobre-2018
TOTALE	2.499	


(*) finanziato con Legge di Stabilità 2014 e 2015



Linea AV/AC Milano-Verona: Tratta Brescia-Verona

Cronoprogramma delle attività

Tabella 4.



ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ATTIVITÀ E INTERVENTI INCLUSI NEI LOTTI COSTRUTTIVI

Primo lotto costruttivo

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

adeguamento della progettazione definitiva sviluppata dal GC nel 2006 per l'avvio dell'iter autorizzativo e successivo adeguamento per il recepimento delle prescrizioni emesse nel corso dell'iter autorizzativo; attività propedeutiche per l'inizio dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo: Archeologia, Bonifica Bellica, Demolizioni; opere di cantierizzazione necessarie all'esecuzione dei lavori; bonifica dei soli Siti Inquinanti interferenti e/o contigui i lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo; risoluzioni di tutte le interferenze con pubblici servizi interferenti con i lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo; risoluzione delle interferenze con la linea storica; espropri necessari per l'esecuzione dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo; Opere Civili della linea AV dalla progressiva 100+551 alla progressiva 140+780 e le Opere Civili dell'interconnessione di Verona Mercè, esclusi quota parte degli interventi di mitigazioni acustica; monitoraggio ambientale per l'esecuzione dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo.

Nello specifico, le principali opere incluse nel primo lotto costruttivo sono le seguenti:

galleria di Lonato da pk 104+740 a pk 112+112 (galleria a doppia canna, in parte naturale da eseguirsi con scavo meccanizzato e in parte in artificiale, e relative trincee di imbocco lato Brescia e lato Verona);

galleria di Colle Baccotto (galleria monocanna in parte naturale da eseguirsi con scavo tradizionale e in parte artificiale) e gallerie di Madonna del Frassino Est ed Ovest (gallerie artificiali monocanna), da pk 121+655 a pk 123+605;

galleria Paradiso da pk 125+200 a 126+500 (galleria artificiale monocanna);

galleria di San Giorgio da pk 130+180 a pk 133+574 (galleria monocanna in parte naturale da eseguirsi con scavo tradizionale e in parte artificiale).

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre state previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura commisurati alle attività di competenza del Lotto;

imprevisti commisurati alle attività di competenza del Lotto.

Secondo lotto costruttivo

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

attività propedeutiche per l'inizio dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo Archeologia, Bonifica Bellica, Demolizioni;

opere di cantierizzazione necessarie all'esecuzione dei lavori; bonifica dei soli Siti Inquinanti interferenti e/o contigui i lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

risoluzioni di tutte le interferenze con pubblici servizi interferenti con i lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

monitoraggio ambientale per l'esecuzione dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

espropri necessari per l'esecuzione dei lavori delle opere civili di competenza del Lotto costruttivo;

risoluzione delle interferenze con la linea storica;

opere civili di completamento del Lotto Funzionale «Brescia Est - Verona»;

completamento degli interventi di mitigazioni acustica relativi all'intero lotto «Brescia Est - Verona» di competenza del GC;

la realizzazione della Sovrastruttura Ferroviaria e degli Impianti Tecnologici dell'intero Lotto «Brescia Est - Verona» di competenza del GC.

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre state previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura commisurati alle attività di competenza del Lotto;

imprevisti commisurati alle attività di competenza del Lotto;

prove di esercizio.

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia da inserire nel bando di gara

La normativa vigente prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che per i contratti di importo pari o superiore a quello determinato in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi detti limiti di valore e pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di estensione delle verifiche preventive antimafia a tutte le imprese e fornitori partecipanti alla realizzazione dell'opera, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti — preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione l'autorizzazione alla stipula possa essere rilasciata sulla base dell'informazione antimafia che consiste nell'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla normativa vigente e nell'attestazione della insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi della normativa vigente, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, non superiore al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;


3) il soggetto aggiudicatore valuti le comunicazioni di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria per gli effetti di cui al Codice degli appalti;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti e clausole risolutive espresse, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

18A01993



DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo Sanitario Nazionale 2017- Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 117/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare il comma 3 dell'art. 12, che dispone che il Fondo Sanitario Nazionale (di seguito *FSN*) sia ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'assegnazione annuale delle quote del FSN di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera *a*) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano Sanitario Nazionale (di seguito *PSN*), l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito *SSN*) basato sulla capacità fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto l'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, nonché l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che quantifica le risorse da destinare a tali sistemi premiali nella misura pari allo 0,25 per cento del finanziamento annuo del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni in materia di autonomia di entrate delle

regioni a statuto ordinario, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario;

Visto l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) ed in particolare: il comma 392, che ridefinisce il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2017 in 113.000 milioni di euro rettificato in diminuzione di 423 milioni di euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 5 giugno 2017 ai sensi del comma 394; il comma 393 che destina 1.000 milioni di euro per le seguenti finalità: comma 400, 325 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi; comma 401, 500 milioni di euro per l'istituzione del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi; comma 408, 100 milioni di euro finalizzati al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompreso nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV); comma 409, 75 milioni finalizzati al concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994 relativo alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge n. 662 del 1996 relativo alla regione Friuli Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge n. 296/2006 relativo alla Regione Sardegna;

Visto altresì l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con un'aliquota pari al 49,11 per cento;

Considerato l'accordo politico raggiunto in sede di Conferenza delle regioni e province autonome in data 23 febbraio 2017, relativo alle risorse da accantonare per le quote premiali e alle risorse per la quota di riequilibrio, da prelevare dalla quota destinata agli obiettivi di PSN, nei termini trasmessi con nota n. 919 del 27 febbraio 2017 dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome;

Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017, pari a 111.752 milioni di euro, trasmessa con nota n. 13086-P del 22 novembre 2017;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancita nella seduta del 26 ottobre 2017 (Rep. atti n. 184/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2017;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);



Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. Il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2017 ammonta ad euro 111.752.000.000 ed è articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:

a) euro 108.948.660.735 sono destinati al finanziamento indistinto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) inclusa la quota destinata alla fibrosi cistica. Il finanziamento è ripartito e assegnato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed è comprensivi di:

1. euro 494.000.000 finalizzati da specifiche norme di legge alle seguenti finalità:

1.1. euro 50.000.000 per la cura della dipendenza del gioco d'azzardo;

1.2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale;

1.3. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento dei maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale conseguenti alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie;

1.4. euro 100.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV);

1.5. euro 75.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale;

2. euro 240.477.502, assegnati per la mobilità sanitaria nella seguente misura:

2.1. euro 191.849.214 a favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

2.2. euro 48.628.288 a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta;

b) euro 1.868.981.023 sono vincolati alle seguenti attività:

1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano Sanitario Nazionale. Detta somma è ripartita con delibera di questo Comitato, adottata in data odierna;

2. euro 40.000.000 per la medicina veterinaria. Detta somma sarà erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218;

3. euro 38.735.000 per borse di studio triennali per i medici di medicina generale. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

4. euro 30.152.000 a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

5. euro 30.990.000 per l'assistenza a extracomunitari irregolari. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

6. euro 6.680.000 per attività di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

7. euro 165.424.023 accantonati per il finanziamento della medicina penitenziaria. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

8. euro 55.000.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi del comma 7 dell'art. 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, con legge del 17 febbraio 2012 n. 9. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

9. euro 2.000.000 per la revisione delle tariffe per prestazioni termali. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

c) euro 652.915.742 euro sono destinati al finanziamento delle seguenti attività e oneri di altri Enti:

1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 2);

2. euro 3.000.000 per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 3);

3. euro 265.993.000 per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 4);

4. euro 146.412.742 per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;

5. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro Nazionale Trapianti;

6. euro 173.010.000 per concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi;

7. euro 2.500.000 per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

8. euro 50.000.000 per la formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

d) euro 281.442.500 sono accantonati per essere ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla bozza del quale è stata sancita la prevista intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 ottobre 2017 (Rep. atti n. 184/CSR).

2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e province autonome di Trento e di Bolzano, è indicato nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 209



ALLEGATO

TABELLA A

FSN 2017 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	TOTALE INDISTINTO (Inclusa quota per gioco d'azzardo)	Quota Fibrosi cistica	TOTALE INDISTINTO (Inclusa Fibrosi Cistica)	Quota per concorso a rimborso della spesa per acquisto di vaccini inclusi nel NPV (art. 1, c. 408, L. 232/2016)	Quota per concorso a rimborso di oneri per processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN (art.1, c. 408, L. 232/2016)	TOTALE INDISTINTO (ante mobilità)	MOBILITÀ SANITARIA (Infraregionale + "Bambino Gesù" + ACISIMOM)	Compensazioni Accordo Conferenza delle Regioni e delle P.A. del 29/9/2016	TOTALE INDISTINTO
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)
PIEMONTE	8.068.617.335	354.314	8.068.971.649	7.418.104	5.563.578	8.081.953.331	-65.401.884	3.501.444	8.020.052.891
VALLE D'AOSTA	230.062.514		230.062.514	211.514	168.636	230.432.564	-7.414.042	242.343	223.260.965
LOMBARDIA	17.934.859.211	834.284	17.935.693.495	16.085.903	12.366.677	17.964.648.075	656.835.381	-30.224.598	18.391.159.858
P.A. BOLZANO	911.490.639		911.490.639	835.004	628.503	912.957.146	2.807.132	-496.726	915.308.552
P.A. TRENTO	957.487.238		957.487.238	880.292	690.279	959.027.749	-7.655.700	-63.125	951.308.924
VENETO	8.820.964.344	417.799	8.821.382.143	8.105.795	6.082.346	8.835.574.284	139.993.935	7.243.302	8.968.240.917
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.247.841.992		2.247.841.992	2.066.615	1.549.951	2.251.455.568	-2.729.170	2.897.807	2.251.627.005
LIGURIA	2.963.917.109	337.204	2.964.045.244	2.715.764	2.036.823	2.958.797.831	-34.487.970	-248.389	2.924.061.472
EMILIA ROMAGNA	8.079.758.743	293.327	8.080.055.947	7.428.347	5.571.260	8.093.095.554	358.552.449	-3.216.152	8.446.431.851
TOSCANA	6.863.747.066	69.933	6.864.040.393	6.310.373	4.732.780	6.875.083.546	157.739.713	-3.552.321	7.028.270.938
UMBRIA	1.630.836.312		1.630.836.245	1.499.354	1.124.515	1.633.530.114	25.677.943	0	1.659.208.057
MARCHE	2.811.797.761	147.269	2.811.945.030	2.685.103	1.938.827	2.816.465.960	-67.956.044	5.676.931	2.754.189.847
LAZIO	10.489.304.975	494.218	10.489.799.193	9.643.629	7.232.722	10.506.675.544	-282.080.669	14.018.863	10.238.613.738
ABRUZZO	2.397.949.524	107.407	2.398.057.031	2.304.620	1.653.465	2.401.915.116	-73.907.395	29.326	2.328.037.047
MOLISE	957.246.040	24.819	957.270.859	521.513	391.135	958.183.507	22.640.136	-1.312.654	959.510.989
CAMPANIA	10.124.701.989	446.355	10.125.148.324	9.305.421	6.981.316	10.141.133.081	-283.257.487	6.354.180	9.864.534.774
PUGLIA	7.227.772.510	320.337	7.228.092.847	6.645.050	4.983.788	7.239.721.865	-187.845.590	3.392.729	7.055.165.834
BASILICATA	1.029.663.742	57.488	1.029.721.230	946.650	709.987	1.031.377.867	-17.495.790	223.656	1.014.105.803
CALABRIA	3.489.699.437	161.003	3.489.860.440	3.208.351	2.406.263	3.495.475.054	-296.514.162	2.966.006	3.201.946.898
SICILIA	8.945.550.690	196.108	8.945.746.798	8.224.336	6.168.252	8.960.135.386	-203.014.810	5.051.452	8.762.176.028
SARDEGNA	2.986.001.484		2.986.001.484	2.745.262	2.068.947	2.990.805.683	-74.776.548	1.982.700	2.916.011.845
OSP. BAMBINO GESU'									191.849.214
A.C.I.S.I.M.O.M. (*)									48.628.288
TOTALE	108.789.270.735	4.390.000	108.773.860.735	100.000.000	75.000.000	108.948.660.735	0	0	108.948.660.735

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

TABELLA B

FSN 2017 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Medicina penitenziaria (decreto legislativo 230/99)	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI				TOTALE RISORSE VINCOLATE
		Contratto del personale degli IZS		Finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007	Funzionamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali	
		Finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004 2005	(2)			
	(1)					(5)=(1)+(2)+(3)+(4)
PIEMONTE	853.000	1.003.000	321.967	26.527.068	28.705.035	
VALLE D'AOSTA	44.000				44.000	
LOMBARDIA	820.000	2.491.000	706.388	53.851.822	57.869.210	
P.A. BOLZANO	38.000				38.000	
P.A. TRENTO	48.000				48.000	
VENETO	363.000	1.350.000	368.270	33.016.040	35.097.310	
FRILILI VENEZIA GIULIA						
LIGURIA	307.000				307.000	
EMILIA ROMAGNA	510.000				510.000	
TOSCANA	391.000				391.000	
UMBRIA	111.000	787.000	205.671	19.498.702	20.602.373	
MARCHE	106.000				106.000	
LAZIO	782.000	1.103.000	345.657	27.174.739	29.405.396	
ABRUZZO	212.000	875.000	234.745	20.102.764	21.424.509	
MOLISE	45.000				45.000	
CAMPANIA	507.000	428.000	110.912	22.245.388	23.291.300	
PUGLIA	551.000	529.000	157.215	19.995.484	21.232.699	
BASILICATA	53.000				53.000	
CALABRIA	190.000				190.000	
SICILIA	434.000	721.000	272.434	22.236.637	23.664.071	
SARDEGNA	315.000	713.000	276.741	21.344.356	22.649.097	
TOTALE RISORSE VINCOLATE	6.680.000	10.000.000	3.000.000	265.993.000	285.673.000	

TABELLA C

FSN 2017 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e P.A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto dei LEA (Ante mobilità)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971		1.532.568.000	771.300.000	5.597.265.820	13.723.540	8.081.953.331
VALLE D'AOSTA	4.341.336	130.281.329	71.899.000	23.911.000			230.432.665
LOMBARDIA	344.688.926		4.882.442.000	1.900.365.000	10.806.528.491	30.504.667	17.964.549.074
P.A. BOLZANO	17.089.038	469.464.108	323.197.000	103.207.000			912.957.146
P.A. TRENTO	17.328.157	581.304.592	265.304.000	95.091.000			959.027.749
VENETO	187.978.900		1.910.271.000	824.107.000	5.898.214.160	15.003.225	8.835.574.285
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584	1.444.918.984	539.402.000	219.653.000			2.251.458.568
LIGURIA	62.729.872		497.810.000	286.264.000	2.106.969.780	5.024.179	2.958.797.831
EMILIA ROMAGNA	171.955.829		1.871.586.000	820.606.000	5.215.205.264	13.742.461	8.093.095.564
TOSCANA	138.369.096		1.355.125.000	625.138.000	4.744.777.232	11.674.218	6.875.083.546
UMBRIA	34.031.402		224.140.000	133.447.000	1.239.137.900	2.773.812	1.633.530.114
MARCHE	57.467.177		464.462.000	231.409.000	2.058.348.285	4.782.498	2.816.468.960
LAZIO	162.193.247		2.764.647.000	957.856.000	6.604.138.463	17.840.834	10.506.675.544
ABRUZZO	41.537.068		294.611.000	170.341.000	1.891.347.483	4.078.566	2.401.915.117
MOLISE	12.952.736		10.655.000	35.397.000	508.213.969	964.803	568.183.508
CAMPANIA	163.215.831		897.282.000	548.936.000	8.514.783.565	17.220.644	10.141.438.060
PUGLIA	113.350.898		605.651.000	424.684.000	6.083.742.395	12.293.391	7.239.721.684
BASILICATA	16.926.354		5.104.000	61.091.000	946.505.185	1.751.329	1.031.377.868
CALABRIA	47.418.994		19.257.000	179.852.000	3.243.011.577	5.935.483	3.495.475.054
SICILIA	128.084.893	4.400.324.452	1.177.030.000	483.769.000		2.770.931.039	8.960.139.384
SARDEGNA	45.917.138	2.231.732.555	513.013.000	200.143.000			2.990.805.693
TOTALE	1.982.157.447	9.258.026.020	20.225.456.000	9.096.587.000	65.458.189.589	2.928.244.679	108.948.660.735

18A02043

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina CIP IP n. 170 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 10 mg tabletta 30 db tab blister PVC/PVDC/Al dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1934/02, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: importatore: Pricetag SPA con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia;

Confezione: «Norvasc» «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 044428098 (in base 10) 1BCUU2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione;

angina pectoris cronica stabile;

angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. via provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norvasc» «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 044428098; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norvasc» «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 044428098; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01947

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin»

Estratto determina CIP IP n. 171 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LENDORMIN 0,25 mg comprimidos 14 comp (2x7) blister PVC/PVDC/AL dal Portogallo con numero di autorizzazione 9599621 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag SPA con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia;

Confezione: «Lendormin» «0,25 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045691019 (in base 10) 1CLD4C (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Brotizolam 0,25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido sodio glicolato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate solamente quando l'insonnia è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia) Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lendormin» «0,25 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045691019; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.


Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lendormin» «0,25 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045691019; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01948



Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 228/2018 del 6 marzo 2018

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportate nell'elenco allegato, sono decadute per mancato rinnovo.

Le confezioni già prodotte non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione viene pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta a seguito mancato rinnovo				
AIC	MEDICINALE	CONFEZIONE	DITTA	
041437017	FULMONT	«4 mg compresse masticabili» 28 compresse	Fulton medicinali S.p.a.	
025624077	FULMONT	«5 mg compresse masticabili» 28 compresse	Fulton medicinali S.p.a.	
041437031	FULMONT	«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse	Fulton medicinali S.p.a.	
035668033	SPIRIVA	«1 astuccio con dispositivo handihaler»	Boehringer Ingelheim International GmbH	
042029013	KALBI	«200 g/l soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml	Kedrion S.p.a.	
0420290125	KALBI	«250 g/l soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml + set infusione	Kedrion S.p.a.	

18A01962

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluorodopa (¹⁸F) Iba Molecular».

Estratto determina AAM/PPA n. 222/2018 del 6 marzo 2018

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione tipo II grouping.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 11 marzo 2015 con adeguamento degli stampati al QRD template (FR/H/0440/001/R/001).

È autorizzata, altresì, la variazione di tipo II grouping (FR/H/0440/001/II/007/G):

B.I.a.2.b Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tale da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale: modifica del processo di produzione della sostanza attiva da sostituzione elettrofilica a sostituzione nucleofila;

A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo): eliminazione dei produttori del precursore di TMS-DOPA (ERAS labo 222 D1090 38330 St Nazaire les Eymes France e ABX Heinrich-Gläser-Strasse 10-14 D-01454 Radeberg);

B.II.a.3 b) 2. Modifiche qualitative e quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale: aggiunta dell'eccipiente «sodio edetato» nel prodotto finito;

B.II.d.1.z) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: modifica delle specifiche del prodotto finito:

identificazione radiochimica Rf of 6-(¹⁸F) Fluorolevodopa;
aggiunta del test per Aminopolyether (Kryptofix 222) e Acetaldehyd (e relativi metodi);

modifica profilo impurezze chimiche (e relativi metodi);

modifica solventi residui (e relativi metodi);

modifica Radionuclidic purity (¹⁸F) Long lasting impurities (T1/2 > 2h);

B.II.d.2.z) Modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre variazioni:

modifica del metodo per il controllo dei solventi residui da GC a GC iniezione diretta e modifica del metodo del controllo delle impurezze da TLC a HPLC per l'impurezza 6-(¹⁸F) fluorodextrodopa e per l'impurezza [18F]-fluoride da TLC chiral plates a TLC silica plates;

B.II.b.4 Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - a) Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto:

modifica del batch size del prodotto finito:

da: fino a 3.5 GBq (sostituzione elettrofilica);

a: fino a 19 GBq (sostituzione nucleofila),

relativamente al

Medicinale: FLUORODOPA (¹⁸F) IBA MOLECULAR (040383).

Confezione: 040383010 - «90 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose contenente da 1 a 10 ml di soluzione corrispondenti A 90-900 MBQ al tempo di calibrazione.

Titolare AIC: IBA Molecular Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Nicola Piccinni, 2 - 20131 Milano, Italia - codice fiscale/partita IVA 13342400150.


Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01963



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 223/2018 del 6 marzo 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 17 ottobre 2017 (NL/H/2467/001-002/R/001). Sono autorizzate, altresì, le variazioni di tipo IB: C.I.3.z) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo ed etichettatura a seguito della conclusione della procedura PSUSA/00002354/201510 e adeguamento al QRD Template (NL/H/2467/001-002/IB/016) e C.I.3.z) C.I.z) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo a seguito della conclusione della procedura PSUSA/00000536/201604 e aggiunta dell'effetto indesiderato «angiodema intestinale» (con frequenza molto rara) (NL/H/2467/001-002/IB/017/G) relativamente al medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA (041940).

Dosaggio/Forma farmaceutica:

«2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni);

«5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni).

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 - Milano (Italia) - Codice fiscale/partita iva 11654150157.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01964

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor».

Estratto determina CIP IP n. 169 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONCOR 1,25 mg 20 Filmom oblozenih tableta dalla Croazia con numero di autorizzazione HR-H-350108325-01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg.

Codice A.I.C.: 045099037 (in base 10) 1C0B0X (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene: principio attivo: 1,25 mg di bisoprololo fumarato;

Eccipienti: compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crosprovidone, amido di mais pregelatinizzato, amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro.

Film di rivestimento: dimeticone, talco, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Congescor 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg.

Codice A.I.C.: 045099037; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Congescor 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg.

Codice A.I.C.: 045099037; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01965

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin».

Estratto determina CIP IP n. 168 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKINE Chrono 300 mg tabletten met verlengde afgifte/Retardtabletten 50 (divisibile) Tabs Blister PVC/ALU dal Belgio con numero di autorizzazione BE166512 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia;

Confezione: DEPAKIN «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse.


Codice: 045699016 (in base 10) 1CLMY8 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 200 mg sodio valproato-87 mg acido valproico (corrispondenti a 300 mg di sodio valproato).

eccipienti: etilcellulosa, ipromellosa, silice colloidale idrata, poliacrilato dispersione 30%, macrogol 6000, talco, titanio diossido, saccarina sodica.



Indicazioni terapeutiche

Nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo:

- assenza;
- mioclonico;
- tonico-clonico;
- atonico;
- misto;

e nell'epilessia parziale:

- semplice o complessa;
- secondariamente generalizzata.

Nel trattamento di sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut).

Nel trattamento degli episodi di mania correlati al disturbo bipolare quando il litio è controindicato o non tollerato. La continuazione della terapia dopo l'episodio di mania può essere presa in considerazione nei pazienti che hanno risposto al valproato per la mania acuta.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DEPAKIN «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse.

Codice: 045699016; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Depakin «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse.

Codice: 045699016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01966

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determina CIP IP N.167 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NEOBRUFEN 600 mg comprimidos recubiertos con película 40 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 70031 Código Nacional 661407-5 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia;

Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 045698014 (in base 10) 1CLLYY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: Ibuprofene 600 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, ipromellosa, talco, ipromellosa E-5, titanio diossido E-171.

Indicazioni terapeutiche

Come antireumatico in:

osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffuse, ecc.), periartrite scapolo-omeroale, lombalgie, sciatalgie, radicolonevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

nella traumatologia accidentale e sportiva;
nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e *post-partum*;

in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Brufen «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 045698014; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Brufen «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 045698014; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01967

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud»

Estratto determina CIP IP n. 166 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 2 mg 50 comprimidos blister PVC/PE/PVDC-Alu dal Portogallo con numero di autorizzazione 2055283 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a., Vasil Levski St. n. 103, 1000, Sofia, Bulgaria.

Confezione: «Sirdalud» 2 mg compresse - 20 compresse; codice A.I.C. n. 045415054 (in base 10), 1C9YNG (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tizanidina cloridrato 2,2880 mg, pari a tizanidina 2 mg;

eccipienti: biossido di silice colloidale, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio anidro.



Indicazioni terapeutiche:

spasmi muscolari dolorosi:

associati a disturbi statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi artrosiche cervicali e lombari, torcicollo, lombalgie, ecc.);

conseguenti ad interventi chirurgici (ernia del disco, artrosi dell'anca, ecc.);

spasticità conseguente a disturbi neurologici:

ad esempio sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattie degenerative del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sirdalud» 2 mg compresse - 20 compresse; codice A.I.C. n. 045415054; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sirdalud» 2 mg compresse - 20 compresse; codice A.I.C. n. 045415054; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01968**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vasomotal»***Estratto determina CIP IP n. 165 del 28 febbraio 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VASOMOTAL 16 mg tablette 100 tabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 7598.01.00, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a., con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Vasomotal» 16 mg compresse - 20 compresse; codice A.I.C. n. 045329024 (in base 10), 1C7BN0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: betaistina dicloridrato 16 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, mannitolo, acido citrico, silice colloidale anidra, talco.

Indicazioni terapeutiche: «Vasomotal» è indicato nella sindrome di Ménière.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Vasomotal» 16 mg compresse - 20 compresse; codice A.I.C. n. 045329024; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Vasomotal» 16 mg compresse - 20 compresse; codice A.I.C. n. 045329024; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01969**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin»***Estratto determina CIP IP n. 164 del 28 febbraio 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKIN Chrono 500 mg tabletten met verlengde afgifte/Retardtabletten 50 (divisible) Tabs Blister PVC/ALU dal Belgio con numero di autorizzazione BE166521, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a., con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Depakine» Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato - blister da 30 compresse; codice A.I.C. n. 045699028 (in base 10), 1CLMY8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 333,0 mg sodio valproato - 145,0 mg acido valproico (corrispondenti a 500 mg di sodio valproato);

eccipienti:

nucleo: etilcellulosa, ipromellosa, diossido di silice colloidale idrata, diossido di silice colloidale anidra, saccarina sodica;

film: ipromellosa, poliacrilato dispersione 30%, macrogol 6000, talco, titanio diossido.

Indicazioni terapeutiche

Nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo:

assenza, mioclonico, tonico-clonico, atonico, misto,

e nell'epilessia parziale:

semplice o complessa, secondariamente generalizzata.

Nel trattamento di sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut).

Nel trattamento degli episodi di mania correlati al disturbo bipolare quando il litio è controindicato o non tollerato. La continuazione della terapia dopo l'episodio di mania può essere presa in considerazione nei pazienti che hanno risposto al valproato per la mania acuta.


Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Depakin» Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato - blister da 30 compresse; codice A.I.C. n. 045699028; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Depakine» Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato - blister da 30 compresse; codice A.I.C. n. 045699028; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01970

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax».*Estratto determina CIP IP n. 163 del 28 febbraio 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg, comprimé sécable 30 comprimés dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 326 444 9 0 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a., con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Xanax» 0,25 mg compresse - 20 compresse; codice A.I.C. n. 043977040 (in base 10), 19Y2BJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,25;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Saleppio di Settala (Milano);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Xanax» 0,25 mg compresse - 20 compresse; codice A.I.C. n. 043977040; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Xanax» 0,25 mg compresse - 20 compresse; codice A.I.C. n. 043977040; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01971

Interpretazione dell'estratto della determina FV n. aM 11/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omniscan»».

L'art. 2, comma 1, della determina FV n. aM 11/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omniscan»», titolare AIC: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeano, 36, 20126 - Milano - codice fiscale 01778520302, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 34 del 10 febbraio 2018, il quale dispone che la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OMNISCAN comporta il divieto di vendita del medicinale per tutto il tempo della sua durata, si interpreta nel senso che è vietato anche l'utilizzo del medicinale medesimo, nonché lo smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

18A02104

Interpretazione dell'estratto della determina FV n. aM 12/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnetita»».


L'art. 2, comma 1, della determina FV n. aM 12/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnetita»», titolare AIC: AGFA Healthcare Imaging Agents GMBH, sita in AM Coloneum 4 - Koln D-50829 - Germania, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 34 del 10 febbraio 2018, il quale dispone che la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MAGNETITA comporta il divieto di vendita del medicinale per tutto il tempo della sua durata, si interpreta nel senso che è vietato anche l'utilizzo del medicinale medesimo, nonché lo smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

18A02105

Interpretazione dell'estratto della determina FV n. aM 13/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnetolux»».

L'art. 2, comma 1, della determina FV n. aM 13/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnetolux»», titolare AIC: Sanochemia Pharmazeutika AG Boltzmanngasse 11, 1090 - Vienna, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 34 del 10 febbraio 2018, il quale dispone che la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MAGNETOLUX comporta il divieto di vendita del medicinale per tutto il tempo della sua durata, si interpreta nel senso che è vietato anche l'utilizzo del medicinale medesimo, nonché lo smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

18A02106



Interpretazione dell'estratto della determina FV n. aM 14/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Magnevist"».

L'art. 2, comma 1, della determina FV n. aM 14/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Magnevist"», titolare AIC: Bayer AG – Kaiser Wilhelm – Allee, 1, 51373 – Leverkusen (Germania), pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2018, il quale dispone che la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MAGNEVIST comporta il divieto di vendita del medicinale per tutto il tempo della sua durata, si interpreta nel senso che è vietato anche l'utilizzo del medicinale medesimo, nonché lo smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

18A02107

Interpretazione dell'estratto della determina FV n. aM 15/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Magnograf"».

L'art. 2, comma 1, della determina FV n. aM 15/2018 del 29 gennaio 2018, recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Magnograf"», titolare AIC: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 20156 – Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2018, il quale dispone che la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MAGNOGRAF comporta il divieto di vendita del medicinale per tutto il tempo della sua durata, si interpreta nel senso che è vietato anche l'utilizzo del medicinale medesimo, nonché lo smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

18A02108

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente al bacino interregionale del Fiume Trigno ed al Bacino regionale del Fiume Biferno e Minori, i cui elaborati (cartografici e descrittivo-normativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di conferenza programmatica.

Si rende noto che in data 23 maggio 2017 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale con delibera n. 3 ha adottato i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) relativamente al bacino interregionale del Fiume Trigno ed al Bacino regionale del Fiume Biferno e Minori, i cui elaborati (cartografici e descrittivo-normativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di Conferenza programmatica.

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nonché presso la Regione Abruzzo DC - Direzione lavori pubblici, ciclo integrato e difesa della costa, difesa del suolo Protezione civile e presso la Regione Molise, Dipartimento Governo del territorio, mobilità e risorse naturali.

Copia integrale dei decreti sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e della Regione Molise.

18A02053

Avviso relativo all'adozione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente al bacino interregionale del Fiume Trigno ed al Bacino regionale del Fiume Biferno e Minori, i cui elaborati (cartografici e descrittivo-normativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di conferenza programmatica.

Si rende noto che in data 18 aprile 2017 il Segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale con decreto n. 156 ha adottato i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) relativamente al bacino interregionale del Fiume Trigno ed al Bacino regionale del Fiume Biferno e Minori, i cui elaborati (cartografici e descrittivo-normativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di Conferenza programmatica.

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nonché presso la Regione Abruzzo DC - Direzione lavori pubblici, ciclo integrato e difesa della costa, difesa del suolo Protezione civile e presso la Regione Molise, Dipartimento Governo del territorio, mobilità e risorse naturali.

Copia integrale dei decreti sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e della Regione Molise.

18A02054

Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente all'area sita in via Salita della Grotta n. 24 nel comune di Napoli.

Si rende noto che in data 21 febbraio 2018 il Segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale con decreto n. 78 ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania centrale relativamente all'area sita in via Salita della Grotta n. 24 nel Comune di Napoli.

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Città metropolitana di Napoli e presso il Comune di Napoli.

Copia integrale del decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

18A02056


Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente all'area sita in Vico Molo alle Due Porte nel comune di Napoli.

Si rende noto che in data 21 febbraio 2018 il Segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale con decreto n. 79 ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania centrale relativamente all'area sita in vico Molo alle Due Porte nel Comune di Napoli.

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Città metropolitana di Napoli e presso il Comune di Napoli.

Copia integrale del decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

18A02057



Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 dell'Adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente all'area in prossimità di via Madonna del Pantano 146, nel comune di Giugliano di Napoli.

Si rende noto che in data 21 febbraio 2018 il Segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale con decreto n. 80 ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania centrale relativamente all'area in prossimità di via Madonna del Pantano n. 146, nel Comune di Giugliano di Napoli (NA).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Città metropolitana di Napoli e presso il Comune di Giugliano di Napoli (NA).

Copia integrale del decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

18A02058

Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 dell'Adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente all'area ubicata alla via Panoramica n. 147, nel territorio comunale di Monte di Procida.

Si rende noto che in data 21 febbraio 2018 il Segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale con decreto n. 81 ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania centrale relativamente all'area ubicata alla via Panoramica n. 147, nel territorio comunale di Monte di Procida (NA).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Città metropolitana di Napoli e presso il Comune di Monte di Procida (NA).

Copia integrale del decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

18A02059

Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 dell'Adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente al Comune di S. Egidio di Mont'Albino.

Si rende noto che in data 28 febbraio 2018 il Segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale con decreto n. 87 ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il «Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio di frana» dell'ex Autorità di Bacino della Campania centrale relativamente al Comune di S. Egidio di Mont'Albino (SA).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Provincia di Salerno e presso il Comune di S. Egidio di Mont'Albino (SA).

Copia integrale del decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

18A02060

Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 dell'Adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana dell'ex Autorità di bacino della Campania centrale relativamente al Comune di Pompei alla via Ripuaria Ditta eredi Cipriano S.r.l.

Si rende noto che in data 28 febbraio 2018 il segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale con decreto n. 88 ha adottato ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 il Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale, relativamente al Comune di Pompei (Napoli) alla via Ripuaria Ditta eredi Cipriano S.r.l.

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Città Metropolitana di Napoli e presso il Comune di Pompei (Napoli).

Copia integrale del decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

18A02061

Avviso relativo all'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 Adozione Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico-rischio di frana dell'ex Autorità di bacino della Campania centrale relativamente ai Comuni di Baiano e Avella località vallone Fontana del Lago.

Si rende noto che in data 28 febbraio 2018 il segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale con decreto n. 89 ha adottato ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 il Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente al Comune di Baiano (Avellino) e Avella (Avellino) località vallone Fontana del Lago.

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Città Metropolitana di Napoli e presso il Comune di Baiano (Avellino) e il Comune di Avella (Avellino).

Copia integrale del decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

18A02062

CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Pistoia comunica, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che la sottoelencata impresa, già assegnataria di marchio di identificazione, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del dirigente Area sviluppo economico *ad interim* n. 30 del 14 marzo 2018:

numero marchio: 25 PT;

denominazione impresa: Metalbi S.r.l. - via Catalani, 5 - 51017 Pescia (PT);


causa cancellazione: cessata attività di fabbricazione oggetti di metallo prezioso;

punzoni restituiti: — ;

punzoni smarriti: n. 1.

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori del suddetto punzone denunciato «smarrito», qualunque sia il titolo del suo possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Pistoia.

18A01961



MINISTERO DELLA DIFESA**Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato
«Ex Deposito Munizioni di Poscolle», sito nel Comune di Tarvisio.**

Con decreto interdirettoriale n. 368/1/5/2017 datato 15 gennaio 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex Deposito Munizioni di Poscolle» sito nel Comune di Tarvisio (UD), riportato nel catasto del Comune di Tarvisio - Sezione di Fusione in Valromana al foglio n. 9 mappali n. 414/2, 413/4, 415/2, 415/1, 417/7, 417/8, 417/5, 416/2, 418/2, 413/3, 873/2, 355/43, 335/44, 355/45, e 355/23 e al foglio n. 6 mappale n. 419/2, per una superficie complessiva di mq. 30.077, intestato al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

18A01994**Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato
«Ex Polveriera Ponte Ronca», sito nei comuni di Anzola dell'Emilia, Zola Predosa e Valsamoggia.**

Con decreto interdirettoriale n. 378/1/5/2018 datato 17 gennaio 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex Polveriera Ponte Ronca», sito nei comuni di Anzola dell'Emilia, Zola Predosa e Valsamoggia (BO), riportato nel catasto del Comune di Anzola dell'Emilia al foglio n. 46, mappali n. 14 e 36 e al foglio n. 47 mappale n. «A», nel catasto del Comune di Zola Predosa al foglio n. 4 mappali n. 1, 2, 3, 4, 7 e 24 e nel catasto del Comune di Valsamoggia - Sezione di Crespellano al foglio n. 28, mappale n. 10, per una superficie complessiva di mq. 648.135, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Guerra.

18A01995**Dismissione definitiva, previa sclassifica, di un terreno demaniale sito nel Comune di Roncà**


Con decreto interdirettoriale n. 376/1/5/2017 datato 15 gennaio 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del terreno demaniale sito nel Comune di Roncà (VR), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 8, mappale n. 1451, per una superficie complessiva di mq. 2.248, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Aeronautica.

18A01996**Dismissione definitiva, previa sclassifica, dei reliquati dell'ex strada militare, siti nel Comune di Tarvisio**

Con decreto interdirettoriale n. 367/1/5/2017 datato 15 gennaio 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dei reliquati dell'ex strada militare, siti nel Comune di Tarvisio (UD), riportati nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 5, particelle n. 534/3, 534/4 e 539/2, per una superficie complessiva di mq. 1.672, intestati al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

18A01997LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-070) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 3 2 4 *

€ 1,00

